SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 174

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 settembre al 4 ottobre 2000)

INDICE

ALBERTINI: sull'importo dell'accisa sul metano (4-14688) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* *Pag.* 11861

AVOGADRO: sulla soppressione di molte cabine telefoniche (4-17328) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 11863

BESOSTRI ed altri: sull'iscrizione nei registri anagrafici di Campione d'Italia (4-19517) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11864

BEVILACQUA ed altri: sui lavori di pubblica utilità nel Mezzogiorno (4-17854) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 11865

BOCO: sul decesso del signor Alfonso Laudato presso il Policlinico Umberto I di Roma (4-11919) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 11868

BONATESTA: sulla somministrazione del farmaco antinfluenzale zanamivir (4-19630) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 11873

BOSI: sul riconoscimento giuridico degli insegnanti di religione (4-18508) (risp. DE MAURO *ministro della pubblica istruzione)* 11875

CAMBER: sul riconoscimento giuridico degli insegnanti di religione (4-18569) (risp. DE MAURO *ministro della pubblica istruzione)* 11875

sulle procedure doganali al confine tra Italia e Slovenia (4-18990) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* *Pag.* 11878

COLLA: sulla tassa per l'occupazione di suolo pubblico nel comune di Cortemaggiore (Piacenza) (4-03945) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11882

sulla posizione processuale del signor Roberto Martini, già sindaco di Fiorenzuola d'Arda (4-14284) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 11883

sulla posizione processuale del signor Roberto Martini, già sindaco di Fiorenzuola d'Arda (4-15565) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 11884

COLLINO: sulla soppressione del centro militare di medicina legale di Udine (4-18978) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 11888

CORTELLONI: sul procedimento penale pendente avanti il tribunale di Modena per reati commessi su minori (4-17352) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 11890

COSTA: sul riconoscimento giuridico degli insegnanti di religione (4-16408) (risp. DE MAURO *ministro della pubblica istruzione)* 11876

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

CUSIMANO: sulle prestazioni assistenziali per i cittadini extracomunitari (4-19224) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* *Pag.* 11892

DANIELE GALDI: sulla liquidazione della Comitas spa (4-17547) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11894

DANIELI: sull'esclusione dalla maggiorazione dell'indennità di impiego operativo (4-19301) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 11896

DI ORIO: sulle condizioni del dottor Ilio Spallone (4-19282) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 11897

DI PIETRO: sulla regolarità delle elezioni amministrative nel comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria) (4-16870) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11900

FERRANTE: sulla possibilità per le imprese di adeguare le consistenze iniziali dei beni (4-18438) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11901

LAURO: sull'agenzia Phlegrean Tourist Service srl (4-20100) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 11903

LOMBARDI SATRIANI: sul suicidio del marinaio Nicola Farfaglia (4-17856) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 11904

MAGNALBÒ: sulla prescrizione di farmaci anoressizzanti (4-18467) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 11906

MANCONI: sull'utilizzo di cavie per la sperimentazione dei farmaci (4-17771) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 11908

MANZI ed altri: sulla selezione del personale presso la Marelli di Poirino (Torino) (4-17401) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 11910

sull'allacciamento alla rete idrica del carcere di Catania-Bicocca (4-17683) (risp. NESI, *ministro dei lavori pubblici)* 11912

MARRI: sul trasferimento di alcuni dipendenti comunali di Terranuova Bracciolini (Arezzo) (4-18490) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 11913

MILIO: sul licenziamento di alcuni dipendenti del comitato romano dell'ex Democrazia cristiana (4-18411) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* *Pag.* 11915

sulla vendita di alcuni immobili di proprietà dell'INPDAP siti in Palermo (4-19041) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 11916

MILIO, CALLEGARO: sull'incompatibilità di due magistrati del tribunale di Reggio Calabria (4-16577) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 11918

MINARDO: sugli immobili di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (4-16017) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11919

sull'inquadramento del personale imbarcato sulla nave «Vega Oil» (4-17456) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 11922

MORO: sull'utilizzo delle procedure informatiche presso il dipartimento del territorio di Udine (4-19889) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11924

NOVI: sull'abrogazione del credito d'imposta IRPEF ai giovani di età inferiore ai 32 anni (4-18329) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11927

PALOMBO, PELLICINI: sul riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal personale della Difesa (4-18735) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 11929

PALUMBO: sul sequestro della moglie del signor Salvatore Zampella, dipendente delle Poste presso l'agenzia di Caivano (Napoli) (4-19777) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 11932

PEDRIZZI: sull'applicazione dell'IVA agli acquisti effettuati dalle organizzazioni di volontariato (4-16873) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11934

PIERONI: sulla presenza di mucillagini nell'Adriatico (4-19879) (risp. FUSILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente)* 11936

PETRUCCI: sulla situazione dell'ufficio del territorio di Lucca (4-19230) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* *Pag.* 11942

PIZZINATO ed altri: sulla corresponsione delle agevolazioni contributive alle aziende (4-13883) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 11944

PREDA, MANZELLA: sull'attività delle cooperative di macchine agricole e di servizi per l'agricoltura (4-18152) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 11946

PREIONI: sul questionario inoltrato dalla Guardia di finanza ad alcune famiglie ossolane (4-12434) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11953

sul questionario inoltrato dalla Guardia di finanza ad alcune famiglie ossolane (4-12666) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11948

RECCIA: sulla nomina del dottor Paoluzzi e della dottoressa Intravaia come coordinatori delle attività formative del personale dell'amministrazione giudiziaria (4-18649) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 11956

RIZZI: sulla riduzione dell'accisa sulle benzine in Lombardia (4-18341) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11958

RUSSO SPENA: sulla morte del caporale Samuele Utzeri (4-18941) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 11959

sulla presunta situazione di nonnismo presso la scuola navale militare «Francesco Morosini» di Venezia (4-19016) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 11960

SALVATO: sullo scioglimento del gruppo Collettivo verde presso il carcere di Voghera (4-17991) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 11961

SCIVOLETTO: sugli immobili di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (4-16038) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* *Pag.* 11920

SELLA DI MONTELUCE: sulle agevolazioni fiscali alle pro-loco (4-15552) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11962

SEMENZATO: sulle proteste relative alle disfunzioni dell'ufficio visti della rappresentanza italiana di Mosca (4-20103) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 11964

SERVELLO: sulla sezione informativa della camera di commercio italo-tedesca di Monaco (4-18302) (risp. FABRIS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero)* 11966

STANISCIA: sul problema delle mucillagini in Adriatico (4-20078) (risp. FUSILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente)* 11967

STIFFONI: sul sistema dei trasferimenti erariali in provincia di Treviso (4-19133) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11970

TOMASSINI: sull'impiego del farmaco Betaferon nella terapia della sclerosi multipla (4-15804) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 11973

VENTUCCI: sulla posizione del dottor Aldo Alfano, dirigente del Ministero del commercio con l'estero (4-16548) (risp. FABRIS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero)* 11975

VERALDI: sulla concessione di visti ai turisti che si recano in Calabria (4-20136) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 11977

WILDE: sul calo delle esportazioni di calzature (4-17602) (risp. FABRIS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero)* 11978

ALBERTINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in prima applicazione della Carbon-tax il metano per autotrazione, notoriamente il carburante più pulito e con minori emissioni di COd22, è stato penalizzato con un'accisa di 21 lire al metro cubo, peraltro superiore anche alla quota di un settimo delle 100 lire al metro cubo previste a regime nel 2005;

che in questo modo è stato disatteso l'impegno assunto dal Governo, nella seduta del Senato del 19 dicembre 1998, di mantenere l'accisa del metano per auto al livello minimo nei primi anni della sua applicazione;

che per le predette motivazioni, l'accisa sul metano per autotrazione doveva essere fissata in 10 lire al metro cubo, considerando che a regime nel 2005 sarà di 100 lire al metro cubo,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che hanno portato alla fissazione della suddetta aliquota;

se il Governo sia disponibile a riconsiderare in futuro l'accisa applicata al metano per auto per correlarla alle effettive emissioni di COd22, riducendo le attuali residue accise, previste nel 2005, di 79 lire al metro cubo.

(4-14688)

(25 marzo 1999)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole lamenta la non corretta determinazione della aliquota per il gas metano uso autotrazione relativamente all'anno 1999.

Come è noto, l'articolo 8 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha predisposto un sistema uniforme di determinazione delle aliquote d'imposta per i prodotti soggetti ad accisa, che viene così ad integrare la disciplina prevista in materia di imposte di consumo dal testo unico, approvato con decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995.

In particolare, l'articolo 8 di tale legge stabilisce – allegato I annesso al testo unico – le aliquote d'imposta che graveranno su ciascun prodotto energetico a decorrere dall'anno 2005, e, per i periodi di imposta compresi fra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2004, dispone che quelle aliquote siano raggiunte attraverso aumenti annuali e proporzionali, a seguito di un procedimento del quale detta la disciplina essenziale.

Gli aumenti annuali delle aliquote d'imposta sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della apposi-

ta Commissione CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Gli aumenti in questione, poi, non devono superare il limite compreso fra il 10 ed il 30 per cento della differenza tra le aliquote vigenti al 1° gennaio 1999 e quelle fissate dalla stessa legge a decorrere dal 1° gennaio 2005 (articolo 8, comma 6, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998) e sono subordinati a valutazioni e considerazioni afferenti l'impatto ambientale tenuto dal prodotto sottoposto ad accisa nell'anno precedente.

In attuazione della disciplina legislativa specificata il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, ha stabilito nel 21 per cento la percentuale di aumento per il 1999 su tutti gli oli minerali, ad eccezione di quelli impiegati nella produzione di energia elettrica.

Per ciò che attiene al gas metano uso autotrazione, la suindicata dalla legge del 1998, nell'allegato I annesso al testo unico sopra citato, ha stabilito l'aliquota che graverà sul prodotto a decorrere dal 2005 in 100 lire per metro cubo, mentre la percentuale di aumento per il 1999, con il decreto del 15 gennaio 1999 sopra richiamato, è stata fissata nel 21 per cento.

Peraltro, in conseguenza dei forti aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi degli ultimi mesi, le aliquote di accisa sugli oli minerali hanno subito consistenti riduzioni.

Infatti, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 (convertito con modificazioni della legge 28 dicembre 1999, n. 496), ha determinato l'aliquota di accisa sul gas metano per autotrazione, per il periodo compreso dal 1° novembre 1999 al 31 dicembre 1999, in lire 12,67 per metro cubo.

Lo stesso articolo, al comma 2, ha previsto inoltre la possibilità di variare, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote di accisa in aumento e diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio.

A tal proposito, con successivi provvedimenti di adeguamento impositivo, l'aliquota di accisa in questione è stata ulteriormente ridotta sino a lire 7,11 per metro cubo.

Da ultimo, con il decreto ministeriale del 26 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 21 luglio 2000) la predetta riduzione è stata prorogata fino al 30 settembre 2000.

Il Ministro delle finanze

Del Turco

(19 settembre 2000)

AVOGADRO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che nei giorni scorsi il sindaco di Triora (Imperia) ha lanciato un allarme relativo alla «cessazione» da parte della Telecom di numerosissime cabine telefoniche dislocate soprattutto nell'entroterra;

che tale provvedimento di soppressione riguarda 145 mila cabine su tutto il territorio nazionale;

che questo, come detto, va a colpire soprattutto zone periferiche e disagiate, zone, cioè non solo in grado di garantire un traffico telefonico economicamente interessante per la Telecom, ma zone che, per contro, hanno grandissima necessità di avere a disposizione delle cabine telefoniche pubbliche, sia a scopo turistico che a scopi di emergenza e di protezione civile;

che nella vicina Francia, che da Triora dista pochi chilometri, le cabine telefoniche sono collocate addirittura nei boschi e svolgono un ruolo importantissimo nella prevenzione degli incendi,

si interrogano i Ministri in indirizzo per conoscere:

quali iniziative intendano prendere per fronteggiare e porre rimedio a questo ulteriore impoverimento del nostro territorio;

se non si ritenga necessario, a scopo di protezione civile e prevenzione incendi, salvaguardare e potenziare il servizio costituito dalle cabine telefoniche anche nelle zone più interne della nostra penisola.

(4-17328)

(25 novembre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che a seguito della privatizzazione della società Telecom e della liberalizzazione del mercato della telefonia vocale i problemi riguardanti le strategie aziendali nonchè l'organizzazione delle proprie strutture rientrano nella competenza specifica degli organi di gestione a ciò preposti nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la predetta società la quale ha significato di aver avviato su tutto il territorio nazionale un progetto di riqualificazione della telefonia pubblica al fine di migliorare sia la qualità del servizio, sia la redditività degli impianti.

In proposito, la società Telecom ha comunicato di aver effettuato una analisi complessiva di tutte le postazioni di telefonia pubblica con l'obiettivo di attuare una ridistribuzione delle stesse sul territorio uniformandosi agli *standard* europei di penetrazione tenendo, altresì, presenti le mutate esigenze della clientela in conseguenza del rilevante sviluppo della telefonia mobile e della capillare diffusione della telefonia residenziale registratesi negli ultimi anni.

Nel precisare, infine, che la razionalizzazione dei terminali pubblici sta avvenendo in un modo più consistente presso gli esercizi commer-

ciali, nelle aziende private e negli enti statali, la ripetuta Telecom ha confermato, per quanto riguarda gli impianti installati nell'ambito dei comuni di Triora e di Molini di Triora, la dismissione di quelli stradali ubicati in località Loreto, Cetta, Bregalia e Corte che sono caratterizzati da un utilizzo estremamente basso e si è dichiarata disponibile a riesaminare le decisioni riguardanti alcuni singoli impianti allo scopo di addivenire ad una soluzione che contemperi le esigenze aziendali con le aspettative e le necessità della locale popolazione.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(15 settembre 2000)

BESOSTRI, PELELLA, TAPPARO, FIGURELLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che per l'articolo 132 TUIR l'iscrizione nei registri anagrafici (residenti ed AIRE) del comune di Campione d'Italia comporta un particolare regime fiscale;

che l'iscrizione nei registri anagrafici consente di beneficiare di una particolare assistenza sanitaria in regime convenzionale con una cassa malati svizzera;

che l'iscrizione nei registri anagrafici condiziona l'esercizio del diritto al voto e del diritto al lavoro in quanto sono ammessi a determinati impieghi soltanto i residenti e soltanto i residenti possono esercitare la professione di medico in regime convenzionale;

che giungono notizie su una gestione discrezionale delle iscrizioni anagrafiche per cui alcuni debbono penare per ottenere una residenza ad altri generalmente concessa in assenza di presupposti;

che, in particolare, risulterebbe residente a Campione l'allenatore della Roma Capello, notoriamente dimorante in altra città;

che risultano ancora residente a Campione, benchè trasferiti in altra sede di servizio, una serie di dipendenti pubblici che mantengono la residenza per beneficiare in futuro del cambio fiscale agevolato parziale nelle pensioni;

che risulterebbe che lo stesso sindaco e suoi familiari abbiano residenza nella cittadina mentre abitano a Legnano in una villetta;

che appare anomalo l'incremento del 50 per cento del totale della popolazione residente e iscritta all'AIRE nell'arco di tempo dal 30 giugno 1994 al 31 dicembre 1999 con un tasso di natalità non dissimile dal resto della regione Lombardia;

che, qualora sia vero che molti residenti campionesi sono costretti a cercare casa in Canton Ticino per mancanza di alloggi, la crescita dei residenti campionesi può derivare soltanto da iscrizioni fittizie con un sorprendente numero di abitanti nello stesso alloggio;

che la regolarità dei registri anagrafici e la trasparenza dei criteri di iscrizione e cancellazione è il primo dovere di un'amministrazione comunale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se al Ministro o al prefetto di Como siano giunte segnalazioni sulle registrazioni anagrafiche e quali iniziative siano state assunte;

se in relazione al regime fiscale e di assistenza sanitaria non sia necessario un coordinamento ministeriale affinchè i benefici spettino soltanto agli effettivi residenti e iscritti AIRE già residenti;

se i criteri di concessione della residenza siano in linea con la legge ed alterino le stesse liste degli elettori.

(4-19517)

(7 giugno 2000)

Risposta. – In merito alle problematiche rappresentate, relative ad alcune anomalie riscontrate nella gestione dell'anagrafe da parte del comune di Campione d'Italia, si rende noto che, con decreto n. 817/Gab in data 2 giugno 2000, il prefetto di Como ha provveduto a disporre l'effettuazione di una ispezione presso il comune predetto, da parte di una commissione appositamente costituita, al fine di accertare il regolare funzionamento dei servizi di competenza statale ed acquisire informazioni inerenti altri servizi di carattere generale, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Lavagnini

(14 settembre 2000)

BEVILACQUA, VALENTINO, MEDURI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia d'interventi a favore dei giovani inoccupati nel Mezzogiorno, all'articolo 1 prevede l'attuazione da parte del Ministero del lavoro, sentite le regioni e le province interessate, di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno e in altre aree in esso specificate;

che il piano ha interessato giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni, stabilendo la durata dell'impegno per 12 mesi;

che l'impegno dei giovani nei lavori di pubblica utilità non prevedeva la cancellazione dalle liste di collocamento e la instaurazione di alcun rapporto di lavoro di tipo subordinato;

che il successivo decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, prevede la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma

dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (includendo in tale espressione anche i lavori di pubblica utilità miranti alla creazione di nuova occupazione), senza tuttavia modificare il decreto legislativo n. 280 del 1997 citato (recante il piano straordinario); per tale ragione i lavori di pubblica utilità si trovano ad essere regolati da due discipline parallele;

che in data 16 dicembre 1999 è stato presentato al Governo un ordine del giorno per la concessione di un contributo straordinario di 30 milioni di lire alla regione Calabria da destinare al finanziamento dei lavori socialmente utili; più precisamente scopo dell'ordine del giorno era il finanziamento di una proroga per consentire alla regione di cofinanziare, con i fondi del POR 2000-2006, l'attivazione e le prime fasi dello *start-up* delle società miste degli ex lavoratori di pubblica utilità con progetti scadenti il 15 dicembre 1999 e di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997;

che l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo nella stessa data;

che la commissione regionale per l'impiego, con delibera n. 553 del 20 dicembre 1999, ha comunicato la proroga fino al 31 aprile 2000 dei progetti per lavori di pubblica utilità, specificando che essa riguarda esclusivamente progetti per lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997 e lavoratori che abbiano maturato una permanenza nei progetti di almeno 12 mesi alla data del 31 dicembre 1999;

che, a titolo di esempio, allo stato attuale, nei 42 comuni che formano il comprensorio della Locride (da Palizzi a Monasterace), in provincia di Reggio Calabria, sono coinvolti circa 1.500 giovani in progetti per lavori di pubblica utilità istituiti con il decreto n. 280 del 1997 e scadenti nel 2000;

che i comuni interessati, alla luce dei risultati emersi nel corso dei progetti e nelle riunioni svolte, sia con gli altri comuni sia con i lavoratori interessati, hanno evidenziato che non sono state costituite le cooperative a rete, che i giovani non hanno usufruito della prevista assistenza e formazione necessaria per l'attivazione e lo *start-up* delle cooperative, che i comuni hanno situazioni differenziate per ciò che riguarda le disponibilità finanziarie e i bisogni, che solo in relazione alle reali disponibilità finanziarie e ai bisogni sarebbe possibile esternalizzare servizi tariffabili e non, che il POR Calabria 2000-2006 prevede misure che riguardano investimenti (in settori come il *no profit* o dei beni culturali e ambientali) con notevoli ricadute occupazionali, in particolare per la nuova imprenditorialità;

che la disoccupazione in Calabria raggiunge i valori del 29 per cento sul totale della forza lavoro e del 72 per cento sulla popolazione giovanile (dati Istat);

che nella Locride, zona particolarmente depressa, sono circa 1.500 i giovani impiegati in progetti per lavori di pubblica utilità e che analoghe situazioni si registrano nel resto della Calabria;

che i suddetti progetti prevedono date di scadenze ormai prossime, fissate per il mese di febbraio 2000;

che le società previste dai progetti finanziati *ex* decreto legislativo n. 280 del 1997 non sono state attivate per le numerose difficoltà emerse nel corso dello svolgimento dei progetti e dovute, in gran parte, al carattere innovativo degli stessi,

gli interroganti chiedono di sapere se, al fine di evitare l'aggravamento della disoccupazione esistente di permettere l'avvio di attività imprenditoriali autonome, anche in vista della programmazione regionale, non si ritenga di assumere iniziative per la concessione di una proroga dei termini di scadenza di tutti i progetti per lavori di pubblica utilità istituiti con il decreto legislativo n. 280 del 1997.

(4-17854)

(20 gennaio 2000)

Risposta. – Per quanto concerne i progetti di lavori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo n. 280 del 1997, la direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria ha comunicato che la competente commissione regionale per l'impiego ha approvato, in data 16 febbraio 1998, complessivamente 318 progetti, suddivisi nelle cinque province della regione, per un totale di 5206 lavoratori. La durata dei predetti lavori era stata inizialmente fissata a 9 mesi e 15 giorni per ciascun progetto, in considerazione della insufficienza dei fondi. Successivamente, in virtù di una integrazione economica, la predetta commissione ha autorizzato la prosecuzione dei lavori fino al completamento dei 12 mesi. Dei 318 progetti approvati 6 (che avrebbero dovuto impegnare 55 lavoratori) sono decaduti per il mancato avvio delle relative attività da parte degli enti gestori.

Per quanto riguarda i lavori socialmente utili, di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, la commissione regionale per l'impiego ha approvato negli anni 1998-99 oltre 700 progetti per ciascun anno, fra locali e interregionali, che prevedono l'utilizzazione di circa 12.000 lavoratori. I predetti progetti, però, riguardano solo la prosecuzione di precedenti lavori e sono stati approvati esclusivamente per soggetti destinatari del regime transitorio, di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo, così come integrato dalla legge n. 144 del 1999, cioè per i lavoratori che hanno una permanenza nei progetti per lavori socialmente utili di oltre 12 mesi. Per la maggior parte, i progetti prevedono un obiettivo di carattere straordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo n. 468 del 1997, i restanti progetti sono inerenti ai lavori di pubblica utilità di cui alla lettera *a)* dello stesso articolo.

I progetti di pubblica utilità previsti dal decreto legislativo n. 280 del 1997 devono essere differenziati da quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 468 del 1997, essendo diverse le normative di riferimento sia per ciò che concerne l'ambito territoriale di applicazione che per quanto riguarda la disciplina dei requisiti

soggettivi di accesso, richiesti per la partecipazione ai progetti, nonché in relazione alle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli stessi.

Si deve segnalare, poi, che l'articolo 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999 consente di prorogare soltanto i progetti di lavori socialmente utili approvati ai sensi del decreto legislativo n. 468 del 1997, che utilizzino soggetti appartenenti al cosiddetto «regime transitorio», di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, ma non anche i progetti di lavori di pubblica utilità approvati ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 1997. Stante la cogenza delle rispettive normative e la loro non assimilabilità, non appare possibile applicare in via analogica la disciplina del citato articolo 45, comma 6, anche alle fattispecie progettuali previste dal decreto legislativo n. 280 del 1997, per l'attuazione del piano straordinario, e ciò, come accennato, anche e soprattutto sotto il profilo delle risorse finanziarie preordinate all'attivazione delle due tipologie progettuali.

È necessario citare, inoltre, il recente decreto legislativo n. 81 del 2000, il quale conferma l'indirizzo sopra esposto poiché esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni, di cui al decreto citato, in favore dei soggetti impegnati in progetti di lavori di pubblica utilità, approvati ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 1997.

Si deve precisare, infine, che nel caso regionalmente rimangano inutilizzate le risorse del Fondo per l'occupazione, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili, dette disponibilità potranno essere destinate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999, sulla base di apposite convenzioni stipulate con questo Ministero, alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego. Queste ultime come tali non riguardano esclusivamente i lavoratori socialmente utili cosiddette «transitori» ma sono destinate ad una più ampia platea di soggetti tra i quali possono ricomprendersi anche i giovani impegnati in esperienze lavorative nei settori dei servizi alla persona, salvaguardia e cura del territorio e dell'ambiente, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, nonché della riqualificazione dello spazio urbano e nell'ambito dei beni culturali.

A tal proposito si precisa che ai sensi della predetta legge n. 144 del 1999, articolo 45, comma 6, è stata stipulata in data 29 febbraio 2000 un'apposita convenzione fra questo Ministero e la regione Calabria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(12 settembre 2000)

BOCO. – *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il signor Alfonso Laudato è deceduto presso il I istituto di clinica chirurgica del Policlinico «Umberto I» di Roma, in seguito a circostanze piuttosto nebulose;

che il 17 gennaio 1997 il signor Alfonso Laudato a seguito di un generale stato di malore si era recato presso la II clinica chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma, e, dopo una serie di accertamenti, gli era stata diagnosticata «una probabile calcolosi della colecisti», pertanto era stato ricoverato nella I clinica chirurgica del Policlinico Umberto I con una nuova diagnosi: appendicite da operare con urgenza;

che, al momento dell'intervento chirurgico avvenuto il 18 gennaio 1997, la diagnosi definitiva era di appendicite in peritonite flemmonosa che veniva asportata ed inviata all'analisi istologica; la terapia consigliata consisteva in «pulizia della ferita con lavaggi antibiotici a spot e assunzione di antibiotico orale»;

che il decorso post-operatorio sembrava regolare fino al giorno in cui cominciarono a comparire tracce fecaloidi dal dreno della ferita; l'ecografia, il clisma opaco e fistolografia in quell'occasione evidenziavano la presenza di una fistola aperta all'interno e all'esterno;

che qualche giorno dopo non risultava esserci più fuoriuscita di materiale organico e fecaloide e, effettuata l'ecografia, la fistola risultava chiusa all'interno e aperta all'esterno; quindi, i medici curanti, in data 7 marzo 1997, dimettevano il paziente senza nessuna specifica terapia, da come si evince dal foglio di dimissione e fissavano solo due appuntamenti per effettuare la medicazione (il 10 marzo 1997) e per una visita di controllo (il 28 marzo 1997);

che dalla visita di controllo del 28 marzo 1997 il medico evidenziava nuovamente la presenza di materiale organico e fecaloide ed effettuava un'altra ecografia dalla quale emergeva che la fistola era di nuovo aperta ed inoltre risultava «la presenza di n. 2 raccolte di feci nell'addome: la prima sul fianco destro e la seconda sul fondo dell'addome (vescica)»; tra l'altro, da qualche giorno il paziente aveva anche la febbre; nonostante ciò i medici avevano ordinato al paziente solo il digiuno da cibi solidi e l'assunzione di succo di carne completato da un integratore alimentare (Ensure);

che in data 30 marzo 1997 il paziente accusava il solito stato di malessere con temperatura corporea a 39,6ºC; avvisato lo *staff* medico il paziente veniva ricoverato nuovamente il 1º aprile 1997 presso la stessa clinica chirurgica; lo *staff* decideva di curare la fistola mettendo a riposo l'intestino con alimentazione parentale; la situazione nei giorni seguenti non migliorava affatto con conseguente debilitazione del paziente;

che in data 23 aprile 1997 il dottor Piat rioperava il paziente a seguito di una diagnosi di un diverticolo perforato infiammato ed infettato sul lato sinistro dell'intestino; ma il decorso post-operatorio denotava febbre alta, vomito e diarrea così giustificata dai medici: «febbre alta dovuta all'intervento, vomito dovuto alla seconda anestesia in tre mesi o al sondino nasale posto in maniera errata, diarrea dovuta ad un normale decorso dell'alimentazione parenterale»; ma nonostante l'eliminazione del sondino nasale la situazione generale non migliorava affatto e il paziente ogni giorno di più si debilitava fisicamente; le analisi di emocul-

tura non evidenziavano nessuna infezione, ma le analisi del sangue iniziavano ad evidenziare una forte leucopenia (globuli bianchi minori di 1000) ed un abbassamento dell'emocromo; dapprima si parlò di leucemia (puntato midollare), poi di una forte infezione intestinale;

che a seguito di queste vicende, in data 6 maggio 1997, il paziente è deceduto; il paziente, nato a Roma il 18 febbraio 1957, quindi era stato ricoverato per uno dei tanti casi di appendicite ed è morto molto probabilmente per un'infezione contratta in seguito alle cure ricevute al policlinico di Roma;

che il 7 maggio 1997 il fratello del signor Alfonso si è recato al commissariato di polizia di Stato per denunciare il caso; il giorno dopo la procura della Repubblica di Roma ha aperto un'indagine sull'incomprensibile decesso;

che i familiari non hanno mai potuto prendere visione delle cartelle cliniche in quanto al momento della richiesta erano già state sequestrate dalla procura e inviate ai consulenti medico-legali del sostituto procuratore dottor Attilio Pisani;

che i consulenti medico-legali non hanno esitato a sollevare perplessità in ordine all'evento denunciato, anche se non hanno riscontrato elementi di colpa professionale medica nel comportamento dei sanitari;

che il caso presenta inquietanti analogie con le cause che hanno portato al sequestro del Policlinico, ma il pubblico ministero dottor Attilio Pisani in data 17 marzo 1997 ha deciso di disporre l'archiviazione del procedimento,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo in merito alla vicenda;

se non si ritenga di dover attivare delle indagini sul caso alla luce dei dettagliati episodi sopra riportati che mostrano inquietanti analogie con le cause che hanno portato al sequestro del Policlinico;

per quali motivi i familiari hanno potuto visionare le cartelle cliniche solo al momento dell'archiviazione del procedimento.

(4-11919)

(16 luglio 1998)

Risposta. – Si risponde all'atto ispettivo in esame sulla base degli indispensabili elementi di risposta finalmente pervenuti dall'assessorato alla salvaguardia e cura della salute della regione Lazio per il tramite del locale commissariato del Governo.

Il signor Afonso Laudato venne ricoverato nel reparto della I divisione di patologia chirurgica in data 18 gennaio 1997, proveniente dalla II clinica chirurgica ove era stato ricoverato d'urgenza il giorno precedente.

Al momento del ricovero il paziente accusava dolori in corrispondenza dei quadranti inferiori dell'addome: l'esame obiettivo dell'addome risvegliava, alla palpazione, dolori in corrispondenza della fossa iliaca

destra ed alla auscultazione evidenziava una peristalsi torpida; l'emocromo mostrava 16.700 globuli bianchi.

Si decideva di procedere ad intervento chirurgico d'urgenza: alla laparatomia transrettale destra era evidente un quadro di peritonite circoscritta che interessava l'epiploon, il mesentere, il cieco e le ultime anse ileali.

Era presente un'appendicite flemmonosa con ascesso para-appendicolare, che rendeva necessaria l'appendicectomia con affondamento del moncone appendicolare in duplice strato: si procedeva, altresì, a drenaggio della cavità ascessuale.

Venivano quindi posizionati due tubi di drenaggio, uno nella doccia parietocolica destra ed un altro in corrispondenza della cavità ascessuale. L'esame istopatologico dell'appendice evidenziava un quadro di appendicite acuta flemmonosa con sierosite consensuale, mentre il tessuto della cavità ascessuale prelevato per esame istologico mostrava un quadro di peritonite sierofibrosa.

Il decorso post-operatorio è stato regolare fino alla settima giornata post-operatoria quando dal drenaggio, situato nella cavità ascessuale in prossimità dell'affondamento appendicolare, fuoriuscivano pochi centimetri cubici di liquido fecaloide: le condizioni del paziente erano peraltro discrete, l'addome trattabile, la peristalsi presente e l'alvo aperto a feci e gas.

Una fistolografia, eseguita il 19 febbraio 1997, mostrava in addome uno spandimento del mezzo di contrasto di modica entità.

Una ecografia, eseguita il 3 marzo 1997, non evidenziava liquido libero endoaddominale nè raccolte saccate.

La quantità di materiale fecaloide che usciva dal drenaggio progressivamente si riduceva fino a scomparire, mentre persisteva modica secrezione di liquido sieroso dalla ferita.

Il 7 marzo 1997 il paziente veniva dimesso con opportuna terapia dietetica e successivamente veniva medicato ambulatoriamente.

Per la comparsa di febbre e di modica fuoriuscita di liquido scuro dalla ferita chirurgica il paziente veniva nuovamente ricoverato in data 1° aprile 1997.

Al momento del ricovero le condizioni generali erano discrete: in corrispondenza della cicatrice chirurgica era possibile individuare un tramite fistoloso dal quale si aveva la fuoriuscita di circa 20 centimetri cubici di liquido corpuscolato; pertanto veniva posizionato un tubo di drenaggio.

Durante il ricovero venivano eseguiti un clisma opaco che non evidenziava apprezzabili tramiti fistolosi intestinali e una ecografia addominale che non metteva in evidenza nulla di patologico.

Nei giorni successivi si poteva rilevare la fuoriuscita di aria e feci dalla ferita.

Tale fistola, nonostante si fosse provveduto a mettere a riposo l'intestino con NTP, non tendeva a chiudersi e pertanto si procedeva a reintervento chirurgico (relaparotomia mediana) in data 23 aprile 1997.

Nella fossa iliaca di destra, sede della fistola cutanea, era presente un conglomerato flogistico cronicizzato che coinvolgeva il cieco, la pregressa sede di appendicectomia, l'ultima porzione dell'ileo e l'ansa del sigma.

Si procedeva quindi a mobilizzazione della zona distaccandola dalla parete addominale: risultava evidente che la fistola cutanea corrispondeva ad una formazione diverticolare dell'ansa del sigma e si eseguiva la resezione alla base della formazione diverticolare e la sutura della colotomia in duplice strato e si posizionava drenaggio tubulare.

Nel corso della quarta giornata post-operatoria è comparsa intensa diarrea (6 scariche giornaliere), che è andata progressivamente accentuandosi (12 scariche giornaliere), è insorta febbre elevata remittente con puntate a 39-40 C° ed inoltre, all'emocromo, si manifestava un calo delle piastrine (71.000), dei globuli bianchi (2.600) e dell'emoglobina (8 grammi per cento).

Il giorno 30 aprile 1997 (settima giornata postoperatoria), perdurando la diarrea anche se in forma ridotta (due scariche al giorno) e presentandosi un ulteriore calo dei globuli bianchi (1.300) e delle piastrine (54.000), veniva richiesta consulenza ematologica e consulenza gastroenterologica.

Il consulente ematologo consigliava l'esecuzione di puntato midollare, mentre il gastroenterologo consigliava emocoltura e coprocoltura.

Il puntato midollare dava esito a un agoaspirato con scarsa cellularità e pertanto il consulente ematologo consigliava l'esecuzione di un nuovo puntato midollare che veniva eseguito il 2 maggio 1997.

Le varie emocolture e coprocolture eseguite davano esito negativo.

Le ecografie addominali effettuate e la TAC dell'addome e della pelvi, eseguita il 2 maggio 1997, non mostravano versamenti liberi o saccati endoaddominali; anzi la TAC dimostrava una distensione del colon.

Ripetute radiologie dirette dell'addome non mostravano area libera endoaddominale né grossolani livelli idroaerei.

Il consulente infettivologo consultato ipotizzava un megacolon tossico da «clostridium difficile» e consigliava «una nuova coprocoltura con ricerca specifica del clostridium difficile» che, eseguita, dava esito negativo.

Intanto la pancitopenia progressivamente si aggravava fino a raggiungere valori di globuli bianchi di 800, piastrine di 12.000 e emoglobina di 7,6 grammi per cento.

Nonostante le terapie antibiotiche consigliate dai consulenti medici la febbre persisteva ed il 6 maggio 1997 il paziente decedeva.

Il riscontro autoptico non è stato espletato perché la salma veniva richiesta dai familiari.

In merito ai fatti ora esposti, la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma ha instaurato un procedimento per il quale, in data 17 marzo 1998, è stata avanzata richiesta di archiviazione, atteso che i consulenti medico-legali nominati non avevano evidenziato

la sussistenza di condotte censurabili sotto il profilo della colpa professionale.

Il successivo 10 aprile il giudice per le indagini preliminari, in accoglimento della richiesta avanzata, disponeva l'archiviazione del procedimento, facendo proprie le argomentazioni del pubblico ministero richiedente.

La stessa procura ha riferito che la richiesta delle parti offese, volta ad ottenere il rilascio di copia della perizia e della cartella clinica, è stata avanzata in data 12 marzo 1998 ed autorizzata dalla procura il successivo 17 marzo.

Il Ministro della sanità

VERONESI

(15 settembre 2000)

BONATESTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'epidemia di influenza che circola in tutta Europa in Italia ha già colpito migliaia di persone, causando gravi conseguenze per la slaute dei soggetti più deboli, le persone anziane e gli immunodepressi, per i quali una influenza a volte vuol dire rischiare la vita;

che numerosi sono stati i ricoveri in ospedale e numerosi se ne prevedono nel prossimo futuro dal momento che l'epidemia sta scendendo dal Nord verso il Centro-Sud;

che, secondo quanto dichiarato dal professor Ferdinando Aiuti, immunologo di fama internazionale dell'Università La Sapienza di Roma, esiste in commercio un farmaco specifico autorizzato in tutta Europa, lo zanamavir, in grado, se somministrato entro quarantotto ore dall'insorgenza dei sintomi, di dimezzare gli effetti del virus, le complicanze e la durata della malattia;

che tale farmaco è escluso dall'elenco delle medicine sovvenzionate né è rimborsabile in alcun modo e una confezione costa al consumatore 54.000 lire,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, considerato il vasto propagarsi della malattia e il fatto che il costo giornaliero di un ricovero ammonta per lo Stato intorno alle 800.000 lire, non ritenga opportuno adottare con urgenza tutti i provvedimenti necessari affinché il farmaco *de quo* sia inserito immediatamente fra quelli somministrabili a titolo gratuito o che comunque si preveda la possibilità di ottenerne il rimborso dalla ASL, previa presentazione di ricetta medica.

(4-19630)

(14 giugno 2000)

RISPOSTA. – In risposta ai quesiti contenuti nell'atto ispettivo in esame, occorre precisare che la specialità medicinale «Zanamivir» è stata collocata nella fascia della non rimborsabilità (classe C) su richiesta della stessa azienda titolare del farmaco.

Come viene correttamente riportato dal produttore nel foglietto illustrativo che accompagna il prodotto in questione, a causa della limitatezza degli studi condotti, non è stata finora dimostrata l'efficacia del medicinale «Zanamivir» in categorie di pazienti potenzialmente a rischio di complicanze maggiori in corso di influenza, vale a dire «i soggetti più deboli, le persone anziane e gli immunodepressi», giustamente individuati nell'interrogazione come i più a rischio.

Per questi pazienti, e per altri soggetti (addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, personale di assistenza e familiari di soggetti ad alto rischio), il Servizio sanitario nazionale fornisce già, gratuitamente, la vaccinazione antinfluenzale, che resta il mezzo migliore, in termini di efficacia, per prevenire tale evento indesiderato e le sue complicanze.

L'efficacia e la tollerabilità del farmaco non sono state neppure valutate nei bambini al di sotto dei 12 anni; per tale motivo esso è sconsigliato per questo gruppo di soggetti, così come non deve essere somministrato in gravidanza né è raccomandato nelle madri che allattano al seno.

Nelle altre categorie di pazienti i risultati di efficacia dimostrano che il medicinale «Zanamivir» riduce mediamente la durata dei sintomi dell'influenza di 1,5 giorni, purché il farmaco sia assunto il più presto possibile o, comunque, entro 48 ore dall'insorgenza dei sintomi.

Per quanto riguarda la sicurezza del medicinale «Zanamivir», si segnala che nel corso del suo impiego su vasta scala vi sono state segnalazioni di eventi avversi, anche gravi, tanto da indurre il produttore ad inviare ai medici italiani (ma la stessa cosa è avvenuta negli altri paesi dell'Unione europea, negli Stati Uniti e Canada) una lettera «Dear Doctor».

Di essa si riportano alcuni passi importanti.

«Durante questa stagione influenzale sono stati riportati eventi avversi in associazione con l'uso di "Relenza" inclusi broncospasmo e/o peggioramento della funzione respiratoria, alcuni dei quali sono stati gravi. Tali eventi sono stati riportati raramente in pazienti con preesistenti malattie respiratorie (asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva) e, molto raramente, anche in pazienti senza preesistenti malattie respiratorie.

I pazienti che hanno presentato eventi avversi, quali broncospasmo o peggioramento della funzionalità respiratoria, devono interrompere l'impiego di "Relenza" e richiedere immediatamente il consiglio del medico.

I pazienti con asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva devono essere informati del potenziale rischio di broncospasmo quando usano

"Relenza" e deve essere consigliato loro di avere a disposizione un broncodilatatore a rapida insorgenza d'azione. I pazienti in terapia di mantenimento con broncodilatatori devono essere avverti di usare il loro broncodilatatore prima di assumere "Relenza"».

Si fa presente, infine, che il National Institute for Clinical Excellence (NICE), organo di valutazione inglese del NHS, ha raccomandato ai medici britannici di non prescrivere «Zanamivir» fino a quando non saranno a disposizione evidenze dei benefici che esso può apportare, soprattutto nei soggetti più deboli e a più alto rischio di complicanze.

Il Ministro della sanità
VERONESI

(15 settembre 2000)

BOSI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che gli insegnanti di religione cattolica, nonostante la professionalità e l'impegno profuso nella realizzazione degli obiettivi formativi degli alunni, risultano a tutt'oggi privi del riconoscimento giuridico;

che senza l'insegnanamento della religione gli alunni rimarrebbero privi della conoscenza del fenomeno religioso, con grave pregiudizio per la formazione di quelle attitudini alla tolleranza richieste dalla nostra società multietnica;

che nonostante le numerose proposte di legge presentate dalle varie rappresentanze politiche in Parlamento gli insegnanti di religione non riescono a godere di un loro stato giuridico;

che appare incomprensibile all'interrogante il fatto che i docenti di religione cattolica non debbano essere posti sullo stesso piano di tutti gli altri docenti, anche sulla scorta degli accordi contenuti nel Concordato,

si chiede di sapere:

quali siano i reali intendimenti del Governo in merito all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del nostro paese;

se non si ritenga necessario ed urgente stabilire lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica al fine di ridare equità di riconoscimento al loro insegnamento.

(4-18508)

(8 marzo 2000)

CAMBER. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che gli insegnanti di religione cattolica, nonostante la professionalità e l'impegno profuso nella realizzazione degli obiettivi formativi degli alunni, risultano a tutt'oggi privi del riconoscimento giuridico;

che per supplire a tale carenza normativa sono state presentate in Parlamento numerose proposte di legge di varie rappresentanze politiche;

che nonostante l'importanza e l'attualità dell'argomento l'*iter* di queste proposte di legge è molto lento, con la conseguenza che gli insegnanti di religione non riescono a godere di un loro stato giuridico;

che appare incomprensibile il fatto che i docenti di religione cattolica non debbano essere posti sullo stesso piano di tutti gli altri docenti, anche sulla scorta degli accordi contenuti nel Concordato,

si chiede di sapere:

quali siano i reali intendimenti del Governo in merito all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del nostro paese;

se non si ritenga necessario ed urgente stabilire lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica al fine di ridare equità di riconoscimento al loro insegnamento.

(4-18569)

(14 marzo 2000)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che durante l'estate la presenza degli insegnanti della religione cattolica nella scuola è stata definita da autorevoli fonti di tipo catechistico;

che questa esternazione ha dato luogo ad ampi dibattiti;

che l'opinione pubblica, in modo unanime, si è schierata a favore di un sapere scolastico come l'insegnamento della religione cattolica che contribuisce a salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale e religioso italiano ed europeo;

che con la revisione concordataria del 1985 è stato definito dalla Repubblica italiana e dalla Santa Sede un insegnamento della religione cattolica non più catechistico ma culturale; infatti l'accordo madamense del 1985 ha riconosciuto il valore della cultura religiosa ed ha confermato che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano; l'insegnamento della religione cattolica è quindi già un sapere culturale e un sapere scolastico;

che l'insegnamento della religione cattolica è svolto da docenti di religione qualificati con un titolo accademico specifico che li abilita a tale insegnamento; la loro preparazione è a livello universitario e i loro titoli sono riconosciuti come diploma universitario e laurea dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che grazie ai docenti di religione nella scuola italiana gli studenti possono conoscere la storia e i valori del cristianesimo di confessione cattolica, ortodossa e protestante (confessioni cristiane) e le altre religioni (ad esempio ebraismo, islamismo, induismo, buddismo); tali conoscenze sono sempre proposte nel contesto degli altri saperi scolastici e del patrimonio culturale, civile e religioso italiano, europeo e mondiale,

ma va ancora ribadito che senza i docenti di religione gli alunni rimarrebbero nell'ignoranza totale del fenomeno religioso;

che i docenti di religione come gli altri docenti prestano un servizio statale con tutti i diritti e doveri degli altri colleghi, però lo Stato non riconosce loro lo stato giuridico, e questo costituisce una anomalia e un paradosso in quanto lo Stato non riconosce ai suoi dipendenti (come i docenti di religione) il diritto al loro *status* e alla professione che esercitano a nome dello Stato e per il bene dei cittadini; a questo proposito la Commissione istruzione del Senato ha approvato il testo base di discussione sullo stato giuridico dei docenti di religione; si augura che questo sia l'inizio di un *iter* parlamentare – da valutare indipendentemente dal problema della parità scolastica – che si concluda in tempi credibili con l'auspicato riconoscimento dello stato giuridico ai docenti di religione;

che a scuola i docenti di religione non insegnano soltanto religione cattolica, perchè non è possibile farlo senza dialogare con i credenti delle altre religioni e senza riconoscere a tutti il diritto e la libertà di coscienza di esprimere e confrontare le loro convinzioni e le loro interpretazioni culturali e religiose della vita; infatti i docenti di religione valutano la qualità e il livello di conoscenze, capacità e competenze di ogni studente in merito ai programmi di religione; la loro valutazione, insieme a quella degli altri colleghi, concorre alla definizione degli esiti scolastici e formativi di ogni studente,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per chiarire definitivamente il ruolo degli insegnanti della religione cattolica nella scuola, riconoscendo loro il merito di contribuire, insieme agli altri saperi scolastici, all'educazione ed alla formazione di valori che segnano la nostra storia europea e mondiale.

(4-16408)

(23 settembre 1999

Risposta. (*) – Si risponde alle interrogazione parlamentari indicate in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministero condivide le considerazioni formulate circa l'esigenza che sia concluso in tempi rapidi l'*iter* parlamentare del disegno di legge recante norme sullo *status* giuridico dei docenti di religione già approvato dal Senato della Repubblica e trasmesso alla Camera dei deputati il 20 luglio 2000.

Detto provvedimento prevede per l'insegnamento della religione cattolica l'istituzione di appositi ruoli e per gli insegnanti che accedono ai ruoli il trattamento giuridico ed economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e delle contrattazioni collettive per quanto compatibili.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Com'è noto, infatti, bisogna tener conto di alcuni aspetti specifici – concernenti le modalità di reclutamento di tale personale che prevedono l'intervento dell'ordinario diocesano – che, essendo stati definiti in sede di attuazione della norma concordataria, non possono essere modificati unilateralmente dallo Stato italiano.

Quanto poi alla riconfigurazione dell'insegnamento della religione cattolica nel contesto della riforma scolastica, si fa presente che la Conferenza episcopale italiana ha presentato, per gli anni scolastici 1998-1999 e 1999-2000, un progetto di sperimentazione denominato «Sperimentazioni nazionali biennali sui programmi di religione cattolica» che nasce dalla rilettura dei programmi di religione cattolica operato dal settore IRC della conferenza medesima.

I risultati di questo lavoro stanno alla base della sperimentazione che intende per l'appunto riconfigurare l'insegnamento nel contesto delle riforma in atto.

Detto progetto, assunto da questo Ministero nell'ambito del tavolo di confronto aperto con la CEI, è assistito e monitorato da un osservatorio composto da membri designati da questo Ministero nel quadro normativo delineato dal Concordato e dall'Intesa.

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO

(11 settembre 2000)

CAMBER. – *Ai Ministri delle finanze, dei trasporti e della navigazione, degli affari esteri e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che con riferimento all'autoporto di Fernetti (Trieste) al confine fra Italia e Slovenia dovrebbe applicarsi il decreto ministeriale n. 256 del 1994 del Ministero delle finanze in forza del quale tutti i controlli (di carattere documentale) sulle merci in esportazione debbono afferire alle sole dogane cui competono specificamente la verifica dei documenti per le operazioni in uscita oltre alla apposizione del regolare correlato timbro;

che la Guardia di finanza, contrariamente all'assunto del citato decreto ministeriale, continua ad operare un distinto ed autonomo riscontro con apposizione di correlato timbro, così operando in osservanza della normativa anteriore alla vigenza del decreto ministeriale n. 256 del 1994;

che il Ministero delle finanze, con propria circolare datata 2 dicembre 1997, ha esplicitamente ribadito le innovazioni apportate dal cennato decreto ministeriale n. 256 del 1994;

che le disposizioni scaturenti dal decreto ministeriale n. 256 del 1994 sono applicabili in Italia solo in tre realtà confinarie terrestri tra cui a Chiasso, al confine tra Svizzera e Italia, e, a Chiasso, la Guardia di finanza si è adeguata al decreto ministeriale n. 256 del 1994 sia operativamente sia emettendo specifica disposizione di servizio;

che di contro nella realtà autoportuale di Fernetti e di Gorizia la Guardia di finanza continua ad operare senza osservare le disposizioni scaturenti dal decreto ministeriale n. 256 del 1994 giungendo ad emanare disposizioni per iscritto ribadenti in sostanza la vigenza della precedente normativa e comportandosi di conseguenza;

che quanto esposto può apparire semplicemente alla stregua di diverse interpretazioni o applicazioni della normativa in materia; purtroppo, invece, nella realtà operativa giornaliera dell'autoporto di Fernetti, il doppio controllo esercitato distintamente dalle dogane e dalla Guardia di finanza (e correlata doppia apposizione di timbri) comporta per ogni camion in transito una perdita media di 3 milioni e che, laddove si consideri un passaggio medio giornaliero di circa 400-500 camion, tale prassi finisce col determinare ritardi giornalieri dell'ordine di 8-10 ore col risultato di enormi «code» di mezzi in attesa, così sostanziandosi quella situazione di inutile danno che la semplificazione delle procedure imposta dal decreto ministeriale n. 259 del 1994 e dalla circolare ministeriale n. 212 del 1997 e applicata a Chiasso dalla Guardia di finanza con apposite disposizioni di servizio tendeva ad evitare, e a Chiasso ha evitato;

che ulteriore elemento di valutazione è rappresentato dall'accordo bilaterale Italia-Slovenia datato 21 maggio 1998, accordo ampiamente pubblicizzato trattandosi, in materia doganale, di un fatto profondamente innovativo e soprattutto unico nel suo genere in Italia in relazione ai rapporti con i paesi terzi; causa il comportamento della Guardia di finanza (doppio timbro e quant'altro sopra esposto) l'accordo bilaterale fra Italia e Slovenia è rimasto inattuato a due anni dalla sua entrata in vigore;

che consta che il direttore centrale dei servizi doganali dottor Scippacercola abbia recentemente inviato uno scritto alla direzione compartimentale delle dogane di Trieste dove dava istruzioni specifiche tese a rinviare ulteriormente l'applicazione dell'accordo bilaterale Italia-Slovenia in forza di non meglio precisate riunioni tecniche con la Guardia di finanza, e intanto continua la mancata applicazione dell'accordo bilaterale, continuano gli enormi ritardi causati dalle lunghissime code al valico di Fernetti, continuano a verificarsi danni enormi a carico degli operatori di settore e dell'economia di Trieste,

si chiede di sapere:

quali iniziative (e in quali tempi) si intenda attuare per dare finalmente vigenza (dopo due anni dall'entrata in vigore) all'accordo bilaterale fra Italia e Slovenia;

quali iniziative (e in quali tempi) si intenda attuare per il rispetto del decreto ministeriale n. 256 del 1994 del Ministero delle finanze e della correlata circolare datata 2 dicembre 1997;

quali forme di risarcimento si intenda sostanziare a favore degli operatori interessati e a favore dell'autoporto di Fernetti (e di Gorizia)

per i danni determinati in tutti questi anni dalla mancata applicazione del decreto ministeriale n. 256 del 1994 e dell'accordo bilaterale citati.

(4-18990)

(18 aprile 2000)

Risposta. – In merito alle problematiche sollevate il Dipartimento delle dogane, anche sulla base degli elementi forniti dai dipendenti uffici interessati, ha rilevato che l'attuazione dell'accordo italo-sloveno relativo alla semplificazione e coordinamento delle procedure doganali per il traffico delle merci al confine ha determinato, come confermato dalla direzione compartimentale di Trieste, benefici decisivi per ciò che concerne la fluidità del traffico dei veicoli commerciali, in particolare, presso la struttura confinaria di Gorizia – Nova Gorica.

Relativamente, invece, al confine di Fernetti – Sezana, il predetto Dipartimento ha osservato che nell'ambito dell'accordo locale italo-sloveno è stato previsto che l'eventuale adozione delle procedure presso tale valico sarebbe dovuta avvenire subordinatamente ad un preventivo periodo di rodaggio da effettuarsi presso il suddetto valico Gorizia – Nova Gorica.

La questione è stata più volte oggetto di analisi con le autorità doganali slovene con le quali si sono ricercate tutte le soluzioni idonee a superare obiettive difficoltà dovute alla diversità strutturale del valico di Fernetti rispetto a quello di Gorizia.

Infatti, il primo è diviso dal valico di Sezana da una strada chiusa che costituisce un percorso obbligato da seguire per il trasferimento da una struttura all'altra. Tale struttura comporta la necessità di una particolare attenzione e l'adozione di cautele particolari che hanno richiesto anche interventi di tipo strutturale.

La direzione della circoscrizione doganale di Trieste ha, pertanto, convenuto con le autorità slovene di subordinare l'adozione delle procedure dell'accordo dopo l'ultimazione del nuovo piazzale di Sezana e dopo la realizzazione di un collegamento informatico che consenta di avere immediata notizia dei camion inoltrati da un piazzale all'altro.

Ha rilevato, inoltre, il medesimo Dipartimento che le misure previste dall'accordo locale incidono sulle procedure di entrata nel piazzale di Fernetti e non su quelle di uscita e che su tali procedure di entrata sono già state adottate, d'intesa con il comando provinciale della Guardia di finanza, tutte le misure necessarie per evitare che qualsiasi adempimento venga eseguito con i camion in colonna, riducendo, pertanto, drasticamente i lunghi tempi di attesa registrati in passato.

Da quanto sopra evidenziato risulta, pertanto, del tutto priva di fondamento qualsiasi notizia di presunto rinvio dell'applicazione dell'accordo da parte del direttore centrale dei servizi doganali.

Per quanto concerne, invece, l'applicazione del decreto ministeriale n. 256 del 1994, si premette che l'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, prevede un servizio di riscontro, demandato alla Guardia di finanza. Esso consiste nella verifica esterna dei colli alla rinfusa, dei contenitori o dei veicoli e loro scomparti, al fine di controllare la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano all'uscita degli spazi doganali. Le modalità di attuazione di tale servizio sono disciplinate dal predetto decreto ministeriale.

Sulla base della normativa comunitaria (Regolamento CEE n. 2454 del 1993, che detta le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario istituito con Regolamento CEE n. 2913 del 1992 e di cui in particolare si segnala l'articolo 793 relativamente all'uscita delle merci) e delle disposizioni interne (circolare n. 173/ D del 2 luglio 1998), agli uffici doganali sono attribuiti i compiti, tra gli altri, della vigilanza e del controllo sulle operazioni doganali, nonché il compito di apporre le attestazioni di uscita sui documenti doganali che accompagnano le merci.

Ciò premesso, si rende pur sempre necessario, anche ai sensi della normativa comunitaria, sorvegliare l'effettiva uscita delle merci, oggetto dell'esportazione, dal territorio doganale comunitario anche con il ricorso all'apporto del servizio espletato dai militari dalla Guardia di finanza. Per mitigare gli effetti dei connessi adempimenti formali di registrazione risultano essere già intervenute, in sede locale, intese tra gli uffici doganali e la Guardia di finanza, per anticipare la decisione sull'effettuazione del riscontro e differire la registrazione.

Inoltre, per quanto riguarda l'autoporto di Fernetti, la società di gestione, aderendo ad un progetto elaborato dagli organi locali interessati, di concerto tra loro (circoscrizione di Trieste, dogana di Fernetti, Guardia di finanza ed operatori), ha in via di ultimazione una struttura informatica che consente di collegare la struttura doganale di controllo con quella di uscita, fornendo al militare in servizio di vigilanza o al funzionario doganale le informazioni necessarie per controllare l'uscita delle merci dagli spazi doganali e di apporre il visto di uscita.

Su un piano più generale, sono state intraprese iniziative tra gli organi centrali del Dipartimento delle dogane e del comando generale della Guardia di finanza per un più ampio confronto sulle tematiche concernenti la vigilanza negli spazi doganali ed il servizio di riscontro che portino a privilegiare interventi mirati di controllo in luogo di adempimenti sistematici con carattere prevalentemente formale.

In conclusione, ad avviso del Dipartimento delle dogane, si ha motivo di ritenere che, al riguardo, sia intervenuta una sostanziale convergenza di vedute da cui dovrebbe scaturire l'auspicato miglioramento della fluidità dei traffici.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(21 settembre 2000)

COLLA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, a seguito dell'introduzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, articolo 47, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 507 del 1993 e successive modifiche, il Ministero delle finanze – dipartimento delle entrate – direzione centrale per la fiscalità, con risoluzione n. 94 del 13 aprile 1995 forniva chiarimenti sull'esecuzione del tributo;

che, nonostante le interpretazioni fornite da tale risoluzione, alcuni comuni della provincia di Piacenza, fra i quali Cortemaggiore, hanno provveduto tramite la società concessionaria a richiedere ai rispettivi contribuenti in misura generalizzata ed universale il versamento del tributo per gli anni 1994-1995;

che il comune di Cortemaggiore con delibera della giunta comunale n. 482 del 30 dicembre 1995 nella premessa testuale dichiarava: «Questa amministrazione pur non avendo necessità di incrementare le proprie entrate ha dovuto suo malgrado dare applicazione al disposto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, come successivamente modificato...»;

che il comune di Cortemaggiore con la suddetta delibera di giunta n. 482 del 30 dicembre 1995 e le successive n. 127 del 13 aprile 1996 e n. 272 del 16 agosto 1996, a fronte della somma incassata con l'esazione del tributo di cui sopra, ha approvato un progetto «card versione anni d'argento più integrazioni di altri servizi» con la società Editrend srl (gruppo Millionaire Network di Milano) che consiste nella distribuzione in modo gratuito per la durata di 12 mesi a tutti i nuclei familiari di una carta che dà diritto ad una serie di prestazioni anche di natura non socio-assistenziale,

si chiede di conoscere:

se alla luce della risoluzione n. 94 del 13 aprile 1995 sia da considerarsi legittima l'esenzione dal tributo in maniera universale come avvenuto a Cortemaggiore ed in altri comuni della provincia di Piacenza;

se sia legittima la destinazione dei fondi provenienti dal suddetto tributo come dalle delibere del comune di Cortemaggiore di cui in premessa, anche alla luce del parere espresso dal segretario comunale, come riportato dalla delibera n. 482 del 30 dicembre 1995: «favorevole all'iniziativa di carattere socio-assistenziale circoscritta all'acquisto e distribuzione della carta d'argento per la sola popolazione anziana in quanto conforme all'iniziativa della presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla nota protocollo DAS/1888/1/A/465. L'interrogante nutre alcune perplessità circa l'estensione di tale beneficio a tutti i nuclei familiari esistenti nel comune sia all'interno di essi esistano o meno persone anziane».

(4-03945)

(29 gennaio 1997)

Risposta. – In merito alla problematica sollevata, concernente la tassa dovuta per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, il competente Dipartimento delle entrate ha osservato che i provvedimenti posti in essere dall'amministrazione comunale di Cortemaggiore devono essere ricondotti nell'ambito dei principi dell'autonomia impositiva, che non attribuiscono all'amministrazione finanziaria uno specifico potere di supremazia gerarchica nei confronti degli enti locali; questi infatti possono formare liberamente il proprio convincimento, indipendentemente dall'indirizzo applicativo impartito dal Ministero delle finanze.

Tuttavia, la fattispecie può trovare soluzione in sede giurisdizionale, poiché i contribuenti che ritengano di essere stati lesi nei propri diritti hanno facoltà di ricorrere contro gli atti di accertamento dell'amministrazione locale innanzi al giudice competente.

Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per effetto dell'articolo 3, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la tassa dovuta per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi non trova più applicazione e, ai sensi dell'articolo 6-*quater*, comma 3, della legge 29 novembre 1997, n. 410, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, rientra nell'esclusiva facoltà dell'ente attribuire, con propria deliberazione, effetto retroattivo alla predetta disposizione.

Il medesimo Dipartimento ha infine precisato che la questione della destinazione dei fondi provenienti dalla riscossione del tributo in esame non rientra nella competenza tecnica di questo Ministero, in quanto coinvolge valutazioni che rientrano nella sfera di autonomia degli enti locali.

Il Ministro delle finanze
Del Turco

(17 agosto 2000)

COLLA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il dottor Roberto Martini, già sindaco di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) dal giugno 1993 all'aprile 1997, si trova imputato del reato d'abuso d'ufficio (derubricato in truffa) in quanto avrebbe fatto affidare dalla giunta comunale del tempo un incarico di consulenza ad un ragioniere al fine di riferire in merito al procedimento amministrativo riguardante il progetto della tangenziale sud di Fiorenzuola d'Arda per avviarlo a definitiva soluzione in quanto rimasto irrisolto fin dal 1987;

che l'imputazione si fonda sulla circostanza che il dottor Martini avrebbe agevolato il predetto professionista, di cui è cliente da molti anni, per consentire allo stesso, mediante un incarico da lire 4.000.000, la riduzione di una fidejussione bancaria dallo stesso in precedenza prestata fino alla concorrenza di 120 milioni;

che il professionista incaricato, legittimato a pieno titolo a svolgere il predetto incarico, noto pubblicista in materie amministrative, oltre a far conseguire al comune notevoli e concreti vantaggi finanziari pari a 2.300 milioni ha evidenziato fatti illeciti sulla base di rigorose prove documentali citate in pareri fatti pervenire:

alla procura regionale della Corte dei conti di Bologna con:

protocollo n. 15320 del 1º luglio 1995;
protocollo n. 26830/GdF/ds del 15 novembre 1995;
protocollo n. 8732 del 4 aprile 1996;
protocollo n. 26559 del 12 settembre 1996;
e in data 2 luglio 1998 e 2 febbraio 1999;

alla procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza con:

protocollo n. 26830/GdF/ds del 15 novembre 1995;
protocollo n. 9732 del 4 aprile 1996;
protocollo n. 26559 del 12 febbraio 1996;
e in data 2 luglio 1998 e 2 febbraio 1999;

che nonostante le segnalazioni trasmesse dal dottor Marini alle procure di cui sopra sui gravi illeciti commessi dagli amministratori del tempo in merito alla progettazione della tangenziale sud non risulterebbe allo stato adottato alcun provvedimento;

che per il progetto in questione redatto dagli originari progettisti e giammai utilizzato il comune di Fiorenzuola D'Arda sta sostenendo un costo pari a oltre un miliardo;

che per un secondo progetto redatto da altro professionista illecitamente incaricato dalla giunta municipale di Fiorenzuola nel 1992 l'ANAS dovrebbe sborsare 500 milioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti di cui sopra e se essi rispondano a verità;

quale sia stato l'esito delle segnalazioni di illeciti trasmesse dal dottor Martini alle procure di cui sopra;

se e quali provvedimenti si intenda prendere per il ristoro dei danni che avrebbero provocato, se quanto sopra risponde al vero, gli amministratori locali.

(4-14284)

(25 febbraio 1999)

COLLA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che in data 25 febbraio 1999 è stata avanzata ai Ministri in indirizzo l'interrogazione 4-14284, relativa alla posizione processuale del dottor Roberto Martini, già sindaco del comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) dal giugno 1993 all'aprile 1997, imputato per abuso d'ufficio (derubricato in truffa) in quanto avrebbe fatto affidare alla giunta comu-

nale del tempo un incarico di consulenza ad un professionista di cui egli stesso è cliente;

che il professionista di cui sopra, noto pubblicista in materie amministrative, era pienamente legittimato a svolgere l'incarico affidatogli, incarico durante il quale ha fatto conseguire al comune notevoli vantaggi finanziari per una somma pari a 2.300 milioni, evidenziando inoltre fatti illeciti sulla base di rigorose prove documentali, doverosamente trasmesse alle procure competenti che comunque non risultano avere adottato alcun provvedimento nei confronti degli amministratori del tempo;

che all'interrogazione di cui sopra non è ancora stata fornita risposta alcuna;

che nel corso dell'udienza preliminare del procedimento a carico del dottor Martini, tenutasi il 15 aprile 1999, è stata irritualmente consegnata *brevi manu* al procuratore della Repubblica una memoria da parte del patrono di parte civile indirizzata al giudice per le indagini preliminari quando, l'articolo 121 del codice di procedura penale, prevede invece al primo comma che la presentazione di memorie o richieste scritte avvenga tramite il deposito in cancelleria;

che la predetta memoria non è stata depositata nell'ambito della udienza di cui sopra ma in epoca successiva, quando il difensore del dottor Martini aveva per ben due volte chiesto se oltre alla documentazione prodotta dal patrono di parte civile fosse stata depositata anche una memoria;

che sulla scorta di tale memoria sembra si sia aperto a carico del dottor Martini altro procedimento riguardante non solo l'incarico di cui all'interrogazione 4-14284 ma tutti gli incarichi affidati al professionista in argomento;

che in data 18 maggio 1999 il procuratore della Repubblica di Piacenza ha per la terza volta riformulato il capo di imputazione contestato al dottor Martini riqualificando i fatti sotto l'originaria previsione normativa dell'abuso di ufficio;

che il professionista favorito avrebbe reso il parere di cui al procedimento *contra legem*, su materia che, a giudizio del pubblico ministero, sarebbe riservata agli avvocati,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di dover rispondere, atteso il tempo trascorso, all'interrogazione 4-14284;

se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza dei fatti di cui sopra e se rispondano a verità;

se lo stesso Ministro di grazia e giustizia ritenga rituale l'acquisizione, agli atti del pubblico ministero, delle memorie di parte civile consegnate *brevi manu* e non tramite deposito in cancelleria;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga che l'incriminazione del dottor Martini ai sensi dell'articolo 323 del codice penale, per aver conferito ad un commercialista l'incarico di redigere un parere in materia non di sua competenza senza la conseguente incriminazione del professionista per esercizio abusivo della professione, possa dare l'im-

pressione di una imputazione tesa all'esclusiva reprimenda della condotta dell'ex sindaco più che del suo presunto «favorito».

(4-15565)

(17 giugno 1999)

Risposta. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni indicate in oggetto, atteso che entrambe riguardano la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il dottor Roberto Martini, ex sindaco del comune di Fiorenzuola d'Arda.

Al riguardo il Ministero dei lavori pubblici ha fatto pervenire una nota dell'Ente nazionale per le strade nella quale è riferito che il consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda aveva affidato a diversi professionisti gli incarichi di progettazione e di esecuzione di una indagine geologico-tecnica relativa alla tangenziale sud, prevedendo anche l'onorario da corrispondere. A causa di prescrizioni di altri enti interessati, il progetto originario era stato rivisto e ne era stato redatto uno nuovo, approvato dal comune il 12 luglio 1991.

Successivamente, con delibera del 9 gennaio 1992, lo stesso comune aveva affidato un ulteriore incarico di progettazione ad altro professionista, precisando che l'onorario avrebbe dovuto essere coperto dal finanziamento dell'opera; contestualmente si disponeva la messa a disposizione dell'ANAS della progettazione esecutiva da redigere. Tale atto è stato assunto dal comune per decisione unilaterale, senza preventivi accordi con l'altra amministrazione. In sostanza, il comune aveva commissionato il progetto e, con lo stesso atto, aveva stabilito che l'onorario fosse liquidato dall'ANAS.

Il progetto è stato poi approvato dal consiglio d'amministrazione del suddetto Ente soltanto in linea tecnica, nella seduta del 12 marzo 1992, senza farne poi alcun uso concreto e condizionando la sua utilizzazione all'acquisizione dei prescritti pareri e nulla osta che, all'epoca (1992), non erano allegati.

In merito alla decisione del comune di Fiorenzuola, secondo cui l'onorario del progettista dovesse essere a carico dell'ANAS, l'Ente ha interpellato l'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, che, in data 9 giugno 1996, ha espresso un parere di «non obbligo del richiedente a pagare quanto concordato fra altri soggetti».

Successivamente la direzione generale dell'Ente in parola ha ritenuto che il progetto offerto dal comune di Fiorenzuola avrebbe dovuto essere respinto, salvo non si fosse esplicitata l'offerta di esso all'ANAS a titolo gratuito e su iniziativa esclusiva del predetto comune. Conseguentemente, il compartimento ANAS di Bologna, in data 5 ottobre 1996, ha restituito il progetto al comune interessato affinché si provvedesse a risolvere i rapporti con il progettista incaricato del lavoro.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Tanto premesso con riguardo ai rapporti ANAS – comune di Fiorenzuola si osserva quanto segue sugli altri profili della vicenda.

La procura della Repubblica di Roma ha riferito che con nota del 15 dicembre 1995 il sindaco di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso alla procura della Repubblica di Piacenza copia di atti già inviati alla procura regionale della Corte dei conti di Bologna. La nota di trasmissione del sindaco veniva registrata a modello 45 con n. 584 del 1995. Gli atti trasmessi riguardavano delibere comunali e numerosi progetti preliminari e definitivi aventi ad oggetto la costruzione di una nuova tangenziale a sud del comune, lungo il percorso della strada statale n. 9.

In data 12 luglio 1996 lo stesso sindaco inviava una nota diretta al Ministro dei lavori pubblici e per conoscenza ad altri enti (regione, Corte dei conti, eccetera) tra cui la procura della Repubblica di Piacenza, che provvedeva ad iscriverla a modello 45, col n. 530 del 1996.

Nell'esposto in questione si faceva riferimento a irregolarità varie in relazione alla programmazione della costruzione della tangenziale di cui sopra.

Entrambi i fascicoli così aperti venivano quindi trasmessi, a breve distanza di tempo, dalla procura di Piacenza a quella di Roma per competenza per materia (dopo che il giudice per le indagini preliminari di Piacenza aveva provveduto a pronunciare decreto di archiviazione in ordine all'operato della giunta municipale di Fiorenzuola d'Arda).

L'ufficio romano iscriveva quindi i procedimenti col n. 1053 del 1996 nel registro ignoti, per l'ipotesi di abuso in atti d'ufficio in ambito ANAS, e provvedeva nuovamente a richiedere l'archiviazione degli atti, poi disposta dal competente giudice per le indagini preliminari.

La procura della Repubblica di Piacenza ha anche riferito di aver iscritto il procedimento n. 374 del 1998 RG modello 45 per «atti relativi alla richiesta di copia del brogliaccio relativo alla originaria verbalizzazione nella seduta della giunta comunale di Fiorenzuola d'Arda, a cura del segretario comunale». In merito a tale procedimento, espletate le relative indagini, è stata disposta in data 29 marzo 1999 l'archiviazione da parte del giudice per le indagine preliminari, su conforme richiesta del pubblico ministero.

La stessa procura ha inoltre fatto presente che, a seguito di un esposto anonimo pervenuto il 24 novembre 1995, è stato iscritto il procedimento n. 163 del 1996 RG modello 21 nei confronti del Martini, indagato per il reato di cui all'articolo 323 del condice penale.

All'esito delle relative indagini il pubblico ministero ha formulato, in data 19 aprile 1996, richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato.

Il giudice per le indagini preliminari con ordinanza dal 21 aprile 1997 ha trasmesso gli atti del processo alla Corte costituzionale, sollevando questione di legittimità dell'articolo 323 del codice penale; il procedimento è stato definito dalla Corte il 7 novembre 1997, con provvedimento di restituzione degli atti al giudice remittente, alla luce della intervenuta modifica legislativa della norma impugnata.

Il giudice per le indagini preliminari disponeva quindi la trasmissione degli atti al pubblico ministero che in data 22 aprile 1998 riformulava l'imputazione.

Successivamente il pubblico ministero, subentrato al precedente titolare del procedimento, all'udienza del 15 aprile 1999 chiedeva un differimento della causa con trasmissione del fascicolo al proprio ufficio al fine di valutare la qualificazione giuridica del reato contestato, contestazione che in effetti provvedeva poi a modificare.

All'udienza del 15 aprile 1999 veniva consegnata *brevi manu* al pubblico ministero da un difensore di parte civile copia di una memoria che si intendeva depositare agli atti, deposito poi non avvenuto atteso il rinvio accordato dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dello stesso pubblico ministero.

La memoria tuttavia veniva materialmente allegata al fascicolo trasmesso e i difensori, che avevano richiesto di esaminarlo, ne prendevano visione.

Tale memoria, esaminata anche dal pubblico ministero, che ravvisava nel suo contenuto nuove notizie di reato, determinava l'iscrizione a, modello 21 del Martini per ulteriori ipotesi di reato di abuso di ufficio (procedimento n. 331 del 1999).

Quanto al primo procedimento, n. 163 del 1996, il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza del 23 settembre 1999, emetteva decreto di rinvio a giudizio del Martini avanti il tribunale di Piacenza per l'udienza dibattimentale del 16 gennaio 2001.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(16 settembre 2000)

COLLINO. – *Al Ministro della difesa.* – Rilevato:

che a Udine funziona un centro militare di medicina legale distinto in due sezioni:

1ª commissione medica ospedaliera che sovrintende al riconoscimento delle pratiche della dipendenza da causa di servizio, concessione della pensione privilegiata ordinaria, concessione dell'equo indennizzo, revisione per aggravamento d'invalidità di pensione privilegiata di reversibilità, nonchè accertamenti per l'idoneità al servizio incondizionato, per l'idoneità al servizio all'estero, invio in licenza di convalescenza per il personale militare e civile dimesso da strutture sanitarie ed ancora visite mediche per il giudizio alla concessione di cure balneo – termali, inalatorie idropiniche e complementari; da notare che detti accertamenti vengono espletati a favore del personale appartenente ai seguenti organismi: esercito, carabinieri, Guardia di finanza, polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, polizia penitenziaria, vigili del fuoco, dipendenti civili dello Stato ed

eventuali militari della Marina e dell'Aeronautica; la competenza territoriale del CMO di Udine comprende le quattro province del Friuli-Venezia Giulia e le province di Treviso e Venezia;

2ª commissione medica ospedaliera che sovrintende alle pratiche medico – legali relative alla legge n. 349 del 1994, dipendenze causa servizio aggravamento, equo indennizzo, legge n. 335 del 1995, inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, legge n. 210 del 1992, indennizzi per danno di trasfusione e vaccinazione, legge 1092, pensione privilegiata ordinaria, visite per delega invalidi per conto del Ministero del tesoro, idoneità fisica per corsi vari.

Il bacino di utenza comprende tutto il Friuli-Venezia Giulia e le province di Belluno, Treviso e Venezia; a detta commissione fanno riferimento di fatto per il proprio personale tutti gli organismi statali o di enti territoriali (provveditorati agli studi, Ass., università, regione Friuli-Venezia Giulia, prefetture, Indap, tutti i Ministeri, province, comuni, ACEGAS, di Trieste, ATER, eccetera);

convenuto che da voci insistenti viene data per imminente, comunque probabilmente già con i primi mesi del 2001, la soppressione del centro militare di medicina legale di Udine, motivo per cui il centro più vicino resterebbe quello di Verona,

si chiede di sapere se il Ministro della difesa intenda appurare la fondatezza di tali voci; qualora nel riscontro si rilevi la conferma delle stesse, si potrà avere ben contezza di quale significato abbia la chiusura del centro medico-legale militare per tutta la regione.

(4-18978)

(18 aprile 2000)

RISPOSTA. – Si rappresenta, in premessa, che il centro militare di medicina legale di Udine non rientra nell'elenco degli enti sanitari dell'Esercito di prevista soppressione nel corso dell'anno 2000, ma in quello degli stabilimenti sanitari che saranno riconfigurati in commissione medico-ospedaliera distaccata.

Tale provvedimento ordinativo si inserisce tra quelli di riordino in senso riduttivo delle Forze armate, che, come noto, configurano uno strumento militare quantitativamente ridotto di oltre il 30 per cento rispetto a quello attuale e sono finalizzati a conseguire quel livello di prontezza operativa e di professionalità indispensabile per sostenere con efficacia le nuove missioni e i sempre più numerosi impegni internazionali, in un quadro di rafforzamento della capacità europea di sicurezza e difesa. Tale riorganizzazione persegue anche un più efficace impiego delle risorse ed investe, necessariamente, tutti i settori della struttura militare inclusa, quindi, la sanità militare. Quest'ultimo settore, in particolare, è peraltro già interessato da provvedimenti legislativi in vigore che definiscono nuovi livelli di disponibilità organica di personale medico e

paramedico molto al di sotto di quelli attuali. Ciò impone un oculato impiego delle risorse di personale medico e sanitario adottando efficaci criteri di priorità del loro utilizzo su scala nazionale. In sostanza, sia nelle strutture che nel personale, la sanità militare sta andando incontro ad una fase di impegnativa riorganizzazione riduttiva che impone di concentrare servizi, risorse umane e funzioni per ottenere maggiore operatività e produttività.

In questo contesto e alla luce dei predetti criteri sono state riesaminate le varie strutture sanitarie oggi esistenti e tra di esse il centro militare di medicina legale di Udine.

Dalle valutazioni dei molteplici parametri in gioco è emersa la necessità di procedere ad una riconfigurazione del centro in commissione medico ospedaliera distaccata per conseguire un accettabile rapporto costo-efficacia della sua attività, non solo in termini strettamente economici ma soprattutto in termini di impiego costo-efficacia delle preziose risorse di personale medico e paramedico disponibili.

In tale quadro, tuttavia, il bacino di utenza che afferisce a detta struttura permarrà immutato, come pure la tipologia delle pratiche medico legali che attualmente vengono trattate.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(19 settembre 2000)

CORTELLONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che è pendente avanti il tribunale di Modena, sezione penale, procedimento iscritto al n. 166/99 per reati di cui all'articolo 609-*quater* ultimo comma del codice penale a carico di diciassette imputati di avere compiuto atti sessuali nei confronti di persone tutte minori di anni dieci al momento del fatto, ad eccezione di una bambina di anni quattordici;

che già da circa un anno nel corso del procedimento *de quo*, due bambine, M.M. e M.G., avevano riferito di bambini che venivano «buttati per aria e alcuni cadevano a terra e morivano» e di bambini che sarebbero stati sgozzati o ghigliottinati, riferendo altresì di essere state, loro stesse, per ordine degli adulti che le minori dichiaravano essere stati presenti, autrici di plurimi omicidi;

che nel corso del dibattimento, precisamente in data 19, 21, 25, 26, 28 ottobre 1999, veniva escussa, quale teste indicata dall'accusa la dottoressa Valeria Donati, psicologa a contratto presso la ASL di Modena, servizio sociale di Mirandola, persona che si occupa della assistenza psicologica di una pluralità dei bambini persone offese;

che la dottoressa Valeria Donati, nel corso della di lei deposizione, riferiva di avere appreso dai minori di avvenuti molteplici omicidi, con plurime modalità, a danno di decine di bambini;

che anche una madre affidataria avrebbe riferito al pubblico ministero di aver saputo dal figlio putativo che questi avrebbe ucciso tanti bambini («Gazzetta di Modena» 26 novembre 1999);

che a tutt'oggi non è dato conoscere se presso la procura della Repubblica del tribunale di Modena siano stati aperti procedimenti per omicidio sulla base delle dichiarazioni rese dalla dottoressa Valeria Donati in sede dibattimentale e delle minori M.M. e M.G.,

si chiede di sapere:

se la procura della Repubblica abbia aperto fascicoli per omicidi a seguito della deposizione resa dalla dottoressa Donati e delle minori M.M. e M.G.;

nella negativa ipotesi, se il Ministro in indirizzo ritenga che nella condotta omissiva dei pubblici ministeri possa configurarsi il reato di omissione di atti d'ufficio;

se, posta la mancata apertura di procedimenti per omidicio, il Ministro in indirizzo ritenga di procedere, anche trasmettendone gli atti al Consiglio superiore della magistratura, nei confronti dei sostituti procuratori, dottor Andrea Claudiani e dottor Carlo Marzella, che hanno appreso direttamente tali dichiarazioni delle minori sopra citate dagli affidatari e dalla dottoressa Donati per inadempimento ai loro doveri d'ufficio; nella negativa ipotesi per quali motivi;

qualora risultino pendenti procedimenti per omicidio, se il Ministro in indirizzo non ritenga che gli stessi debbano costituire un unico procedimento rispetto a quello già pendente e se, nella affermativa ipotesi, ritenga sussistere gli estremi per trasferire il processo avanti la corte d'assise; nella negativa ipotesi, per quali motivi.

(4-17352)

(30 novembre 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è stata interessata alla vicenda, per il tramite della procura generale di Bologna, la competente procura della Repubblica di Modena. Tale ufficio, in relazione agli specifici quesiti posti dall'onorevole interrogante, ha comunicato che le dichiarazioni della Donati (e di altri testimoni), relative a possibili omicidi riferiti da minori, erano già state rese durante le investigazioni svolte nell'ambito di altri procedimenti penali.

Sulla base di tali dichiarazioni, la stessa procura ha aperto un fascicolo processuale iscritto al n. 132/98 NR ed avente ad oggetto indagini preliminari in relazione ad ipotesi di reato di cui all'articolo 575 del codice penale.

Il predetto fascicolo, della cui apertura venne data tempestiva notizia alla procura generale del distretto ai sensi dell'articolo 118-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, è stato poi riunito al procedimento n. 1381/97 NR, che concerneva ipotesi di abuso sessuale in danno dei minori che durante le indagini avevano riferito, tra l'altro, anche di possibili omicidi.

Con riguardo a tali ipotizzati delitti la predetta procura della Repubblica ha formulato richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari della stessa sede che ha provveduto in conformità.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(16 settembre 2000)

CUSIMANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che con circolare del 21 aprile scorso l'INPS ha inviato ai dirigenti dipendenti disposizioni in merito alla disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione delle prestazioni assistenziali allo straniero in base alla legge 6 marzo 1998, n. 40, nota come «legge Turco-Napolitano»;

che l'articolo 39 della citata legge prevede che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o, addirittura, di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale, ivi incluse, tra le altre, quelle previste in favore dei sordomuti ciechi civili ed invalidi civili;

che, in particolare, per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, il provvedimento in oggetto ha effetti in ordine alla concessione dell'assegno sociale; tale prestazione, finora riconosciuta solo ai cittadini italiani e a quelli comunitari a determinate condizioni (che avessero cioè rivestito la qualifica di lavoratore in Italia), può ora essere riconosciuta anche a favore dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

che i cittadini della Comunità europea, residenti in Italia, possono ottenere ora l'assegno sociale, indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Governo si renda conto della gravità della situazione creata dalla «legge Turco-Napolitano», puntigliosamente voluta dal centro-sinistra contro ogni ragionamento fatto dal Polo che si battè per una più logica, onesta ed equa soluzione della materia;

se abbia fatto i calcoli dei danni arrecati alle casse dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (che amministra le pensioni degli italiani e i contributi all'uopo versati dai lavoratori) così gravato di ingenti nuove spese, a favore di chi non ha neanche lavorato un giorno in Italia e quindi versato neanche una lira;

se abbia messo in conto lo «scorno» arrecato a molti cittadini italiani che a 65 anni godono di prestazioni sociali ben lontane dalle loro necessità vitali;

se abbia considerato che la concessione dell'assegno sociale agli extracomunitari, senza legame con il lavoro svolto, genererà, fatalmente, un arrivo in massa di parenti sessantacinquenni ed oltre (possibile per il concesso «ricongiungimento familiare») che potranno così usufruire di un assegno di lire 630.000, una cifra non esaltante in Italia, ma ben allettante per chi non ha nulla nei paesi d'origine, cosiddetti «in via di sviluppo»;

se, in considerazione di quanto sopra, il Governo stesso non intenda prontamente rivedere la famigerata legge in questione affinchè, senza arrecare danno alla cassa comune dei lavoratori italiani e anche di coloro, immigrati, che in Italia lavorano e producono si blocchi un'aberrante e costosa decisione.

(4-19224)

(12 maggio 2000)

Risposta. – In relazione alla questione posta nel suindicato atto parlamentare si deve premettere che il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, non ha comportato estensioni ulteriori a quanto previsto dal testo unico n. 268 del 1998. Quest'ultimo sanciva all'articolo 41, con norma di principio, l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai fini della fruizione di varie prestazioni sociali.

La suddetta norma di princìpio non ha, infatti, ricevuto alcuna specifica attuazione nel regolamento, dovendosi, invece, rinviare la sua implementazione alle varie discipline di settore, statali, regionali e degli enti locali, che intervengono nella materia dei servizi sociali e delle prestazioni assistenziali.

In secondo luogo il riferimento a due diversi titoli di soggiorno (carta di soggiorno concedibile allo straniero soggiornante da almeno cinque anni nel territorio dello Stato, ovvero permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno) induce a ritenere che nell'attuazione della norma di legge in questione occorre tenere conto del criterio distintivo basato su tali titoli di soggiorno, per i quali sussiste l'equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante con il cittadino italiano. In particolare, si osserva che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *c*), del testo unico, solo il possesso della carta di soggiorno consente allo straniero di accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione in condizioni di assoluta parità con il cittadino italiano.

Ne discende che l'applicazione della disciplina dell'assegno sociale erogato dall'INPS, ai sensi della legge n. 335 del 1995, è estensibile in via di principio solo ai titolari di tale specifico documento di soggiorno, la cui concessione è sottoposta alle speciali verifiche e cautele previste dal citato articolo. Inoltre, l'estensione allo straniero dei benefici in que-

stione è subordinata, ovviamente, alla valutazione della condizione reddituale. Nel caso evidenziato, dell'anziano straniero che si avvale del diritto al ricongiungimento familiare, l'articolo 29 statuisce che egli potrà godere di regolare permesso per ragioni familiari solo nel caso in cui lo straniero, al quale l'anziano intenda ricongiungersi, dimostri di godere di un reddito annuo derivante da fonti lecite, parametrato a diversi multipli dell'importo dell'assegno sociale in dipendenza del numero di familiari per i quali si richiede il ricongiungimento, e che il diritto al ricongiungimento spetta al genitore dello straniero regolarmente soggiornante solo se si potrà dimostrare che il genitore medesimo è a suo carico, confermandosi anche per questa via che l'estensione del beneficio assistenziale richiamato non può avvenire automaticamente.

Infine, nel chiarire che l'emanazione della circolare da parte dell'INPS è un atto dovuto, essendo l'Istituto tenuto ad applicare le leggi e non è, quindi, autorizzato a limitare i diritti che la legge stessa conferisce, si precisa che le disposizioni impartite dall'INPS, in data 11 maggio 2000, affinchè l'applicazione di quanto disposto dalla circolare n. 82 che prevedeva la concessione dell'assegno sociale ai cittadini extracomunitari, sia limitata ai soli soggetti titolari di carta di soggiorno, confermano l'orientamento interpretativo sin qui delineato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(12 settembre 2000)

DANIELE GALDI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il 31 luglio 1992 la Comitas spa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 19385 e di conseguenza tutto il personale è stato licenziato e riassunto a far data dal 1° agosto 1992;

che il commissario liquidatore, nell'agosto 1995, ha pagato (al netto della rivalutazione maturata) il trattamento di fine rapporto e i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati al 31 luglio 1992 ai dipendenti della suddetta società; sugli importi a favore dei predetti dipendenti sono stati calcolati e pagati gli interessi maturati dal 1° agosto 1992 al 31 luglio 1995, assoggettandoli all'IRPEF;

che 55 dipendenti hanno presentato ricorso alla commissione tributaria di Genova per richiedere il rimborso dell'IRPEF pagato sugli interessi;

che, con riferimento al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1993, n. 305, convertito dalla legge n. 133 del 1994, la commissione tributaria di Genova ha emesso le seguenti sentenze:

a norma dell'articolo 1, lettera *a)*, per 44 dipendenti è stata emessa sentenza di 1° grado che accoglieva integralmente il ricorso;

a norma dell'articolo 6, comma 2, per 9 dipendenti è stata emessa sentenza di 1° grado che respingeva integralmente il ricorso;

a norma dell'articolo 1, lettera *a)*, per un dipendente il ricorso veniva accolto e quindi disposto il rimborso;

la direzione regionale delle entrate per la Liguria ha predisposto appello avverso la decisione «accolta parzialmente» per i 44 dipendenti;

a seguito dell'appello la commissione tributaria regionale di Genova ha ammesso sentenze con pareri contrari; in particolare la sezione 07 ha emesso le seguenti sentenze;

all'udienza del 25 maggio 1999 ha respinto l'appello dell'ufficio e confermato la decisione impugnata;

all'udienza del 15 giugno 1999 ha accolto l'appello dell'ufficio ed in riforma alla sentenza impugnata ha dichiarato che nessun rimborso è dovuto al contribuente,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso la commissione tributaria di Genova al fine di riportare giustizia ed equità tra i dipendenti.

(4-17547)

(14 dicembre 1999)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha evidenziato la questione concernente i dipendenti della Comitas spa che hanno presentato ricorso avverso l'assoggettamento ad IRPEF degli interessi inerenti alle somme ottenute a titolo di pagamento del trattamento di fine rapporto, della tredicesima e della quattordicesima mensilità, a seguito alla messa in liquidazione della società.

In particolare, considerato che la Direzione regionale delle entrate della Liguria ha proposto appello avverso le decisioni della commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto integralmente il ricorso per 44 dipendenti, respingendolo per altri 9, ha ravvisato l'opportunità di intervenire presso la commissione tributaria regionale di Genova che ha emesso decisioni contrastanti avverso gli appelli presentati.

Al riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria», le commissioni tributarie sono organi giurisdizionali.

In base ai principi costituzionali (articolo 18), l'ordinamento giudiziario è disciplinato esclusivamente dalla legge, che ne garantisce l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici, compresi i giudici delle giurisdizioni speciali.

Pertanto, i princìpi costituzionali impediscono qualsiasi intervento di tipo politico o amministrativo nella questione di che trattasi.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(17 agosto 2000)

DANIELI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che, con circolare DGPM/VI/1000/360/96 datata 29 febbraio 2000, il Ministero della difesa ha disposto che l'indennità operativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, fosse maggiorata dell'1,75 per cento;

che la circolare di cui sopra non ha tenuto conto della maggiorazione dell'1,75 per cento per coloro che sono cessati dal servizio ed hanno raggiunto un'anzianità contributiva massima nella categoria di appartenenza al 31 dicembre 1992, provocando in tal modo un danno economico che varia dalle 6 alle 90.000 lire a seconda degli anni di servizio maturati;

che al punto B) la circolare summenzionata precisa che su detto periodo, ovvero dal 1° gennaio 1993, in poi, concorrono alla maggiorazione dell'1,75 per cento i servizi pregressi da calcolare in quota B di pensione riferita alle anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 1993,

l'interrogante chiede di sapere per quali ragioni, non potendo essere applicata la quota B della suddetta circolare, non venga considerata la parte dal 1° gennaio 1993 in poi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 (articolo 4, comma 3) in quota A, eliminando così una ingiustificata differenza nel trattamento economico e per quali motivi la maggiorazione dell'1,75 per cento venga percepita in servizio e non venga calcolata nella quota pensione.

(4-19301)

(23 maggio 2000)

RISPOSTA. – In relazione a quanto richiesto dall'onorevole interrogante circa i motivi sottesi alla esclusione – ai fini della determinazione della pensione spettante al personale in possesso della massima anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 – dalla maggiorazione dell'indennità di impiego operativo (nella percentuale dell'1,75 per cento per ogni anno intero) prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 in ragione dei periodi trascorsi presso comandi, reparti, unità di pronto intervento nazionali ed internazionali, si rappresenta che:

l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 ha stabilito, a decorrere dal 1° dicembre 1995, le nuove misure dell'indennità operativa di base a favore del personale militare delle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) con esclusione dei dirigen-

ti, disciplinati successivamente con legge n. 85 del 1997, e del personale di leva. Tale disposizione al comma 2 ha inoltre previsto che, ove il militare presti servizio in un ente non operativo ed abbia quindi diritto alla operativa di base, la stessa sia incrementata, in relazione ai servizi operativi pregressi, delle percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge n.78 del 1983;

l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 1997 la misura dell'indennità operativa di base sia pari al 135 (invece che 115 per cento e 125 per cento) per i militari impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali. Nel contempo ha stabilito (comma 3) che, ove si verifichi la circostanza per l'attribuzione della sola operativa di base, la stessa sia incrementata dell'1,75 per cento per ogni anno di servizio prestato presso le cennate grandi unità.

Trattasi, come indicato, di disposizioni aventi un'esclusiva valenza sul trattamento «accessorio di attività» che, in quanto percepito, potrà incidere sulla quantificazione della pensione. La quota pensionabile delle indennità operative, avuto riguardo alle norme di cui alla legge n. 78 del 1983 ed al decreto legislativo n. 503 del 1992, viene infatti così determinata:

la misura dell'indennità operativa di base vigente all'atto della cessazione, maggiorata delle percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge n. 78 del 1983 riferite alle indennità più favorevoli percepite nell'intero periodo di servizio, e comunque fino al massimo di 20 anni, è liquidata sulla base dell'anzianità utile maturata fino a tutto il 31 dicembre 1992;

gli importi dell'indennità effettivamente percepiti nel cosiddetto «periodo di riferimento» (e quindi, ove si verifichi la circostanza, anche l'operativa di base maggiorata dell'1,75 per cento per i servizi pregressi) concorreranno alla formazione della base di computo per la liquidazione del trattamento accessorio nei contesto della quota B di pensione riferita alle anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 1993.

Da quanto sopra rappresentato si evince che relativamente alle maggiorazioni da attribuire agli effetti pensionistici occorre fare esclusivo riferimento alle percentuali di cui alla tabella VI della citata legge n. 78 del 1983 e, pertanto, quanto auspicato dall'onorevole senatore interrogante sarebbe possibile solo in presenza di una specifica disposizione di legge che – modificando la vigente normativa – preveda l'attribuzione anche ai fini di pensione dell'aliquota più favorevole.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(19 settembre 2000)

DI ORIO. *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il dottor Ilio Spallone – nei confronti del quale sono in corso accertamenti giudiziari per violazione della legge n. 194 e nel cui

merito tale interrogazione non intende in alcun modo entrare – è stato arrestato il 6 aprile 2000 e recluso presso il carcere «Regina Coeli» di Roma;

che nei giorni successivi il dirigente sanitario del carcere «Regina Coeli» sottolineava le precarie condizioni di salute del dottor Ilio Spallone che ne richiedevano il trasferimento in ambiente ospedaliero per le cure appropriate;

che tale parere era condiviso dal professor Sangiorgi, clinico medico dell'università «Tor Vergata» di Roma che dopo aver visitato il detenuto, giudicava il regime carcerario non compatibile con le sue condizioni di salute;

che il giudice per le indagini preliminari a seguito dell'istanza prodotta dai difensori del dottor Spallone finalizzata ad ottenere la scarcerazione per gravi motivi di salute e, in subordine, gli arresti domiciliari presso una struttura idonea, chiedeva al sostituto procuratore il parere per il trasferimento in ambiente idoneo;

che in attesa del pronunciamento specifico da parte del sostituto procuratore, la notte del 3 maggio 2000 il dottor Ilio Spallone, per l'aggravamento delle sue condizioni di salute, veniva trasferito d'urgenza presso l'Ospedale Santo Spirito di Roma, i cui sanitari del pronto soccorso ritenevano necessario il ricovero presso altro ospedale fornito di unità di dialisi;

che dopo lunga ricerca di ospedali con posti-letto disponibili in «medicina per emodialisi», veniva individuato un posto-letto presso l'Aurelia Hospital dove il dottor Spallone veniva ricoverato e affidato alle cure del professor Splendiani e del dottor Di Pietrantonio, che lo sottoponevano subito a terapia emodialitica;

che contro il parere dei medici curanti, professor Splendiani, professor Sangiorgi e dottor Di Pietrantonio, il dottor Spallone veniva trasferito presso l'ospedale militare del «Celio», dove le condizioni cardiache si aggravavano al punto da richiedere il posizionamento di un *holter,* che evidenziava gravi disturbi cardiaci;

che lo stesso perito nominato dalla magistratura, dottor Moschella, riteneva quindi necessaria una scintigrafia del miocardio da effettuare presso altra struttura sanitaria;

considerato:

che a tutt'oggi il dottor Spallone è ancora ricoverato presso l'ospedale del Celio, in attesa di eseguire la scintigrafia del miocardio, della quale ancora non si conosce nè la data nè il luogo di esecuzione;

che le precarie condizioni di salute del dottor Spallone, la cui gravità si può evincere da quanto descritto in premessa, rendono necessario il suo trasferimento presso altra struttura sanitaria, fornita di adeguate tecnologie diagnostiche e assistenziali, non disponibili presso l'ospedale del Celio;

che l'attuale regime di sorveglianza presso l'ospedale del Celio – due agenti della polizia penitenziaria sorvegliano il dottor Spallone convivendo costantemente con lui – influisce negativamente sul paziente,

contribuendo in modo determinante al peggioramento delle sue condizioni cliniche,

si chiede di conoscere se non si intenda verificare se nei confronti del dottor Ilio Spallone siano stati effettuati tutti i necessari accertamenti diagnostici ed interventi terapeutici di cui ha diritto quale cittadino italiano nei confronti del quale non è stata ancora emessa alcuna condanna, e, ove riscontrato necessario, se non si ritenga che lo stesso debba usufruire di assistenza sanitaria presso una struttura idonea alle sue gravi condizioni cliniche.

(4-19282)

(23 maggio 2000)

Risposta. – In merito alla vicenda menzionata nel presente atto di sindacato ispettivo, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dal competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il detenuto Ilio Spallone, indagato per i reati di concussione, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici ed altro, sin dal giorno del suo arresto, avvenuto il 6 aprile 2000, è ristretto presso la casa circondariale di Roma-Regina Coeli ove riceve un'adeguata assistenza medica attraverso i presidi sanitari dell'annesso centro diagnostico terapeutico.

Lo Spallone è stato peraltro ricoverato, il 3 maggio 2000, presso l'Aurelia Hospital di Roma e quindi trasferito lo stesso giorno presso l'ospedale Santo Spirito di Roma. Il successivo 10 maggio 2000 il detenuto veniva nuovamente ricoverato presso l'ospedale militare del Celio, da cui è stato dimesso il 25 maggio 2000, a seguito di provvedimento del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma. Con tale provvedimento la citata autorità giudiziaria, nel dare atto che gli accertamenti specialistici per i quali lo Spallone era stato ricoverato presso il Celio erano terminati, disponeva che lo stesso fosse ritradotto nella casa circondariale di Regina Coeli ed assegnato, ove necessario, presso l'annesso centro clinico

In relazione alle patologie, dalle quali è affetto lo Spallone, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha invitato la direzione dell'istituto Regina Coeli a tenere costantemente aggiornata la competente autorità giudiziaria sulle condizioni di salute del predetto detenuto e sulle terapie mediche predisposte ed attuate a suo favore.

Resta fermo che ove necessario si provvederà a richiedere nuovamente il ricovero dello Spallone in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 354 del 1975.

Il Ministro della giustizia
Fassino

(13 settembre 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che in occasione dell'ultima consultazione elettorale amministrativa del 13 giugno 1999 svoltasi a Roccella Jonica (Reggio Calabria) è stata presentata presso il citato comune una lista di candidati, denominata «Roccella Progressista e Popolare»; da un primo esame effettuato dal segretario comunale tale atto è risultato irregolare, in quanto la normativa vigente in materia stabilisce che, per le elezioni amministrative, la presentazione della lista presso gli uffici competenti deve essere correlata da almeno sessanta firme;

che la scadenza per la presentazione della lista elettorale era prevista per le ore dodici del 15 maggio 1999; nonostante ciò le operazioni concernenti le sottoscrizioni della lista sono proseguite sino alle ore dodici e quarantacinque, come si evince dal verbale, ben oltre la scadenza del termine perentorio, al fine di sanare di fatto l'incompletezza dell'atto in questione;

che cittadini del comune di Roccella Jonica hanno già presentato ricorso al TAR di Reggio Calabria per chiedere l'annullamento delle elezioni, a fronte delle manifeste irregolarità riscontrate nella presentazione presso l'ufficio comunale competente della lista denominata «Roccella Progressista e Popolare»,

si chiede di sapere quali misure urgenti si intenda predisporre al fine di ripristinare il corretto funzionamento delle regole, palesemente violate nella vicenda in parola, assicurando che in futuro non debbano ripetersi situazioni poste in essere in totale dispregio alla normativa vigente in materia.

(4-16870)

(21 ottobre 1999)

RISPOSTA. – In relazione alla situazione verificatasi nel comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria) in occasione della consultazione elettorale amministrativa del 13 giugno 1999, risulta che la regolarità delle procedure di formazione della lista – di esclusiva competenza della sottocommissione elettorale circondariale di Caulonia – è stata dalla stessa esaminata nella riunione del 15 maggio 1999.

Nella circostanza la sottocommissione, la quale esaminava anche un ricorso presentato dai signor Francesco Muscolo e Ilario Marcellino, ha deliberato... «di approvare la candidatura a sindaco del comune di Roccella Jonica del signor Ursino Vincenzo e la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale ad essa collegata... rigetta il ricorso in premessa specificato per le seguenti motivazioni in relazione alle censure sollevate».

Dagli atti in possesso della commissione emerge, innanzitutto, che la lista «Roccella progressista popolare», con candidato a sindaco il signor Vincenzo Ursino, è stata presentata alle ore 11,58. Infatti, dalla

«ricevuta di lista dei candidati», prodotta dal segretario comunale di Roccella Jonica, mentre viene riferito che la lista è stata presentata alle ore 11,58, non emerge alcun rilievo inficiante la regolarità della presentazione della lista medesima limitandosi, l'estensore, a descrivere uno stato di tensione ed affollamento presso quegli uffici comunali che non ha consentito ai presentatori della lista in questione di ottenere l'autenticità delle proprie sottoscrizioni, completata dallo stesso segretario apponendone la propria firma.

Si soggiunge che la lista in questione ha ottenuto 107 voti a fronte dei 3675 ottenuti dall'altra concorrente risultata vincitrice.

Si osserva, infine, che contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque vi abbia diretto interesse, può produrre impugnativa innanzi al TAR a norma dell'articolo 83/11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, mentre non è consentito procedere in via amministrativa all'eliminazione di eventuali irregolarità o errori riscontrati nelle varie fasi del procedimento e, quindi, anche nelle operazioni di presentazione ed ammissione delle liste dei candidati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(14 settembre 2000)

FERRANTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), prevede la possibilità per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli studi di settore di adeguare, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 1999, le consistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

che il comma 14 del citato articolo 7, disponendo che tale adeguamento «non rileva a fini sanzionatori di alcun genere», ha sollevato alcuni dubbi interpretativi in materia penale in relazione all'emergere di eventuali reati quali la frode fiscale o il falso in bilancio, in particolare perchè tali fattispecie dovrebbero essere disciplinate, secondo quanto previsto dall'articolo 79 della Costituzione, con procedimento legislativo aggravato mentre, viceversa, la disposizione in esame ha natura ordinaria;

che tale norma, essendo gli operatori di settore timorosi delle conseguenze di natura penale, rischia di avere una limitata utilizzazione, peraltro con effetti negativi anche sotto il profilo degli equilibri di finanza pubblica previsti dall'ultima legge finanziaria approvata,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per eliminare i dubbi interpretativi e gli eventuali effetti negativi derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(4-18438)

(2 marzo 2000)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, in riferimento all'articolo 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000), che introduce, per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli studi di settore oppure i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 1996, la possibilità di adeguare le consistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), contabilizzate per valori diversi da quelli effettivi, segnala l'esistenza di dubbi interpretativi sotto il profilo dell'applicazione delle sanzioni penali. Ciò in considerazione del fatto che il comma 14 del citato articolo letteralmente prevede: «l'adeguamento di cui al comma 9 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere».

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha osservato che la questione sollevata è stata esaminata nell'ambito della circolare n. 115/E del 1º giugno 2000, recante le istruzioni in merito all'adeguamento in argomento.

Infatti, al paragrafo 8 di detta circolare, viene precisato che, stante l'ampia formulazione del comma 14, l'adeguamento non costituisce autonoma ammissione al fine di un'eventuale responsabilità penale a carico del contribuente ovvero del suo rappresentante legale; inoltre, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

Pertanto, l'adeguamento delle esistenze iniziali disciplinato dall'articolo 7 della legge n. 448 del 1999 non assume rilievo penale nell'ambito dell'attività amministrativa degli uffici finanziari, ma, ha precisato in proposito il predetto Dipartimento, non può escludersi che tale rilevanza venga autonomamente affermata dall'autorità giudiziaria in relazione agli esiti dell'attività istruttoria, eventualmente attivata dalla stessa.

Il Ministro delle finanze

Del Turco

(21 settembre 2000)

LAURO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che l'agenzia Phlegrean Tourist Service srl (PTS) lavora da cinque anni sul mercato russo, avendo per prima e totalmente a proprie spese fatto conoscere l'isola di Ischia a Mosca e San Pietroburgo;

che essa ha, fino ad oggi, fornito gli «inviti» necessari al rilascio dei visti ai cittadini sovietici che vengono in Italia per motivi turistici;

che in data 31 maggio 2000, a mezzo fax indirizzato all'Ambasciata italiana a Mosca, il titolare della PTS ha avuto l'ingenuità di denunciare una proposta illegale ricevuta da una agenzia russa, avente ad oggetto una associazione a delinquere per il rilascio di visti falsi;

che il titolare della PTS pensava di fare il suo dovere di cittadino rispettoso della legalità;

che in data 6 giugno 2000 la PTS, tramite le agenzie collegate russe, non ha ricevuto il visto per ben 7 turisti russi;

che in data 15 maggio 2000 poi la situazione è precipitata dopo uno scambio frenetico di telefonate per ottenere i visti per i turisti in partenza; il rappresentante della PTS ha scritto un fax nel quale enumerava tutti i disservizi del Consolato;

che il Console ha risposto che «data la gravità delle Sue considerazioni, lesive della dignità di chi presta servizio con sacrificio giornaliero, corre l'obbligo d'informarla che questo ufficio non potrà più intrattenere con codesta agenzia il rapporto fiduciario a suo tempo convenuto». In poche parole, ha revocato l'accredito a richiedere i visti;

che a nulla è valsa la lettera nella quale egli, pur senza smentirsi, cercava di ricucire i rapporti con il Console;

che il 26 giugno 2000 l'Ambasciatore Giancarlo Aragona rispondeva al posto del Console e dichiarava che non esistevano agenzie accreditate e nemmeno rapporti fiduciari, smentendo così il Console; di nuovo dichiarava l'encomiabile impegno profuso dagli addetti ai visti consolari e subordinava il ripristino di normali relazioni «ad una presa d'atto da parte della Phlegrean Tourist Service della esatta situazione, con rincrescimento per i rilievi mossi»;

che si verificano code di giorni e giorni davanti all'Ambasciata italiana e che migliaia di turisti non hanno ricevuto il visto, con danni enormi per la nostra economia turistica;

che la Germania assicura il rilascio dei visti in massimo quarantotto ore,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda al vero che l'ufficio visti consolari italiano dal 1° gennaio 2000 al 31 marzo 2000 ha rilasciato 32.387 visti mentre l'ufficio visti consolari tedesco nello stesso periodo ha rilasciato 98.530 visti;

se non si ritenga di chiarire la situazione prospettata nelle premesse e nelle constatazioni riguardante i rapporti con la Phlegrean Tourist Service.

(4-20100)

(18 luglio 2000)

RISPOSTA. – Nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31 marzo del 2000 la cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Mosca ha rilasciato 30.644 visti d'ingresso; nello stesso periodo il consolato tedesco a Mosca ne ha rilasciati 37.432. Gli addetti del settore visti della cancelleria consolare italiana sono 18, mentre al settore visti del consolato tedesco lavorano 30 persone. I tedeschi rilasciano il visto dopo 4-7 giorni dalla presentazione della domanda, mentre l'ufficio consolare italiano li rilascia, in media, dopo 5-8 giorni lavorativi.

Circa le difficoltà verificatesi nel rilascio dei visti, evocate dal senatore Lauro, esse sono da collegare alla forte impennata, in parte stagionale, delle richieste di visto, che ha coinciso con la messa in luce di una truffa perpetrata ai danni dell'ambasciata, che ha reso necessario condurre controlli più estesi e capillari, con conseguente ritardo nel rilascio dei visti.

Per quanto concerne l'agenzia turistica Phlegrean Tourist Service srl (PTS) ed i suoi rapporti con la rappresentanza diplomatico-consolare italiana a Mosca, il Ministero degli affari esteri, in accordo con quanto già sostenuto dall'ambasciatore a Mosca Giancarlo Aragona, conferma che la cancelleria consolare mantiene normali rapporti con un larghissimo numero di operatori turistici, ma che non esistono relazioni fiduciarie o di accreditamento con alcuna specifica agenzia turistica. La sezione visti si attiene alle procedure vigenti, previste dal Trattato di Schengen e dalla normativa nazionale.

Infine, l'attività in materia di visti del consolato generale in San Pietroburgo si è sempre svolta regolarmente, registrando un costante aumento dei visti rilasciati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(13 settembre 2000)

LOMBARDI SATRIANI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nei giorni scorsi un giovane marinaio, Nicola Farfaglia, di Vena Superiore (Vibo Valentia) si è tolto la vita mentre svolgeva il servizio d'onore presso l'Altare della Patria;

che in questa tragica occasione sono state numerose le testimonianze circa la durezza fisica, psicologica ed emotiva di tale servizio,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro della difesa intenda assumere per verificare se le modalità e i tempi di tale servizio, come di servizi analoghi presso sedi istituzionali siano tali da poter risultare gravemente dannosi per l'equilibrio fisico, psichico ed emotivo dei giovani di leva predisposti a tale servizio e, ove tale possibilità di grave danno sia accertata, per individuare diverse modalità perchè sia dato onore a monumenti e sedi istituzionali di notevole valore simbolico sen-

za alcun danno agli uomini, che devono restare oggetto prioritario dell'attenzione del Governo e del Parlamento.

(4-17856)

(21 gennaio 2000)

Risposta. – Sul tragico gesto del marinaio Nicola Farfaglia la Difesa ha avuto modo di riferire in Parlamento in più occasioni rispondendo a specifici atti di sindacato ispettivo.

In quelle occasioni è stato rappresentato che una piena comprensione dell'episodio potrà derivare solo dalle inchieste giudiziarie immediatamente avviate e tuttora in corso.

Al momento, sulla scorta delle risultanze dell'inchiesta sommaria, disposta dal comando del dipartimento marittimo competente ai sensi del decreto ministeriale 1° giugno 1962, non sono emersi elementi che riconducano le ragioni del tragico gesto del giovane marinaio a seri problemi di relazioni interpersonali all'interno della caserma o a turbative dell'equilibrio psico-fisico o emotivo dovute al servizio svolto.

Si osserva, al riguardo, che sotto il profilo fisico e psicologico il Farfaglia era stato sottoposto, in periodi successivi, a due serie di visite mediche generali e specialistiche, ottenendo il punteggio di massima idoneità. Inoltre, il personale militare preposto alla caserma «Paolucci» ed in particolare alla compagnia d'onore, che continuamente svolge un'opera di attenta vigilanza su tutti i militari dipendenti, non era a conoscenza di alcuna problematica che riguardasse il giovane Farfaglia, dovendosi rilevare che, nel breve periodo di permanenza presso il citato reparto (30 giorni, di cui 15 di effettivo servizio, avendo fruito per i restanti di licenza natalizia o *week-end*), il giovane non aveva posto in evidenza particolari problemi personali, né chiesto alcun cambio o sostituzione dalla guardia, come talvolta accade tra commilitoni.

Per quanto attiene, poi, al servizio di guardia d'onore, esso è previsto esclusivamente presso la sede del Capo dello Stato, presso il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e l'Altare della Patria. Si tratta delle sedi istituzionali e del monumento maggiormente rappresentativi della nazione e della sua storia.

In particolare, le norme circa l'uso delle armi per la guardia d'onore all'Altare della Patria differiscono da quelle previste per gli altri servizi citati, in quanto questi ultimi si svolgono in un contesto di sicurezza garantito dalle forze di polizia ivi presenti, mentre all'Altare della Patria sono proprio i militari che all'emergenza devono difendere sia il sacello che se stessi.

In tale contesto, e fermo restando l'altissimo valore e il significato di questo servizio affidato a rotazione alle diverse Forze armate, esso è regolarmente svolto con turni che consentono un adeguato riposo al personale impiegato. Pertanto, si ritiene di poter escludere che l'impegno richiesto ai militari in servizio possa incidere in maniera significativa sulla loro integrità psico-fisica.

Tuttavia, proprio in occasione dell'incidente al giovane Farfaglia, lo scrivente ha disposto il riesame delle norme che regolano i servizi armati e l'utilizzo dei militari di leva anche sotto il profilo di una puntuale verifica delle attitudini individuali.

Di conseguenza, lo Stato maggiore della Difesa ha messo allo studio l'adozione di una serie di provvedimenti organizzativi volti ad ottimizzare l'attuale impiego dei militari di leva, anche nella prospettiva della graduale transizione verso Forze armate interamente professionali.

In particolare, è all'esame la possibilità di impiegare nei servizi di guardia d'onore solo il personale volontario, ipotesi la cui percorribilità verrà valutata a fronte delle effettive disponibilità di questa categoria di personale, tenuto conto delle onerose e prioritarie esigenze di impiego nelle operazioni di pace.

Inoltre, ci si sta adoperando per rafforzare l'attività di sostegno psicologico ai giovani militari di leva, in particolare a quelli più fragili o esposti al rischio di disadattamento ambientale, attraverso il potenziamento delle attività di psicologia medica in ambito militare al fine di rafforzare l'attività preventiva e di sostegno ai giovani.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(12 settembre 2000)

MAGNALBÒ. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il decreto 24 gennaio 2000 emesso dal Ministro in indirizzo, relativo alle misure sanitarie concernenti i medicinali anoressizzanti ad azione centrale diversi dalla fenfluramina, dexfenfluramina e pemolina, impone il divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti sostanze con effetto anoresizzante ad azione centrale, sebbene le stesse non siano esplicitamente elencate;

che, tuttavia, tale normativa non prevede un espresso divieto per i medici di prescrivere tali sostanze; essa si limita, infatti, a consigliare una generica «astensione», generando in tal modo una grave confusione in quanto al medico è consentito prescrivere medicinali che i pazienti non potranno richiedere nelle farmacie nazionali;

che l'entrata in vigore della citata normativa renderà di fatto impossibile ai medici curare i pazienti affetti da grave obesità con farmaci contenenti sostanze coadiutive per il controllo dell'appetito e per il calo ponderale, anche se non derivanti direttamente dall'anfetamina e, oltretutto, già in commercio in altri Stati dell'Unione europea e negli Stati Uniti, come nel caso della sibutramina nota con il nome di Reductil, utilizzata anche a lungo termine per i trattamenti farmacologici dell'obesità;

che la situazione è resa ancora più paradossale dal fatto che, facendo riferimento alla cosiddetta «legge Di Bella», il medico è libero di prescrivere un farmaco anche per indicazioni differenti da quelle per le

quali il farmaco è registrato, purchè lo espliciti sulla ricetta ai fini del deposito presso la ASL competente; i medici quindi, contrariamente ad ogni principio deontologico, per curare i pazienti affetti da obesità si vedrebbero costretti a prescrivere medicinali indicando un altro scopo terapeutico sulla ricetta;

che il decreto ministeriale summenzionato allontana la normativa italiana da quella europea e si pone in contrasto con le stesse linee guida riconosciute dalla Organizzazione mondiale della sanità per il trattamento dell'obesità;

l'interrogante chiede di conoscere se, alla luce della aporia che il provvedimento *de quo* sta generando nel mondo medico e farmacologico, il Ministro in indirizzo non ritenga di dover dare una chiara risposta alle seguenti domande:

se sia fatto espresso divieto per i medici chirurgici di prescrivere il farmaco sibutramina sotto forma di specialità medicinale denominata Reductil o sotto forma di preparato magistrale, come coadiuvante alla terapia dietetica ipocalorica dei soggetti obesi, in ottemperanza a quanto contemplato dalle stesse linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità;

qualora non sia fatto espresso divieto per i medici chirurghi di prescrivere tale sostanza sotto forma di preparazione magistrale, i pazienti potranno rivolgersi alle farmacie nazionali o dovranno recarsi all'estero per acquistare il medicinale, ovvero anche in Italia sarà consentito ai farmacisti di eseguire preparati magistrali contenenti sibutramina.

Si chiede, infine, di sapere se sia fatto espresso divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti sibutramina anche qualora la ricetta medica non riporti espressamente il fine terapeutico del medicinale.

(4-18467)

(7 marzo 2000)

Risposta. – Il decreto ministeriale 24 gennaio 2000 costituisce un divieto alla preparazione di galenici a base di «sibutramina» per uso come anoressizzante, che, quindi, non possono essere dispensati al pubblico.

Per ciò che concerne l'acquisto del farmaco «sibutramina» all'estero si rammenta che l'articolo 25 del decreto legislativo n. 178 del 1991 disciplina l'importazione di medicinali che vengano personalmente portati in Italia dal paziente per uso personale e, comunque, per un periodo di terapia non superiore ai trenta giorni.

La spedizione di ricette che non indichino la motivazione della scelta del farmaco e cioè «le esigenze eccezionali che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea» e che non soddisfino tutti gli altri adempimenti richiesti dalla cosiddetta «legge Di Bella» è da ritenersi vietata.

Si sottolinea, infine, che la «sibutramina», che è registrata in Germania come anoressizzante, è oggetto di una procedura di proposta di revoca comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della direttiva n. 75/319/CE, che è attualmente in corso, poiché ne viene ipotizzato uno sfavorevole rapporto rischio-beneficio.

Il Ministro della sanità
VERONESI

(15 settembre 2000)

MANCONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che tra la sperimentazione di un nuovo farmaco e la sua commercilizzazione esiste una fase nel corso della quale alcune persone si mettono a disposizione per provare la terapia;

che secondo quanto riferito nei giorni scorsi dai mezzi d'informazione non sempre si tratterebbe di «cavie legali», scelte, cioè, sulla base di precise regole nazionali e internazionali;

che secondo le stesse fonti di stampa per ogni sperimentazione le «cavie» verrebbero retribuite e, a fronte di questo, l'unica formalità sarebbe la firma del consenso informato;

che il reclutamento di «cavie sane» avverrebbe attraverso passaparola fra chi ha già partecipato a una sperimentazione o attraverso avvisi affissi nelle bacheche delle università;

considerato:

che in altri paesi l'allarme per rischi e abusi della sperimentazione è assai forte; in Svizzera l'OICM, l'organo di controllo intercantonale dei medicinali, ha recentemente vietato a una clinica di Basilea di proseguire «testi avventati» con persone che provenivano dall'Est europeo, dall'Ecuador e dal Perù, richiamate da un viaggio in Svizzera e dall'allettante compenso promesso per la sperimentazione;

che anche negli Stati Uniti grande eco ha avuto il caso di «senzadimora» inconsapevolmente arruolati per la sperimentazione e quello di detenuti reclutati in cambio di sconti di pena,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

se consideri corretto, sotto il profilo morale e deontologico, l'«arruolamento» delle cavie per la sperimentazione dei farmaci attraverso modalità così discrezionali e approssimative;

se non si ritenga che tutto ciò, in ogni caso, possa rappresentare un grave pericolo per la salute dei cittadini.

(4-17771)

(18 gennaio 2000)

Risposta. – Com'è noto, la sperimentazione clinica sull'uomo è un percorso obbligatorio, seguito dalla comunità scientifica in ogni parte del mondo, al fine di assicurare la sicurezza e l'efficacia di nuovi composti prima del loro utilizzo su larga scala.

La metodologia sperimentale è ormai accettata e condivisa da decenni da parte degli organi competenti a livello internazionale, ed è formalizzata in tutti i testi di metodologia.

I principi etici e morali e le procedure tecnico-scientifiche da seguire durante l'attività sperimentale sono definiti dalla dichiarazione di Helsinki sui diritti dei pazienti e da linee guida internazionali di buona pratica clinica (Good Clinical Practice).

Tali principi e procedure sono stati recepiti nella vigente legislazione italiana.

La metodologia sperimentale sopra menzionata prevede una prima fase di studio su volontari sani (studi di fase I).

Gli studi di fase I su nuovi principi attivi hanno lo scopo di fornire una valutazione preliminare sulla loro sicurezza ed un primo profilo di farmacocinetica e di farmacodinamica nell'uomo.

Tali composti, mai utilizzati nell'uomo e per questo definiti di nuova istituzione, devono essere sottoposti ad accertamenti da parte dell'Istituto superiore di sanità prima di poter essere utilizzati nell'uomo e devono avere l'approvazione all'impiego da parte della Commissione unica del farmaco.

Per quanto riguarda l'arruolamento dei volontari in programmi sperimentali di questo tipo, la legislazione italiana vigente (così come quella di altri paesi) prevede che:

possa essere corrisposto al volontario partecipante alla sperimentazione un compenso per eventuali spese sostenute a causa della sperimentazione o per mancato guadagno;

un volontario non possa partecipare ad uno studio successivo prima che siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del precedente.

Tali elementi sono volti ad evitare la partecipazione di soggetti a sperimentazioni unicamente a scopo di lucro.

Inoltre, le sperimentazioni di fase I possono essere condotte solo in centri con determinati requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, nonché dotati di personale e procedure idonee, come stabilito dal decreto ministeriale 19 marzo 1998.

Si sottolinea inoltre che, ad assicurazione dell'eticità dei protocolli sperimentali, la normativa vigente prevede che i comitati fisici locali siano gli organi preposti alla valutazione, approvazione e monitoraggio delle stesse sperimentazioni.

I comitati etici sono tenuti a valutare le sperimentazioni cliniche sia dal punto di vista tecnico che etico.

L'accertamento dell'eticità dei protocolli di studio non si esaurisce nella mera verifica formale della completezza e della qualità dell'informazione contenuta nel consenso informato, nonché delle modalità con le

quali tale informazione viene erogata al paziente, ma in una valutazione globale della eticità della sperimentazione stessa.

Si fa presente, infine, che il Ministero della sanità ha ripetutamente invitato tutte le persone e gli organi coinvolti nelle attività di sperimentazione a collaborare nell'identificazione di procedure di autorizzazione nonché di conduzione di sperimentazione clinica, difformi da quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme di buona pratica clinica.

A tale proposito, numerose iniziative di formazione, informazione e monitoraggio sono state istituite presso il Ministero.

Tra queste:

un'attività di informazione sulla normativa vigente e sulle procedure da adottare nei processi autorizzativi;

corsi di formazione per membri di comitati etici e disponibilità di collaborazione attiva nell'organizzare programmi di formazione a livello locale.

Si ritiene che tutti questi elementi assicurino il rispetto dei partecipanti a sperimentazioni e preservino l'eticità delle sperimentazioni stesse.

Il Ministro della sanità
VERONESI

(15 settembre 2000)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la «Marelli» di Poirino (Torino) di 1.200 addetti, con il 50 per cento di donne, è una azienda moderna in grande espansione dove negli ultimi anni sono stati creati oltre 400 posti di lavoro, attingendo alle varie formule della precarietà. Ed è proprio questa ricetta che preoccupa gli interroganti;

che la direzione di questa fabbrica del gruppo FIAT ha imposto un sistema di selezione continua del personale costringendo il sindacato a una perenne rincorsa per chiedere la conferma dei precari, mentre contemporaneamente ricorre massicciamente allo straordinario fino a 50 ore settimanali;

che questa miscela di precarietà e di flessibilità non risponde a picchi produttivi imprevisti o stagionali, bensì ad una vera strategia di gestione della forza lavoro; in sostanza la Marelli di Poirino ha ritenuto di utilizzare al meglio le nuove regole del mercato del lavoro, prima di tutto partendo dal fatto che la gran parte dei giovani disoccupati sono disposti a fare di tutto per trovare un impiego e mantenerlo; questa è diventata un'occasione formidabile di ricatto per la direzione della Marelli, una di quelle poche fabbriche in grado di offrire quel famoso posto di lavoro;

che basta prendere in affitto un ventenne da un'agenzia interinale (magari suggerendo il nome da contattare), sottoporlo alle analisi del

sangue (la sua salute garantirà buone prestazioni), piazzarlo su una linea di montaggio per qualche mese (con il traino di un anziano lavorerà come un mulo) e stabilirà record produttivi da estendere agli altri; poi alla fine dell'affitto, se avrà lavorato tanto e bene, allora gli si potrà fare un altro contratto, a tempo determinato, promettendogli una futura assunzione; alla scadenza del contratto, se avrà resistito, si potrà proporgli un altro contratto di formazione lavoro e solo quando la pressione sindacale sarà troppo forte allora si dovrà decidere se assumerlo o meno, a tempo determinato; per ogni assunzione in più si pretenderà dai sindacati un po' di straordinario in più;

che, proprio in questo periodo in cui la commissione lavoro del Senato discute il grave problema della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, l'uso spregiudicato, alla «Marelli», del «mix» tra assunzioni precarie e straordinario è proprio uno di quei casi che porta inevitabilmente gran parte dei lavoratori allo «stress», nuova malattia del secolo;

che se si accetta il modello selettivo della Marelli le fasce di precarietà cresceranno e i diritti di chi è contrattualmente tutelato scenderanno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia il caso di dire ai dirigenti della Marelli e di quelle aziende che stanno agendo nello stesso modo che quando una fabbrica è in espansione l'occupazione deve stabilizzarsi, respingendo l'ipotesi del lavoro precario come forma di preassunzione e selezione degli organici;

se il Governo e il Parlamento vogliono ottenere il rispetto dei giovani, non possono accettare in silenzio che li si tratti in quel modo, in quanto chi resiste alla «trafila» forse verrà assunto, mentre quelli più deboli, dopo essere stati spremuti come limoni, vengono rimandati sulla strada.

Si chiede infine di conoscere il parere del Ministro stesso su queste regole che tutto consentono alle imprese e danno ben pochi diritti ai giovani in cerca di occupazione.

(4-17401)

(1° dicembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, dagli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Torino è emerso quanto segue.

La ditta Magneti Marelli Climatizzazione spa, con sede a Poirino, che produce componenti per riscaldamento dei veicoli, negli ultimi 5 anni è passata a produrre sistemi integrati per la climatizzazione dell'abitacolo della vettura e per il raffreddamento del vano motore. Nel corso degli ultimi anni l'introduzione degli impianti di climatizzazione anche in vetture di media e bassa cilindrata ha incrementato la richiesta da parte dei clienti degli impianti climatizzati, per i quali il *budget* previsionale presentato annualmente dalle aziende clienti non è attendibile.

La domanda di fornitura viene comunicata settimanalmente attraverso un programma di vendite articolato per le 4-5 settimane successive e pertanto l'azienda asserisce che non è possibile la pianificazione del livello di organico occorrente nei vari mesi successivi per soddisfare le richieste produttive. Oltre alla variabilità della richiesta si aggiungono anche la diversità dei tempi di fabbricazione dal semplice impianto di riscaldamento a quello di climatizzazione.

L'azienda, che nel corso del 1999 ha occupato con contratto a tempo indeterminato mediamente 957 dipendenti, dichiara che per far fronte a queste esigenze ha fatto ricorso al lavoro interinale per punte di attività. Dall'accertamento si è rilevato che la ditta ha utilizzato i lavoratori interinali in modo massiccio; infatti nel corso del 1999 ha stipulato 385 contratti con l'agenzia Adecco dei quali 200 circa, dopo ripetute proroghe, sono stati trasformati dalla società in contratti a tempo determinato o contratti di formazione professionale. All'atto della verifica l'azienda aveva in corso 104 contratti interinali, dei quali 40 sono stati trasformati in contratto a tempo determinato, altri ulteriormente prorogati ed altri cessati. A questi si aggiungono ulteriori 58 contratti con l'agenzia interinale Manpower spa, dei quali 19 assunti dalla società con contratti a termine.

Da ultimo si fa presente che la ditta ha anche fatto ricorso al lavoro straordinario nella giornata del sabato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(12 settembre 2000)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e della giustizia*. – Premesso:

che è stata pubblicata una notizia da alcuni giornali secondo cui il carcere di Catania-Bicocca che ospita, tra detenuti e operatori, circa 750 persone sarebbe sprovvisto di allacciamento idrico;

che ci si chiede come sia possibile che si sia concessa la possibilità di costruire e utilizzare una struttura di quel tipo senza applicare quello che normalmente viene richiesto ad ogni cittadino proprietario di casa prima di concedergli l'abitabilità;

che il comune, il prefetto, l'ASL di Catania dal lontano 1987 hanno accettato in silenzio una soluzione d'emergenza, quella di fare arrivare ogni giorno tramite convogli di autobotti ben 140.000 litri di acqua, ignorando in questo modo i gravi disagi che permanevano per i detenuti e gli operatori del carcere ma anche le enormi spese a carico dello Stato, e questo per un periodo di ben 13 anni;

che ad avviso degli interroganti la questione è assurda,

si chiede di sapere:

che cosa si intenda fare, in primo luogo per garantire rapidamente l'allacciamento del carcere alla rete idrica della città e in secondo

luogo se non si ritenga di individuare le responsabilità di chi ha deciso di concedere l'uso di quei locali senza acqua per collocarvi 750 persone e di chi ha tollerato questa situazione per tutto questo tempo.

(4-17683)

(22 dicembre 1999)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto indicata, sulla base di quanto comunicato dal competente provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia – Genio civile per la provincia di Catania si rappresenta che i lavori di costruzione dell'acquedotto per l'allacciamento del carcere di Catania-Bicocca alla rete idrica della città sono stati ultimati.

Si fa presente, inoltre, che in attesa del collaudo definitivo si è provveduto alla consegna provvisoria dell'acquedotto alla direzione della casa circondariale.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(12 settembre 2000)

MARRI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la tutela delle prerogative delle rappresentanze sindacali sono alla base di tutti quei rapporti necessari a permettere una valida e costruttiva concertazione che non leda in alcun modo i diritti e la dignità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi delle trattative;

che la CISAL è un sindacato autonomo istituzionalmente riconosciuto e quindi i suoi rappresentanti, compresi i responsabili provinciali, dovrebbero godere delle medesime prerogative di tutti gli altri responsabili sindacali;

che l'amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a causa della prevista privatizzazione di alcuni suoi comparti, ha stilato un elenco di suoi dipendenti che dovranno trasferirsi a Firenze, nuova sede di lavoro;

che in tale elenco sono inserite due persone dipendenti che a tutt'oggi ricoprono incarichi dirigenziali presso il suddetto sindacato (Fiadel-Cisal) e che quindi non sarebbero più in grado di proseguire nel loro incarico istituzionale;

che alle legittime richieste di chiarimenti presentate dai due dirigenti sindacali per ottenere ulteriori motivazioni da parte dell'amministrazione comunale stessa, ha fatto seguito una denuncia a causa del manifesto rifiuto di fornire sufficienti spiegazioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se tale azione sia da considerarsi lesiva dei diritti sindacali sia del signor Marino Furi, sia della signora Mara Badii, anche in applicazione dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare l'opportunità di un intervento immediato, considerata la evidente discriminazione perpetrata a danno solo di alcuni sindacati.

(4-18490)

(8 marzo 2000)

Risposta. – In relazione all'atto parlamentare suindicato si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla direzione provinciale del lavoro di Arezzo.

A seguito della legge n. 36 del 1994 in materia di risorse idriche ed alla legge regionale di attuazione n. 26 del 1997 che disciplina il trasferimento della gestione delle acque dai comuni ad una Autorità esterna operante in ambito regionale, nel caso «ATO (Autorità territoriale ottimale) n. 3 Medio Valdarno» ed il conseguente trasferimento al suddetto organismo del personale comunale impiegato nel servizio acquedotto, il comune di Terranuova Bracciolini, così come disposto dall'articolo 6 della normativa regionale, ha provveduto ad inviare all'ATO, in data 25 settembre 1998, l'elenco del personale adibito a detto servizio in forza alla data del 31 dicembre 1992.

Tra i nominativi segnalati figura anche quello della signora Mara Badii, dirigente provinciale sindacale CISAL, in quanto dipendente comunale impiegata nel servizio acquedotto.

Da informazioni assunte risulta che la suddetta dipendente ha inoltrato all'ATO, in data 30 settembre 1999, richiesta di non trasferimento ed il comune di Terranuova, in attesa della pronuncia dell'Autorità, ha provveduto ad adibire la signora Badii, in via temporanea e per esigenze organizzative, ad incarichi nell'ambito dei servizi sociali.

Per quanto riguarda, invece, il signor Marino Furi, si fa presente che lo stesso non rientra tra il personale interessato ad un eventuale trasferimento all'ATO, in quanto non ha mai prestato servizio all'acquedotto, operando nell'ambito del servizio segnaletica stradale.

Da ultimo si comunica che non risulta intentata alcuna azione giudiziaria per violazioni dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Salvi

(12 settembre 2000)

MILIO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che alcuni dipendenti dell'ex Democrazia cristiana - comitato romano sarebbero stati licenziati con procedure illegittime (assenza di lettera di preavviso di licenziamento; mancato versamento del trattamento di fine rapporto e mancato pagamento di alcune mensilità) negli anni 1992-94;

che il gruppo di 15 dipendenti avrebbe avviato azioni giudiziarie per il risarcimento del danno economico ricevuto ottenendo sentenze positive che chiamano in causa le forze politiche che si sono create dalla rottura della Democrazia cristiana, vale a dire PPI, CCD e CDU;

che nonostante la Democrazia cristiana in base all'ultimo bilancio depositato nel 1994 allegasse una lista delle proprietà del partito composto da circa 400 immobili per un valore complessivo di alcune centinaia di miliardi, i partiti nati dal suo scioglimento mantengono una gestione unitaria di tale patrimonio e si rifiutano sistematicamente di sanare le vertenze con i lavoratori ingiustamente licenziati,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro interrogato dia del caso esposto;

se e quali provvedimenti lo stesso intenda prendere.

(4-18411)

(1° marzo 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, dagli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, è emerso quanto segue.

Non risultano pervenute al servizio ispezione del lavoro di Roma (già ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) richieste di intervento da parte dei lavoratori già occupati presso la ex Democrazia cristiana – Comitato Romano.

È stato, invece, rilevato che presso il suddetto ufficio, nel corso dell'anno 1993, sono state promosse svariate controversie individuali di lavoro innanzi alla apposita sottocommissione provinciale.

In particolare, risulta che, in data 11 novembre 1993 e 12 novembre 1993, sono stati sottoscritti rispettivamente 36 e 35 processi verbali di conciliazione – ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile – con altrettanti ex dipendenti della ex Democrazia cristiana con i quali, fra l'altro, il singolo lavoratore rinuncia ad ogni forma di impugnativa relativamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con dimissioni incentivate ed il riconoscimento di una integrazione al trattamento di fine rapporto, in aggiunta al saldo delle retribuzioni maturate, e la previsione di contestuale pagamento del 50 per cento dell'importo dovuto e del restante 50 per cento entro il 16 dicembre 1993.

Negli stessi processi verbali, per quanto attiene il trattamento di fine rapporto, è stato previsto che verrà liquidato dal 1° gennaio 1994,

con modalità da concordare per tutto il personale interessato alla risoluzione del rapporto entro il 31 dicembre 1993.

Non sono note eventuali azioni avviate in sede giudiziaria, e per le stesse rivendicazioni economiche, dai lavoratori di cui trattasi.

Infine, si fa presente che, a prescindere dall'intervenuta prescrizione in sede penale e amministrativa di eventuali illeciti, nessun ulteriore intervento può essere attivato al riguardo dalla direzione provinciale del lavoro di Roma.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(12 settembre 2000)

MILIO. – *AI Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che con circolare 26 agosto 1999, n. 6/4PS/31573, esplicativa dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 104 del 1996, riguardante i piani di alienazione degli immobili di proprietà di enti, sono stati individuati i criteri per la determinazione del prezzo di vendita degli stessi;

che l'INPDAP è proprietario di tre immobili siti in Palermo, via Resuttana 367, abitati da ottantotto famiglie, costruiti, come risulta da sentenze del giudice civile, nel 1985 in una zona classificata come agricola;

che diversi pretori, nel tempo, hanno emesso ben undici sentenze, già passate in giudicato, che hanno declassato i predetti alloggi dalla categoria A2 ad A3 ma non risulta che l'ente proprietario si sia mai adeguato a tali statuizioni, così provocando un esborso maggiore del canone di affitto da parte degli inquilini occupanti per cui pendono diverse controversie giudiziarie;

che a fine febbraio 2000 i conduttori di tali immobili hanno ricevuto proposta di acquisto con indicazione del prezzo per singola unità abitativa frutto di valutazione esosa, irrazionale e avulsa dalla realtà del mercato e, pare, anche dalla classificazione dei singoli immobili acquisita in sede giurisdizionale,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere per evitare che, a causa di impropria valutazione degli immobili predetti per vetustà, dimensioni e categoria catastale, peraltro contrastante con le indicazioni emergenti dalla legislazione vigente, gli aventi diritto anziché essere favoriti nell'acquisto ne subiscano un grave danno per l'assoluta esosità del prezzo e per la ristrettezza del termine loro concesso per aderire alla suddetta proposta.

(4-19041)

(27 aprile 2000)

Risposta. – Nell'atto ispettivo suindicato si chiedono adeguati interventi per tutelare gli inquilini di immobili di proprietà dell'INPDAP, avendo specifico riguardo ad immobili siti a Palermo, garantendo loro l'acquisto dell'immobile occupato ad un prezzo equo.

In ordine alla suddetta vicenda è stato sentito l'Istituto, il quale ha reso noto che, al fine di assicurare uniformità di criteri di valutazione degli immobili da alienare su tutto il territorio nazionale, ha stipulato una convenzione con il Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio che prevede che gli incarichi di stima ai tecnici vengano attribuiti dal Dipartimento stesso.

I suddetti incarichi, al fine di garantire imparzialità di giudizio all'ufficio del territorio (ex ufficio tecnico erariale), chiamato a decidere in caso di contenzioso, vengono conferiti ad ingegneri dipendenti da uffici territorialmente diversi da quello in cui l'immobile è ubicato. Le stime delle singole unità immobiliari sono effettuate seguendo le direttive ed i criteri dettati dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

Le perizie, quindi, determinano il valore di mercato dell'immobile sulla base di tali criteri tenendo, altresì, conto delle caratteristiche della zona in cui lo stesso è ubicato, del fabbricato e delle singole unità da dismettere. Altri parametri utilizzati sono l'ubicazione rispetto alla zona centrale, il collegamento con centri di interesse pubblico, la presenza di collegamenti di trasporto pubblico, eccetera.

Con riferimento allo stabile di via Resuttana a Palermo, l'ammontare del prezzo di vendita è stato stabilito secondo i parametri richiamati e all'andamento dei prezzi di mercato.

L'Istituto ha fatto, inoltre, presente che tali valori sono stati confermati dall'Osservatorio dei valori immobiliari del Dipartimento del territorio che per la zona in questione riporta le stesse valutazioni effettuate da ciascun ufficio del territorio, nel corso delle stime effettuate per i propri compiti di istituto.

Il prezzo fissato per gli immobili in questione, tenuto conto delle agevolazioni all'acquisto previste dalle circolari in materia, sarà abbattuto del 30 per cento per gli acquisti individuali e di un ulteriore 15 per cento per gli acquisti in forma collettiva.

Per quanto riguarda la categoria catastale attribuita, l'Istituto ha precisato che la medesima non rientra nei criteri di valutazione per la determinazione del valore di mercato ma è stata rilevante ai fini della determinazione dei canoni di locazione in regime di equo canone.

I conduttori hanno, comunque, diritto di verificare gli elementi che hanno portato alla determinazione del prezzo e di presentare, eventualmente, ricorso all'ufficio del territorio competente la cui valutazione va intesa come definitiva.

Per quanto riguarda l'immobile di proprietà dell'Istituto Postelegrafonici sito a Palermo, l'Ipost ha reso noto che la valutazione sulle unità

abitative effettuata dal Dipartimento del territorio è stata giudicata congrua dall'Osservatorio sul patrimonio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(12 settembre 2000)

MILIO, CALLEGARO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che presso il tribunale di Reggio Calabria prestano la loro attività la dottoressa Grasso, presidente di una sezione penale del tribunale, e il dottore Greco, presidente di una sezione della Corte d'assise;

che l'avvocato Manna del Foro di Cosenza ha introdotto un ricorso al Consiglio superiore della magistratura segnalando che i due magistrati, benchè coniugi, esercitano le loro funzioni presso lo stesso tribunale provocando situazioni di oggettiva incompatibilità come quella che ha interessato il processo a carico di tal Barreca Giuseppe, imputato di più reati fra loro collegati e giunti, però, alla cognizione dei due giudici-coniugi nell'ambito di autonomi processi;

che, inoltre, i due magistrati sarebbero protagonisti di altre situazioni sconvenienti poichè nei loro confronti sarebbero state avviate una serie di procedure esecutive in ragione di numerosi debiti contratti con almeno otto istituti di credito, procedure tutte pendenti davanti all'autorità giudiziaria di Reggio Calabria dove i due coniugi svolgono, in spregio a precise disposizioni normative, le loro funzioni giurisdizionali;

che appare assolutamente disdicevole consentire ai due magistrati l'esercizio delle loro funzioni in una realtà giudiziaria dove è nota a tutti la difficoltà economica nella quale si dibattono nonchè la loro posizione di debitori esecutati ma indifferenti all'obiettivo disagio che la loro condizione suscita innanzitutto nell'opinione pubblica e, quindi, fra i loro colleghi magistrati e gli avvocati fra i quali, è bene segnalare, alcuni tutelano gli interessi degli istituti di credito precedenti;

che financo la stampa si è occupata di tale sconcertante situazione denunziando con dovizia di particolari l'incompatibilità nella quale si trovano i due magistrati e sollecitando l'intervento del procuratore generale presso la corta d'appello di Reggio Calabria perchè venga rimosso questo stato di cose e perchè valuti se, nell'ambito di numerosi processi penali che sono stati puntualmente indicati, si fossero verificate eventuali disfunzioni proprio in ragione della singolare posizione nella quale si trovano i due coniugi-giudici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare quale esito abbia avuto l'esposto presentato dall'avvocato Manna al Consiglio superiore della magistratura per i fatti afferenti i procedimenti a carico di Barreca sottoposti all'esame dei due magistrati coniugi e se intenda avviare con ogni celerità l'azione disciplinare nei loro confronti in quanto responsabili – in ragione della posizione di debitori pluriesecutati – d'una inammissibile caduta di immagine dell'ordine giudiziario in una

città dove è indispensabile evidenziare costantemente l'equilibrio, l'onestà, la capacità e l'indipendenza della magistratura sempre più impegnata nei confronti di una spietata criminalità organizzata.

(4-16577)

(5 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite in proposito dalle competenti articolazioni ministeriali.

In merito all'esposto presentato dall'avvocato Manna, il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 7 giugno 2000, ha deliberato l'archiviazione della pratica, rilevando che l'incompatibilità per vincoli di parentela, affinità o coniugio fra magistrati si riferisce esclusivamente al caso di appartenenza allo stesso ufficio giudiziario: i coniugi dottori Greco e Grasso appartengono invece a distinti uffici – la corte d'appello e il tribunale di Reggio Calabria – e sono inoltre assegnati a diversi settori di attività (civile e penale).

Quanto poi alla contemporanea presidenza di due collegi giudicanti penali da parte dei suddetti coniugi in relazione a processi che presentano elementi di connessione, tale fatto, a giudizio dello stesso Consiglio superiore della magistratura, non configura una fattispecie d'incompatibilità atteso che la situazione evidenziata è conseguita a un provvedimento temporaneo di carattere eccezionale, quale l'applicazione del dottor Greco al tribunale di Reggio Calabria. Negli stessi termini si sono espressi sia il presidente della corte d'appello sia il consiglio giudiziario di Reggio Calabria, con pareri che pongono in risalto la straordinarietà della situazione verificatasi.

In relazione alle «altre situazioni sconvenienti», di cui secondo l'interrogante si sarebbero resi protagonisti i magistrati in questione, si fa richiamo all'iniziativa disciplinare di recente assunta dal procuratore generale della Cassazione nei confronti dei dottori Greco e Grasso per l'ipotizzata violazione dei doveri di correttezza.

Tali iniziative appaiono allo stato esaustive del possibile disvalore delle condotte di cui trattasi e non si apprezzano quindi margini per ulteriori interventi di specifica competenza del Ministro della giustizia in merito alla vicenda.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(13 ottobre 2000)

MINARDO. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono risultare proprietarie di fabbricati che vengono utilizzati in tutto o in par-

te per l'esercizio delle attività istituzionali o di quelle connesse di cui al decreto legislativo del dicembre 1997, n. 460;

che detti immobili sono parte integrante del complesso coordinato di beni e lavoro concorrenti alla realizzazione delle attività istituzionali e connesse;

che in atto non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;

che l'assoggettamento ed imposte dirette dei fabbricati strumentali per le attività istituzionali e connesse delle ONLUS, rispetto alla esenzione per quelli strumentali per le attività commerciali e di lavoro autonomo, appare giuridicamente ingiusto e socialmente ingiustificato;

che la Commissione dei Trenta in sede di parere ha osservato quanto segue: «Non poche perplessità desta la previsione di tassazione dei redditi dei fabbricati strumentali all'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse,

si chiede di sapere:

se si ritenga che le ONLUS abbiano diritto di godere di analogo trattamento di esenzione dalle imposte dirette per i fabbricati strumentali che dovessero possedere come tali destinati all'esercizio delle attività istituzionali e connesse anche e soprattutto in ragione del superiore interesse collettivo che rivestono le attività sociali delle ONLUS rispetto al diritto, sia pur meritevole di tutela, del giusto profitto delle imprese private;

se si intenda di dover introdurre con decreto urgente in sede di modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ovvero dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il seguente comma o periodo: «non sono produttivi di reddito fondiario, altresì, gli immobili strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse alle ONLUS.

(4-16017)

(27 luglio 1999)

SCIVOLETTO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono risultare proprietarie di fabbricati che vengono utilizzati in tutto o in parte per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

che questi immobili sono parte integrante del complesso coordinato di beni e lavoro che concorre alla realizzazione delle attività istituzionali e connesse;

che «non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni», secondo l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

che l'assoggettamento ad imposte dirette dei fabbricati strumentali per le attività istituzionali e connesse alle Onlus, rispetto alla esenzione per quelli strumentali per le attività commerciali e di lavoro autonomo, appare giuridicamente ingiusto e socialmente ingiustificato;

che la Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ha osservato in merito: «Non poche perplessità desta la previsione di tassazione dei redditi dei fabbricati strumentali all'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che le Onlus abbiano diritto di godere di analogo trattamento di esenzione dalle imposte dirette per i fabbricati strumentali destinati all'esercizio delle attività istituzionali e connesse, anche, e soprattutto, in ragione del superiore interesse collettivo che rivestono le attività sociali delle Onlus rispetto al diritto, sia pur meritevole di tutela, del giusto profitto delle imprese private;

quali iniziative intenda assumere al fine di risolvere questa situazione di disparità che danneggia l'attività stessa delle Onlus.

(4-16038)

(28 luglio 1999)

Risposta. (*) – Con le interrogazioni cui si risponde gli onorevoli interroganti, premesso che molte organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) risultano proprietarie di fabbricati che vengono utilizzati per l'esercizio delle attività istituzionali previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, chiedono un intervento legislativo diretto ad esentare tali enti dalle imposte dirette sui fabbricati.

Come è noto, l'articolo 12 del predetto decreto legislativo n. 460 del 1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che ha introdotto l'articolo 111-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), prevede agevolazioni a favore di tali enti in materia di imposte dirette.

In particolare, il citato articolo stabilisce, al primo comma, che per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Il secondo comma della norrna in parola aggiunge che i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Per ciò che attiene alla problematica sollevata dalla interrogazione, il Dipartimento delle entrate ha precisato, con circolare (n. 244/E) in data 28 dicembre 1999, che gli immobili delle ONLUS adibiti allo svolgimento delle attività elencate nell'articolo 10, cornma 1, lettera *a)*, del

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono produttivi di reddito fondiario, in quanto le attività elencate dalla suddetta norma sono decommercializzate in forza dell'articolo 111-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Quest'ultima norma, infatti, escludendo la riconducibilità nel reddito d'impresa dei redditi prodotti nell'esercizio delle anzidette attività, non sottrae ad imposizione i redditi autonomamente riconducibili nelle altre categorie reddituali elencate dall'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, tra cui il reddito di fabbricati.

Peraltro, in considerazione delle obiettive difficoltà interpretative in ordine al trattamento tributario degli immobili in questione, il Dipartimento delle entrate, nella predetta circolare, ha escluso l'applicabilità delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nei confronti di quegli enti ed organizzazioni che abbiano erroneamente escluso dall'imposizione i redditi degli immobili strumentali alle attività agevolate (ai sensi dell'articolo 111-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi).

Pertanto, ai fini dell'auspicata modificazione legislativa, volta a considerare esenti dalle imposte dirette i fabbricati di cui le organizzazioni non lucrative di utilità sociale risultino essere proprietarie e che sono utilizzati dalle stesse organizzazioni per l'esercizio delle loro attività istituzionali, l'amministrazione finanziaria, nel condividere le valutazioni espresse nella interrogazione, in considerazione dell'interesse collettivo e del ruolo sociale che queste associazioni «non profit» svolgono quotidianamente, non è contraria ad eventuali iniziative che il Parlamento riterrà di adottare in tal senso.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(21 settembre 2000)

MINARDO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che per obbligo di legge, il personale imbarcato sulla nave «Vega Oil» di proprietà della Vega Oil spa e rappresentata dalla spa Fratelli Cosulich di Genova, è stato assicurato sugli infortuni sul luogo di lavoro e le malattie del personale marittimo;

che dall'anno 1987 la nave Vega Oil è stata privata del motore ed iscritta al Registro delle navi minori e galleggianti di Siracusa, visto che opera solo come base di stoccaggio e trasbordo di idrocarburi a bordo di altre navi a molte miglia dalla costa di Ragusa;

che con parere sfavorevole, da parte della capitaneria di porto di Siracusa, l'INPS locale ha effettuato una variazione di inquadramento del personale imbarcato sulla Vega Oil, stabilendone l'appartenenza alla categoria industria trasporti - attività collaterale;

che la variazione di inquadramento del personale effettuata dalla direzione centrale contributi dell'INPS, è stata effettuata con una lacuna legislativa; infatti, la legge n. 413 del 1984 prende in considerazione solo i galleggianti in servizio nei porti, del pilotaggio e delle rade non prendendo in considerazione i galleggianti che operano lontani dalle coste;

che se si considera di rilievo il fatto che si tratti di personale con particolari e specifici requisiti di professionalità, iscritto a «ruolo equipaggio» e assunto con specifico contratto lavorativo, la suddetta lacuna legislativa non autorizza ad assimilare il personale in oggetto agli esercenti attività collaterali all'industria dei trasporti;

che dall'inquadramento effettuato dall'INPS deriverebbe la conseguenza che i lavoratori, trattandosi di personale marittimo, a seconda che il lavoro si svolga sulla Vega Oil o su altre navi, sarebbero soggetti ad assistenza diversa sia sulla parte contributiva, sia per quanto riguarda la prestazione e gli enti competenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dei fatti sopra elencati;

quale parere ritenga di dare il Ministro sull'oggetto dell'interrogazione;

quali siano gli interventi che il Ministro ritenga utile adottare per poter giungere ad una soluzione del problema suddetto.

(4-17456)

(2 dicembre 1999)

Risposta. – La legge 26 luglio 1984, n. 413, sul «Riordinamento dei lavoratori marittimi», tutela, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, esclusivamente i marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale. L'articolo 5 della suddetta norma richiede, per l'iscrizione dei componenti gli equipaggi dei galleggianti al regime previsto dalle disposizioni in essa contenute, il concorso di due requisiti:

il servizio a cui i galleggianti sono adibiti («servizio del posto, della rada e del pilotaggio...»);

la capacità di navigazione autonoma dei galleggianti («... purchè abbiano mezzi di propulsione propri»).

Tale norma impedisce, quindi, di assoggettare alla legge stessa tutti quei marittimi che si imbarcano su galleggianti che operano lontano dalle coste, per i quali non sono oggettivamente riscontrabili le connotazioni di servizio e di autopropulsione, come nel caso della nave «Vega Oil», citata nell'interrogazione in oggetto, che, pur essendo iscritta nel «Registro delle navi minori e d ei galleggianti», in quanto privata del motore, opera solo come base di stoccaggio e trasbordo di idrorcarburi a bordo di altre navi, a molte miglia dalla costa.

Infatti, la norma in esame non consente di adeguare l'iscrizione al regime previdenziale marittimo delle costruzioni navali classificate dal RINA (Registro italiano navale) quali galleggianti o, comunque, iscritti come tali, dai competenti uffici marittimi, nei «registri delle navi minori e di galleggianti» nazionali.

La stessa norma, poi, non ha tenuto conto che, per il governo in mare dei galleggianti in questione, debbono, comunque, essere assunti come membri dei relativi equipaggi, esclusivamente marittimi – sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria – per svolgere a bordo di tali mezzi mansioni adeguate alla qualifica professionale marittima, ai fini della sicurezza in mare dei mezzi e delle persone.

Tutto ciò premesso, considerando i molteplici aspetti del lavoro dei marittimi in mare e ritenendo che la disposizione, contenuta nella lettera *e)* dell'articolo 5 della legge n. 413 del 1984, risulta di impedimento ad adeguare il trattamento previdenziale dei marittimi stessi allo sviluppo tecnologico a cui è soggetto tutto il settore delle costruzioni navali, si ritiene che l'unica soluzione possibile sia la modifica legislativa del dettato della norma sopracitata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(12 settembre 2000)

MORO. — *Al Ministro delle finanze*.– Premesso:

che in data 16 giugno 2000 presso il dipartimento del territorio di Udine sono entrate in funzione le nuove procedure per la consultazione e le variazioni relative alla conservazione degli atti del patrimonio immobiliare;

che già nella stessa giornata si sono registrate situazioni di gravissimo disagio non solo per gli utenti ma anche per il personale addetto con la necessità d'intervento delle forze dell'ordine per disciplinare l'afflusso;

che le stesse situazioni si sono riscontrate anche nella giornata di lunedì 19 giugno e, stando alle informazioni di quanti frequentano quegli uffici, la situazione non è migliorata, tanto da dover utilizzare alcuni agenti della Guardia di finanza per regolare l'accesso ai vari reparti;

che nella fase di avvio per l'introduzione del nuovo sistema la SOGEI ha inviato a Udine due funzionari la cui permanenza si è limitata a qualche giornata e solo per la soluzione di problemi spiccioli senza aver organizzato un corso di aggiornamento complessivo;

che la provincia di Udine comprende oltre 130 comuni con un territorio vastissimo e con la presenza di tecnici professionisti che solo per recarsi presso gli uffici devono percorrere oltre 100 chilometri;

che i locali ove vengono concentrate le persone in attesa sono del tutto inadeguati anche se è stata messa a disposizione la sala della biblioteca;

che per avere una qualche possibilità di evadere le pratiche i cittadini ed i professionisti sono costretti a raggiungere la città di Udine con alcune ore di anticipo rispetto alla normale apertura degli uffici;

che con le procedure in atto il cittadino di fatto risulta oltremodo penalizzato nell'esercizio della attività conoscitiva del proprio patrimonio e, per i professionisti, con una perdita di tempo che naturalmente si tradurrà in un aumento delle competenze e delle spese a carico dei propri clienti;

che la situazione non accenna ai miglioramenti auspicati dal responsabile dell'ufficio in considerazione dell'imminente inizio delle ferie con la conseguente contrazione del numero degli addetti;

che per rispetto della dignità della persona è indispensabile trovare soluzioni diverse da quelle poste in essere e soprattutto eliminare la presenza della forza pubblica (Guardia di finanza) in un edificio ove si svolgono attività che nulla hanno a che vedere con le attività proprie delle forze dell'ordine;

che l'attribuzione di un numero d'ordine preventivo per l'accesso ai vari uffici di fatto può prestarsi a forme di mercato nero;

che per atti riguardanti anche semplici informazioni e per il ritiro di certificati per pratiche già evase l'accesso deve essere libero da questi vincoli;

che sono state introdotte anche limitazioni circa il numero delle visure al terminale nonché limitazioni nella presentazione di altri adempimenti quali ad esempio volture catastali, introduzioni, eccetera, di fatto penalizzando ulteriormente l'attività da svolgere, soprattutto quella dei professionisti che curano e cercano di utilizzare al meglio il proprio tempo all'interno degli uffici trattando pratiche che riguardano diversi sportelli, per cui risulta oltremodo difficile coordinare i tempi con quelli assegnati dalla numerazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione degli uffici del dipartimento del territorio di Udine;

quali provvedimenti immediati intenda assumere per permettere l'attività regolare degli uffici;

quali siano state le disposizioni impartite alla SOGEI per il regolare avvio delle nuove procedure.

(4-19889)

(4 luglio 2000)

Risposta. – In merito ai disservizi che verificatisi presso l'ufficio del territorio di Udine, il competente Dipartimento ha evidenziato che il predetto ufficio, nel periodo relativo ai fatti lamentati, è stato interessato dalla trasformazione del sistema informatico con l'adozione del più efficiente *software* Windows NT e con il passaggio da architettura di tipo *main frame* – terminali, con archivi associati di tipo reticolare, a quella *client-server,* con organizzazione delle basi dati su sistema relazionale.

Di tale trasformazione, che inevitabilmente ha riflessi sui servizi erogati ai cittadini ed alle imprese, la collettività era stata preventivamente informata, ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, ma la vastità del territorio provinciale ed il gran numero dei comuni che esso comprende hanno reso difficoltosa la divulgazione della notizia.

Riguardo agli specifici quesiti posti nella interrogazione il predetto Dipartimento ha rilevato che l'attivazione del nuovo sistema informativo catastale rientrava nel processo di ammodernamento del Ministero delle finanze e rappresentava un obiettivo non più procrastinabile nell'ottica di migliorare l'efficienza dei servizi erogati. A tal fine è stato redatto, a suo tempo, uno specifico piano di migrazione reso operativo dalla società Sogei che prevede la conversione della banca dati per tre uffici ogni settimana.

Come previsto in fase di programmazione anche per l'ufficio del territorio di Udine sono stati organizzati *stage* formativi presso un altra sede già attivata, individuata, nel caso specifico, nell'ufficio del territorio di Pordenone, ove sono stati inviati 4 dipendenti al giorno per 5 giorni per un totale di 20 soggetti formati.

Sempre al fine di limitare l'impatto iniziale relativo all'utilizzo delle nuove procedure, il Dipartimento del territorio ha provveduto ad impartire disposizioni alla Sogei per la formazione e l'istruzione del personale dell'ufficio del territorio di Udine, interessato alla applicazione dei nuovi programmi; in particolare la società concessionaria ha inviato due persone, per un periodo di due settimane a partire dal 12 giugno 2000, le quali hanno effettuato un'assistenza al personale di tipo *on the job* ed organizzato corsi di addestramento interni. La permanenza di uno degli istruttori si è protratta per una terza settimana, in modo da coadiuvare il personale nel corretto utilizzo del *software* reso disponibile.

Successivamente alla riapertura e per un limitato periodo, sia il sistema di regolazione dell'afflusso che la richiesta di intervento della Guardia di finanza si sono resi necessari, sulla scorta di analoghe esperienze di altri uffici precedentemente attivati, per regolare l'accesso dei numerosi utenti, prevedibile dopo una chiusura forzata di 4 giorni.

Si è ritenuto opportuno contenere temporaneamente il numero di servizi erogabili a ciascun utente, sempre nel rispetto delle scadenze di legge e fermo restando il libero accesso per il ritiro degli atti o la richiesta di semplici informazioni.

Il dirigente della sede è intervenuto tempestivamente per regolarizzare l'attività dell'ufficio.

Attualmente, infatti, la situazione è notevolmente migliorata: il 3 luglio sono stati attivati due sportelli self-service per le sole consultazioni catastali e successivamente sono state concordate con il consiglio notarile procedure più snelle per la presentazione delle domande di voltura in catasto, peraltro in via di graduale esaurimento, attesa la disponibilità

di presentare direttamente in conservatoria la voltura, congiuntamente alla nota di trascrizione, come avviene in altre realtà del territorio nazionale.

Dalla stessa data, inoltre, l'ufficio apre al pubblico anche due pomeriggi a settimana distribuendo in un più ampio lasso di tempo l'affluenza degli utenti. Di fatto, oggi gli sportelli catastali sono aperti al pubblico per complessive 24 ore a settimana con 9 sportelli, contro le originarie 15 ore a settimana con 4 sportelli, vigenti fino al 30 aprile scorso.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(19 settembre 2000)

NOVI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 3, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato l'articolo 2, commi da 210 a 213, della legge n. 662 del 1996 che concedevano un credito di imposta IRPEF ai giovani di età inferiore ai 32 anni, che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, avviavano una attività produttiva (attivavano una partita IVA);

che il credito di imposta era pari al 50 per cento dell'Irpef e dell'Irap, derivante dall'attività di impresa o di arte e professione, con una limitazione massima pari a cinque milioni (per ciascuna imposta), e circoscritta ai primi tre anni di attività (cinque per le attività ubicate nelle regioni meridionali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052 del 1988);

che con l'abolizione di tale disposizione appare evidente che un soggetto che intraprende una iniziativa produttiva a partire dal 1° gennaio 1999 non ha più diritto al credito di imposta;

considerato:

che meno evidente è la sorte del credito di imposta triennale, o quinquennale, di coloro che, in presenza dei requisiti richiesti, hanno avviato una iniziativa produttiva nel 1997 o 1998;

che tale credito si evidenzia nelle dichiarazioni relative all'anno 1998 (Unico 99) attraverso appositi campi predeterminati;

che nelle istruzioni ministeriali del modello Unico 99 persone fisiche, alla pagina 45, si legge che tale credito non può più essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 1999;

che, se il Ministero delle finanze dovesse condividere quanto scritto alla pagina 45 delle istituzioni del modello di base Unico persone fisiche, potrebbero essere soppressi i campi per la indicazione di tale credito nei modelli di dichiarazione del prossimo anno, creando di fatto la impossibilità per molti contribuenti di usufruire di un diritto acquisito senza dover commettere violazioni formali nella prossima dichiarazione dei redditi, che porteranno ad inevitabili contenziosi con l'amministrazione finanziaria,

l'interrogante chiede di sapere se i lavoratori autonomi, che hanno iniziato una attività nel 1997 e nel 1998 ed hanno usufruito dei benefici fiscali ai sensi dell'articolo 2, comma 210 e seguenti, della legge n. 662 del 1996, godano ancora di tale beneficio fino alla scadenza prevista per legge.

(4-18329)

(24 febbraio 2000)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, considerato che l'articolo 3, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato l'articolo 2, commi da 210 a 213, della legge n. 662 del 1996, che concedeva un credito di imposta per le iniziative produttive intraprese a decorrere del 1° gennaio 1997 e per i due anni successivi, ha chiesto di conoscere se i lavoratori autonomi che, iniziando una attività produttiva nel 1997 e nel 1998, hanno usufruito dei benefici fiscali previsti dalle disposizioni abrogate, conservino ancora il diritto a godere di tali benefici fino alla scadenza prevista.

Come è noto, l'articolo 2, commi da 210 a 213, della suindicata legge n. 662, riconosceva un credito di imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arti e professioni che avessero iniziato l'attività a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

Tale credito era pari alla metà dell'IRPEF relativa al reddito d'impresa o al reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e non poteva comunque superare per ciascun anno solare cinque milioni di lire per le persone fisiche e sette milioni per le società di persone e per le aziende coniugali non gestite in forma societaria.

Per le iniziative intraprese nelle cosiddette «aree depresse» del territorio nazionale (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104), il credito d'imposta veniva riconosciuto per l'anno di inizio e per i due successivi. Per le attività iniziate nell'«obiettivo 1» di cui al regolamento CEE n. 2052/88, invece, il *bonus* di che trattasi spettava per l'anno di inizio e per i cinque successivi.

A tali soggetti era concessa, inoltre, per i medesimi periodi, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la riduzione al 50 per cento dell'IRAP.

Infine, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, l'articolo 3, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, ha disposto l'abrogazione dei commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ciò posto, il Dipartimento delle entrate ha osservato che l'intervenuta abrogazione contenuta nell'articolo 3, comma 11, della legge n. 448 del 1998 debba ritenersi di carattere generale, indipendentemente dalla circostanza che alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 448 del 1998 non sia ancora concluso il periodo agevolabile. Infatti,

l'articolo 3, comma 11, non reca alcuna eccezione circa le iniziative produttive agevolabili intraprese a decorrere dal 1º gennaio 1997.

Ad avviso del medesimo Dipartimento, tale abrogazione si giustifica con la previsione di altre agevolazioni similari, organicamente disciplinate dall'articolo 5 della stessa legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(19 settembre 2000)

PALOMBO, PELLICINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che da oltre 25 anni, di fatto, l'amministrazione della Difesa non ha realizzato, con esclusivo riferimento al personale civile, progressioni di carriera nè per anzianità nè, tantomeno, per merito;

che le posizioni certamente più penalizzate da tale atteggiamento sono la A1 (liv. III), la B1 (liv. IV) e la B2 (liv. V) che senza alcun dubbio rappresentano una importante risorsa dell'amministrazione della Difesa sia con riferimento alla importanza ed alla qualità del servizio reso sia in ordine al numero complessivo di tali lavoratori; i lavoratori di queste tre posizioni economiche rappresentano, infatti, circa l'80 per cento delle unità totali ed il loro numero assoluto è pari a circa 35.000 unità, sempre con riferimento al totale del personale civile;

che molti di questi lavoratori svolgono da anni (15, 20 ed anche più) mansioni superiori, spesso di elevato contenuto professionale, senza che Ministero e organizzazioni sindacali abbiano, ognuno per la parte di propria competenza, provveduto a risolvere il problema con serietà ed equità, limitandosi a generiche, quanto inattuate, proposte di soluzione; si ha notizia di alcuni lavoratori che si sono rivolti alle competenti magistrature al fine di vedere tutelati i propri diritti e dell'emissione di alcune sentenze ad essi favorevoli; onde evitare il propagarsi a macchia d'olio di tali ricorsi, che vedrebbero l'amministrazione soccombere, si ritiene doveroso intervenire per arrivare ad una soluzione definitiva del problema;

che molti di questi lavoratori, oltre ad avere un'età medio giovane (30-45 anni), sono in possesso di titoli di studio superiori (diplomi di scuola media superiore di 2º grado) e addirittura, in taluni casi, della laurea;

che i corsi-concorsi banditi dall'amministrazione della Difesa nel 1998, qualora effettuati, rappresentano un tentativo (goffo e sterile) di soluzione assolutamente infinitesimale rispetto al problema; il riconoscimento delle mansioni superiori svolte, limitato ad un esiguo numero di dipendenti, non incide che in misura minima su un problema che, viceversa, ha altre e ben più gravi dimensioni, si parla, infatti, di decine di migliaia di lavoratori che hanno diritto ad un riconoscimento, giuridico ed economico, del lavoro effettivamente svolto;

che la recentissima pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale* serie speciale concorsi, del 17 marzo 2000, della data di svolgimento di alcune limitatissime prove di esame relative a professionalità operaie, di V qualifica funzionale, peraltro dopo numerosissimi rinvii poco chiari ed a ridosso dell'imminente voto amministrativo conferma l'assoluta mancanza di volontà dell'amministrazione della Difesa di risolvere positivamente e tempestivamente il problema del «mansionismo» contribuendo in misura sostanziale ad accrescere il già elevato disagio vissuto dal personale civile;

che il recente contratto collettivo nazionale di lavoro del febbraio 1999 nulla prevede in favore di queste categorie di dipendenti, se non la virtuale previsione di una futura attuazione di generiche procedure di mobilità verticale peraltro da finanziarsi con il FUA (Fondo unico di amministrazione) già impegnato per remunerare particolari posizioni d'impiego, disagio, rischio e responsabilità;

che altre amministrazioni pubbliche (INPS, INPDAP, enti locali, eccetera) hanno provveduto a riqualificare il personale riconoscendo, tra l'altro, livelli professionali più elevati, sulla scorta delle mansioni effettivamente svolte, con evidenti incrementi di produttività degli uffici e con positive ricadute anche sul piano economico, aspetti questi che non vanno mai trascurati;

che l'amministrazione della Difesa, in aderenza alle richieste di efficacia, economicità, trasparenza, eccetera, che salgono dalla società civile nei confronti della pubblica amministrazione in generale, ha in concreto la possibilità di realizzare tali obiettivi utilizzando al meglio le risorse umane presenti al suo interno ben rappresentate dai citati lavoratori; invece di prospettare finanziamenti per improbabili progetti è necessario reperire da subito le risorse da destinare alla formazione e riqualificazione del personale; è evidente che tali proposte vanno ad urtare con il conservatorismo di quelle centrali sindacali che parlano di meritocrazia riferendosi unicamente agli «altri» e, al fine di mantenere intatto tutto il loro potere di condizionamento su larghe fasce di lavoratori, anzichè preoccuparsi di risolvere una volta e per tutte l'annoso problema del «mansionismo», preferiscono trastullarsi con simili strumenti di controllo, con la compiacente connivenza di una parte dell'amministrazione;

che non bisogna dimenticare, inoltre, che un riconoscimento delle mansioni svolte non può che avere benefiche ricadute in relazione ad un miglioramento dei rapporti tra lavoratore ed amministrazione e conseguentemente tra amministrazione ed utenza;

che numerosi, con esplicito riferimento al problema in parola, sono stati in questi ultimi tempi gli interventi pronunciati da alte cariche delle istituzioni e della pubblica amministrazione; a puro titolo di esempio (non di parte) si riportano le dichiarazioni del Ministro delle finanze, Visco, del Ragioniere generale dello Stato, Monorchio, e del Direttore generale del Tesoro, Barca; il ministro Visco in una sua dichiarazione ha, infatti, affermato: «i dipendenti pubblici di non alto li-

vello che, di fatto, spesso già da molti anni, svolgono mansioni superiori senza nessuna possibilità concreta di essere valutati, promossi o retrocessi secondo criteri umanamente accettabili... In ogni caso, se si ragiona in una logica privatistica, non si comprende perchè debba destare scandalo il fatto, abituale nel settore privato, che a chi svolge mansioni superiori al proprio inquadramento contrattuale vengano attribuiti grado e retribuzione corrispondenti, e perchè, sempre nella stessa logica, non si possa nel settore pubblico fare quello che è normale nel settore privato, dove per promuovere un commesso ad archivista non è certo necessario bandire un concorso eventualmente aperto all'universo mondo... la via che Governo e sindacati dovrebbero urgentemente percorrere è quella di una applicazione (o eventuale integrazione) del nuovo contratto collettivo che consente, su basi privatistiche, di individuare idonei processi e strumenti di selezione e promozione interna...»; il Ragioniere generale dello Stato evidenzia che «l'utilizzo intelligente delle migliori risorse professionali ai fini dell'introduzione del cambiamento organizzativo... in presenza di un materiale umano molto più ricco di quanto alcuni possano pensare... è l'occasione per tentare una rivoluzione copernicana che ricollochi il dipendente pubblico, coinvolgendolo nei modi dovuti, al centro dei processi di cambiamento, come soggetto responsabile e attivo, motivato dal consenso sui nuovi metodi, le nuove procedure, le nuove semplificazioni...», concludiamo questo panorama di interventi con le affermazioni del dottor Barca per il quale «la nuova contrattazione decentrata nella pubblica amministrazione decisiva per premiare i dipendenti pubblici sulla cui "militanza organizzativa" fanno ogni giorno affidamento cittadini e imprese, tarda ad essere accolta»; tali affermazioni meglio di ulteriori parole segnalano la necessità di un intervento rapido, concreto, necessario e positivo sul problema,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intenda attuare per la concreta soluzione delle problematiche precedentemente evidenziate («mansionismo», mancanza di qualunque possibilità di progressione di carriera), tenuto conto che i continui rinvii dei concorsi inerenti alla riqualificazione e l'assoluta mancanza di copertura finanziaria, con riferimento alla mobilità verticale, non possono, in tutta evidenza, rappresentare la soluzione dei problemi dei dipendenti civili della Difesa, anche in considerazione del loro quotidiano impegno profuso, in questi ultimi anni, a supporto dello strumento militare impegnato con sempre maggiore frequenza sul mutato scenario internazionale.

(4-18735)

(23 marzo 2000)

RISPOSTA. – In merito al «riconoscimento» delle mansioni superiori svolte dal personale di questa amministrazione, si osserva che nell'ambito del pubblico impiego l'unica norma che prevedeva tale riconoscimento era l'articolo 4, commi 10 e 11, della legge n. 312 del 1980.

Tale disposizione avrebbe permesso il passaggio in profili di qualifica funzionale superiore non appena ne fossero state regolamentate le modalità attuative e le relative prove selettive. Tuttavia il decreto legislativo n. 29 del 1993, all'articolo 74, ha abrogato i citati commi 10 e 11 e le previsioni ad essi connesse.

Lo stesso decreto legislativo n. 29 del 1993, agli articoli 56 e 57, aveva disciplinato in modo nuovo lo svolgimento delle mansioni superiori individuando tassativamente i casi ed i modi in cui la relativa attribuzione era possibile. Peraltro, anche il predetto articolo 57 non era mai entrato in vigore, essendone stata più volte rinviata l'applicazione sino alla sua abrogazione contemplata dal decreto legislativo n. 80 del 1998.

Allo stato, la materia è disciplinata dall'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 80 del 1998 e dal nuovo contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il periodo 1998-2001. Detta normativa dispone solo il conferimento temporaneo di mansioni superiori, sulla base di criteri da stabilire, previa consultazione con le organizzazioni sindacali. Tali criteri sono tuttora in via di definizione, parallelamente al riassetto dell'ordinamento professionale del comparto Ministeri previsto dal contratto collettivo.

Inoltre, l'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale è subordinata, ai sensi dell'articolo 3, comma 208, della legge n. 549 del 1995, all'espletamento dei corsi-concorsi di riqualificazione del personale, le cui procedure sono attualmente in avanzato stato di attuazione.

Ne consegue che al di fuori del quadro normativo delineato non sussistono altre possibilità di attribuire al personale civile del Ministero della difesa una qualifica funzionale e un trattamento economico diversi da quello relativo alla qualifica o posizione di impiego di appartenenza, essendo la retribuzione strettamente connessa a tali parametri.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(12 settembre 2000)

PALUMBO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che il signor Salvatore Zampella è dipendente delle Poste spa con la qualifica di quadro - primo livello, in servizio presso l'agenzia di Caivano (Napoli), dal mese di ottobre 1986;

che il giorno 6 dicembre 1999, alle ore 8,05 circa, la moglie del predetto, mentre si recava al lavoro, venne sequestrata da un gruppo di malviventi a scopo di estorsione;

che sotto tale gravissima minaccia il signor Zampella consegnò ai sequestratori la somma per il riscatto, prelevandola dalle casse dell'agenzia di Caivano;

che, solo dopo il pagamento del riscatto, l'ostaggio venne liberato;

che successivamente il signor Zampella è stata trasferito all'ufficio postale di Casandrino in maniera del tutto immotivata;

che tale trasferimento, secondo l'opinione pubblica, può essere messo in relazione all'episodio delittuoso del quale, è bene ricordarlo, il signor Zampella è rimasto vittima, con evidente pericolo di grave compromissione della sua immagine e della sua reputazione;

che appare davvero sconcertante il comportamento della direzione del personale delle Poste spa che, sebbene sollecitata su tale questione, è rimasta del tutto inerte e silente,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di sensibilizzare le Poste spa affinchè sia riconosciuta al suddetto lavoratore quella dignità umana e civile che in un paese democratico deve essere sempre e comunque garantita.

(4-19777)

(22 giugno 2000)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società la quale ha comunicato che lo spostamento del dipendente signor Salvatore Zampella dall'ufficio di Caivano a quello di Casandrino è stato adottato proprio allo scopo di salvaguardare l'integrità psico-fisica dell'interessato, duramente provata a seguito dell'episodio criminoso che lo aveva visto coinvolto insieme alla consorte.

Il cambio con un ufficio di pari livello e di più agevole conduzione, quale è quello di Casandrino, che risulta essere più vicino alla sua residenza e lontano dalla direttrice stradale ove è avvenuto l'episodio, è stato adottato nell'interesse del citato dipendente in quanto ritenuto vantaggioso ed idoneo a favorire il necessario recupero di energie, in un ambiente lavorativo diverso da quello di cui si era consumato parte dell'evento criminoso, mentre la permanenza presso l'ufficio di Caivano appariva un'ingiustificata esposizione al rischio di fobie ed aggravamento dello stress.

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(15 settembre 2000)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso:

che l'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge-quadro sul volontariato», al comma 2 stabilisce che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

che la portata della predetta norma, che sembrava essere rivolta alle sole operazioni attive, è stata successivamente ampliata con le disposizioni di cui alla circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, in base alle quali si sostiene che nella disposizione agevolativa «...possono ritenersi comprese anche le cessioni effettuate nei confronti delle predette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri e natanti di soccorso...»;

che il suddetto orientamento estensivo sembra aver avuto il chiaro intento di favorire l'operato delle associazioni di volontariato, non facendo gravare su di esse il pagamento dell'IVA sull'acquisto di tali beni, atteso che le operazioni attive sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'IVA;

che, infatti, per il noto meccanismo con cui opera l'imposizione dell'IVA, l'imposta pagata al momento dell'acquisto si trasforma immediatamente in un costo, qualora non vi siano operazioni attive imponibili;

che quanto affermato nella circolare n. 3 del 1992 è stato più volte confermato dagli organi dell'amministrazione finanziaria, anche con recentissime chiarificazioni, quali ad esempio quelle contenute nella nota n. 44411 del 16 settembre 1998 della direzione regionale delle entrate della Lombardia;

che, pertanto, alla luce delle disposizioni citate è possibile dedurre che le cessioni di beni mobili registrati, quali quelli sopra elencati, effettuate nei confronti delle associazioni sono esenti da IVA,

l'interrogante chiede di sapere:

come sia possibile conciliare la volontà del legislatore, che ha inteso agevolare l'operato delle associazioni di volontariato, impedendo che su di esse ricada il gravame dell'IVA sugli acquisti dei suddetti beni mobili registrati, con le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che non consente la detraibilità dell'IVA per gli acquisti che sono «afferenti ad operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta»;

se, nel caso di cessione di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri e natanti di soccorso, sia da considerarsi valida, per le imprese cedenti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero se sia possibile una deroga al principio generale, consentendo alle imprese cedenti di detrarre l'IVA sugli acquisti afferenti alla vendita di beni mobili registrati ad associazioni di volontariato;

se, considerati gli effetti distorsivi che la suddetta disposizione sta producendo sul mercato, innescando fenomeni di concorrenza sleale

fra le imprese che disattendono la stessa, continuando a detrarre l'IVA sugli acquisti afferenti alla vendita dei citati beni mobili registrati, e le imprese che invece applicano rigorosamente le disposizioni normative, non si ritenga di prevedere un intervento correttivo e chiarificatore.

(4-16873)

(21 ottobre 1999)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha posto in evidenza la problematica concernente l'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto agli acquisti, in particolare di beni mobili registrati quali l'autoambulanze, effettuati dalle organizzazioni di volontariato,

Come è noto, l'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, ha escluso, dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà. Dal tenore della norma si evince con chiarezza che le operazioni agevolate cui la stessa fa riferimento sono soltanto le operazioni attive poste in essere dalle predette organizzazioni,

Tuttavia, in considerazione della crescente rilevanza sociale del settore, con circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 del Dipartimento delle entrate, si è ritenuto opportuno estendere tale agevolazione anche alle cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni in parola, ovverosia alle operazioni passive.

Pertanto, sono state escluse dal campo di applicazione dell'imposta anche le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di che trattasi di beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso.

Tale interpretazione estensiva, finalizzata a favorire l'attività socialmente rilevante svolta dalle predette associazioni, è risultata, però, in contrasto con le disposizioni comunitarie.

L'articolo 13 della VI Direttiva CEE n. 388, del 17 maggio 1997 contiene, infatti, un elenco tassativo delle operazioni che gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto elenco fa riferimento unicamente a prestazioni di servizi e cessioni di beni (operazioni attive) rese, fra gli altri, da organizzazioni di volontariato.

Di conseguenza non è consentito introdurre ipotesi di esclusione dal tributo diverse da quelle espressamente previste.

Peraltro ha precisato al riguardo il Dipartimento delle entrate che l'interpretazione dell'articolo 8 della predetta legge n. 266 del 1992, fornita con la predetta circolare n. 3 del 1992, ha avuto effetti negativi nei riguardi delle imprese che forniscono beni mobili registrati alle organizzazioni di volontariato a seguito della indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti «afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta» (introdotta dal decreto legislativo n. 313 del 1997).

Pertanto, tenuto conto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria ed attesa l'esigenza di incentivare comunque la rilevante attività sociale svolta da tali associazioni, il disegno di legge (atto Camera n. 7184) recante «Misure in materia fiscale», attualmente all'esame del Parlamento, prevede a favore delle associazioni di volontariato l'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(19 settembre 2000)

PIERONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che anche quest'anno il mare Adriatico, in particolare l'alto e medio Adriatico, è vittima del fenomeno delle mucillagini, che sta assumendo gravi dimensioni, paragonabili a quelle degli anni 1989, 1990, 1991 e 1998;

che nelle Marche l'assalto delle mucillagini si segnala ormai a meno di tre miglia dalla costa: nel giro di pochissimi giorni i filamenti giallastri e appiccicosi si sono moltiplicati e si stanno avvicinando a riva;

che la proliferazione delle mucillagini che si evidenzia sulla costa interessa gli strati superficiali e compromette la balneazione, ma essa è ben più consistente in profondità, tale da impedire l'attività dei pescatori, visto che le mucillagini si insinuano ovunque, otturano le reti, si infiltrano nei refrigeranti dei motori, bloccano in sostanza qualsiasi possibilità di pesca;

che il gravissimo danno ambientale ha immediate ripercussioni sulla vocazione turistica della costa adriatica, ripercussioni che non si possono certo evitare negando l'esistenza del fenomeno, e, come già sopra detto, sull'attività dei pescatori che giustamente denunciano la situazione e si stanno mobilitando perché siano arginati i danni economici da loro subiti;

che un elemento determinante nella proliferazione delle mucillagini, accanto agli scarichi fluviali di aziende agricole, allevamenti zootecnici, insediamenti civili e industriali, è rappresentato dall'effetto serra, che in Adriatico ha fatto registrare un aumento di temperatura di ben cinque gradi negli ultimi anni,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere in ordine all'emergenza rappresentata dalle mucillagini in Adriatico per salvaguardare l'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, intervenendo anche tempestivamente rispetto alla quantità di inquinanti scaricati nel mare;

quale sia l'attuale situazione dei bacini fluviali e come si intenda intervenire per rimediare al loro mancato o ritardato risanamento;

quali iniziative si intenda assumere rispetto all'innovazione tecnologica nella depurazione, al fine di impedire che oltre all'azoto e al fosforo finiscano in mare anche i microinquinanti;

se e come si intenda garantire una vigilanza permanente sul fenomeno delle mucillagini anche in collaborazione con gli altri Stati che si affacciano sull'Adriatico, potenziando l'autonoma attività di monitoraggio dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e coinvolgendo l'attività di monitoraggio marino finalizzata al controllo costante della qualità delle acque costiere di competenza dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare;

quali iniziative si intenda intraprendere sul fronte della lotta agli inquinanti atmosferici, con particolare riguardo al controllo dei gas di scarico dei natanti e alla produzione dei gas-serra;

se si intenda attivare una ricerca mirata sulla possibile tossicità del fenomeno, a causa della capacità della mucillagine di assorbire composti chimici o tossine già naturalmente presenti nell'acqua, con il conseguente accrescimento del rischio microbico associato con attività di balneazione o consumo di pesce.

(4-19879)

(30 giugno 2000)

Risposta. – La formazione massiva di aggregati gelatinosi nelle acque del Mar Adriatico è un fenomeno segnalato già nel 1729 e documentato verso la fine del 1800 e nei primi decenni di questo secolo. Infatti, è ampiamente e dettagliatamente documentato che fatti analoghi sono avvenuti e talora con maggior intensità nel 1872, 1891, 1903, 1920 e 1930, in periodi, quindi, nei quali l'Alto Adriatico non riceveva dai fiumi i carichi inquinanti ascrivibili agli insediamenti civili, industriali ed agli allevamenti zootecnici nelle dimensioni attuali sia in termini quantitativi che qualitativi.

A partire dagli anni '50 il fenomeno non è stato evidenziato in proporzioni massive fino alle manifestazioni copiose del 1988, 1989 e 1991. Una consistente presenza di aggregati è stata evidenziata anche nel 1997 tra fine giugno e settembre, ma gli affioramenti lungo la costa italiana sono stati estremamente limitati sia spazialmente che temporalmente.

Lungo le coste del Friuli-Venezia Giulia, quest'anno, la presenza di materiale mucillaginoso è stata evidenziata già nei primi giorni di giugno. Le aggregazioni nella forma di macrofiocchi e filamenti, interessavano prevalentemente gli strati sub-superficiali della colonna d'acqua. Sporadici affioramenti venivano segnalati in aree confinate, quali piccoli porticcioli ed insenature. Le osservazioni subacquee effettuate dai ricercatori hanno permesso di evidenziare la presenza di una ragnatela continua nello strato d'acqua compreso tra i 6 e gli 8 metri di profondità. L'evento di bora dei giorni 7 e 8 giugno ha determinato una momentanea regressione del fenomeno che appariva limitato alle acque al largo.

A partire dal 12 giugno si sono nuovamente verificati affioramenti in zona costiera ed anche a 10 chilometri al largo di Grado, mentre lungo la colonna d'acqua erano evidenti nuvole di dimensioni considerevoli alla profondità di circa 10 metri.

Fenomeni meteorologici di notevole intensità (temporali, bora) verificatisi durante l'ultima settimana di giugno hanno determinato una nuova regressione dei fenomeno: nelle aree costiere sono scomparsi gli affioramenti superficiali ed il materiale mucillaginoso risulta prevalentemente sedimentato.

Nelle acque al largo (5-10 miglia dalla costa) sono ancora presenti aggregati di notevoli dimensioni distribuiti in maniera disomogenea al di sotto degli 8-10 metri di profondità. Ulteriori osservazioni subacquee nelle acque prospicienti i litorali della regione Friuli-Venezia Giulia durante la prima settimana di luglio hanno permesso di rilevare l'assenza di aggregazioni lungo la colonna d'acqua e la presenza sporadica di materiale mucillaginoso sedimentato.

Il fenomeno in corso, segnalato già nella seconda metà di maggio a sud del Conero, ha interessato tutto il bacino adriatico. Affioramenti notevoli lungo le coste croate sono stati segnalati nei primi giorni di giugno. Alcune segnalazioni sulla presenza di aggregazioni lungo la colonna d'acqua e di affioramenti superficiali sono giunte anche dalle isole Tremiti. Verifiche effettuate a fine giugno hanno confermato la presenza di notevoli aggregazioni soprattutto lungo il transetto Cesenatico-Capo.

Allo stato attuale di evoluzione del fenomeno si può prevedere che, se si manterranno condizioni meteorologiche di attiva ventilazione, gli strati superficiali nelle zone costiere non dovrebbero venire interessati da affioramenti. La presenza di materiale aggregato lungo la colonna d'acqua determina, invece, impedimenti meccanici all'utilizzo delle reti da pesca, danneggiando quindi l'attività del settore. La sedimentazione del materiale aggregato potrebbe determinare sofferenza alle comunità del fondo facilitando l'insorgere di situazioni di carenza o assenza di ossigeno.

Occorre comunque rilevare che, a tutt'oggi, non sono ancora emerse preoccupazioni di rilievo di carattere igienico-sanitario, come è emerso dai dati sulla balneabilità prodotti dalle USL-ARPA e dall'Istituto superiore di sanità, relativamente ai tratti costieri interessati dal fenomeno.

La ricerca sull'argomento si è mobilitata a partire dagli anni '90, avviando alcuni programmi nazionali (Prisma 1) ed internazionali (ELNA, MARE, PALOMA 1), dai quali non è emerso con chiarezza quali siano i fattori scatenanti, pur avendo individuato in alcuni microinquinanti e nel rapporto squilibrato azoto/fosforo le cause favorenti l'insorgenza di «stress» cellulare, condizione biologica che determina la produzione di polisaccaridi da parte di organismi unicellulari (batteri e micro-alghe).

L'analisi dei risultati delle principali ricerche condotte portano a concludere che il fenomeno non è da ascrivere a una semplice relazione di tipo causa-effetto: nel determinare la formazione delle mucillagini sembrano concorrere molteplici fattori, meteoclimatici, idrologici e biologici, che insieme creano le condizioni necessarie al manifestarsi dell'evento su scala di bacino.

La fragilità ambientale del mare Adriatico, e in particolare dell'alto e medio Adriatico, è da anni oggetto di attenzione per il Ministero dell'ambiente; la preoccupazione del ripetersi dei fenomeni di eutrofizzazione ha portato ad identificare con priorità assoluta tali zone come «aree sensibili» nell'ambito delle norme dettate con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva n. 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della Direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole».

Da tale identificazione deriva che le acque reflue urbane, provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in tali aree devono essere sottoposte ad un trattamento terziario che garantisca, per i parametri azoto totale e fosforo totale, le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante, previste dalla Direttiva comunitaria n. 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Da una ricerca svolta dalla Divisione acque del Ministero dell'ambiente, per fornire informativa alla Commissione europea circa l'applicazione della Direttiva su tutto il territorio nazionale, si è giunti alla compilazione di un elenco riportante la localizzazione degli agglomerati urbani con oltre 10.000 abitanti equivalenti che recapitano in aree sensibili e che sono dotati di impianti di depurazione con stadio terziario. È da notare che la maggioranza di tali strutture è stata realizzata nelle zone adriatiche o nel bacino del fiume Po.

Inoltre l'articolo 6 della legge 23 maggio 1997, n. 135, ha previsto un «Piano straordinario di completamento e nazionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue» approvato con decreto del Ministro dell'ambiente del 29 luglio 1997, con il quale sono stati finanziati i progetti secondo le priorità indicate dalle regioni che sono più facilmente esposte al fenomeno dell'eutrofizzazione, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, evidenziando gli impianti che hanno uno scarico diretto in mare.

Per quanto riguarda l'influenza che gli scarichi di aziende agricole e allevamenti zootecnici possono avere sull'eutrofizzazione mediante l'apporto di sostanze azotate, si fa presente che ulteriori benefici dovrebbero derivare, per le zone interessate, dal fenomeno dall'applicazione dei codici di buona pratica agricola e dall'attuazione delle norme previste dal decreto legislativo n. 152 del 1999 per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Il codice di buona pratica agricola è vigente dal 1999 a seguito del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 aprile 1999. Nel codice vengono espressi concetti e raccomandazioni di carattere generale per consentire alle regioni di elaborare, ove necessario, altri codici più specifici e dettagliati in relazione alle diverse esigenze di carattere locale.

Il decreto legislativo n. 152 del 1999 ha designato le seguenti zone come vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole:

quelle già individuate dalla regione Lombardia con il regolamento della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37;

quelle già individuate dalla regione Emilia-Romagna con la deliberazione del consiglio regionale dell'11 febbraio 1997, n. 570;

la zona delle conoidi della province di Modena, Reggio Emilia e Parma; l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;

l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante (della regione Veneto).

Per tali zone è prevista l'adozione di programmi di azione volti, attraverso l'applicazione di una serie di misure, a ridurre o a eliminare gli apporti dei nitrati provenienti da fonte agricola. In tal senso pertanto le regioni stanno predisponendo questi programmi o aggiornando quelli già esistenti.

In merito alla richiesta sulla situazione attuale dei bacini fluviali, si rappresenta che nel bacino dell'alto Adriatico confluiscono le acque dei seguenti bacini fluviali: Po, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Adige, Lemene, Reno, bacini regionali veneti, bacini regionali friulani, bacini regionali romagnoli, sistema Fissero-Tartaro-Canalbianco.

Per tali bacini, ad eccezione dei bacini regionali friulani, sono state istituite, ai sensi della legge n. 183 del 1989, le Autorità di bacino, che operano, in conformità con gli obiettivi prefissati dall'articolo 3, lettera *h*), della stessa legge n. 183 del 1989, anche con lo scopo di assicurare all'interno del territorio di competenza (comprendente area deltizia e litorale marittimo prospiciente) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee mediante lo strumento del Piano di bacino, ovvero del Piano stralcio di settore.

Le Autorità di bacino, e in particolare le Autorità di bacino di rilievo nazionale, sono impegnate da tempo nelle attività relative alla pianificazione di azioni per la risoluzione del problema. Possiamo a tale proposito ricordare:

gli incarichi affidati dall'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico all'Università di Venezia Cà Foscari, relativi al bilanclo dei carichi inquinanti responsabili dei processi di eutrofizzazione per il fiume Taglia-

mento e del sistema fluviale Brenta-Bacchiglione, incarico i cui risultati sono attualmente in fase di collaudo;

lo schema programmatico di interventi urgenti per la lotta all'eutrofizzazione del mare Adriatico approvato dall'Autorità di bacino dell'Adige nel 1996;

l'individuazione da parte dell'Autorità di bacino del Po delle aree critiche e potenzialmente critiche in relazione ai carichi specifici di nutrienti veicolati nelle acque, superficiali e delle aree sensibili, individuate ai sensi del dettato dal decreto legislativo n. 152 del 1999.

A cura dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Po sono stati condotti studi e monitoraggi sulla base dei quali è in corso di elaborazione il Progetto di piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione, la cui impostazione è stata approvata nel Comitato istituzionale del 16 marzo 2000 (a presidenza del ministro Ronchi).

Per la messa a punto di tale Progetto di piano, l'Autorità di bacino del Po ha costituito una commissione composta da esperti delle regioni, del Ministero dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.

Per approfondire le conoscenze e supportare la formazione del Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione, nello schema previsionale e programmatico (*ex* legge n. 183 del 1989) relativo al quadriennio 1998-2001, l'Autorità di bacino del Po ha previsto un impegno di spesa pari a 12 miliardi.

Nell'ambito degli interventi pianificati ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 183 del 1989 e riguardanti il tema «inquinamento acque e suolo», si ricorda che nel triennio 1997-1999 l'Autorità di bacino del Po ha finanziato interventi per circa 35 miliardi, mentre per il quadriennio 1998-2001 sono previsti interventi per circa 54 miliardi (di cui 39 nella sola Lombardia), volti a far fronte alla criticità relativa ad inquinamento causato principalmente da inefficienti reti di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e industriali, nonché dalla presenza di aree a forte concentrazione di allevamenti zootecnici quali fonti di inquinamento diffuso.

Rispondendo poi alla domanda relativa «al controllo alla produzione dei gas-serra», si rappresenta che, anche in questo caso, il Ministero dell'ambiente ha da tempo segnalato il rischio che i cambiamenti climatici possano determinare impatti negativi sugli ecosistemi dell'alto Adriatico.

In particolare si richiama la Seconda comunicazione nazionale alla convenzione quadro sui cambiamenti climatici del novembre 1998, che ha illustrato i rischi ambientali in relazione ai diversi scenari di aumento della temperatura.

La strategia per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici fa riferimento in particolare al rispetto degli impegni per la riduzione delle emissioni dei gas serra sottoscritti dall'Italia nell'ambito del protocollo di Kioto, anche se gli effetti della riduzione delle emissioni potranno essere misurabili solo nel medio periodo.

Vista la complessità del problema, il Ministero dell'ambiente, nel giugno 1999, ha finanziato il programma di monitoraggio e studio sui «Processi di formazione delle mucillagini nell'Adriatico e nel Tirreno» (MAT), predisposto e coordinato dall'ICRAM.

Tale programma, che ha un carattere multidisciplinare ed a cui partecipano istituti del CNR, dell'università, enti pubblici di ricerca, istituti di ricerca croati ed Agenzie regionali per l'ambiente, si prefigge di fornire strumenti di interpretazione del fenomeno «mucillagini». Particolare attenzione è data al ciclo del carbonio per evidenziare eventuali squilibri nei processi di produzione primaria e trasformazione-degradazione della sostanza organica ed i fattori che possono determinarne un accumulo nella colonna d'acqua.

Il programma, avviato ormai dal giugno 1999, prevede una durata complessiva di quattro anni, di cui tre anni per lo svolgimento delle attività sperimentali, cinque mesi per l'elaborazione finale dei risultati delle diverse unità operative coinvolte e cinque mesi per contribuire all'integrazione dei risultati complessivi del progetto e per la predisposizione delle sintesi finali. Le attività svolte nell'ambito del Programma MAT intendono perciò fornire una migliore comprensione dei processi fisici, chimici e biologici nelle aree del Tirreno e nell'Adriatico settentrionale, dove gli eventi di comparsa degli aggregati mucillaginosi si verificano con maggior frequenza. In questo senso, la collaborazione prevista con le strutture delle Agenzie regionali per l'ambiente delle regioni adriatiche, effettuata in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 979 del 1982 (legge per la difesa del mare), permetterà un'integrazione delle osservazioni e dei rilievi con gli altri programmi di monitoraggio costiero in corso d'attuazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
FUSILLO

(8 agosto 2000)

PETRUCCI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che per la consegna delle pratiche e per effettuare delle visure all'ufficio del territorio di Lucca, nonostante questa situazione sia stata sollevata già da alcuni anni, periti, geometri e professionisti in genere continuano ad essere costretti ad attendere per ore intere, spesso per l'intera mattinata, talvolta senza nemmeno riuscire ad effettuare le operazioni in questione;

che, ad esempio, per presentare una voltura catastale i professionisti debbono fare ore di coda a due sportelli, al primo per il semplice pagamento dei diritti d'ufficio ed al secondo per la semplice consegna della voltura, rischiando di non riuscirci perché alle ore 11.00 chiude lo sportello della presentazione; inoltre, per effettuare le visure ai terminali i professionisti sono costretti a mettersi in coda prima della apertura dell'ufficio per poi prendere un «numero di prenotazione» e sperare di

fare la visura nella mattinata; a partire dalle ore 8.00 sono già in coda circa trenta persone e chi si ritrova trentesimo nel migliore dei casi riesce a fare le visure attorno alle ore 12.00, l'ora di chiusura degli uffici;

che, dopo queste lunghe attese, con conseguente perdita di preziose ore lavorative, i professionisti si vedono restituire le pratiche approvate, dopo due o tre mesi dalla loro presentazione, con conseguenti ritardi nell'esecuzione degli incarichi professionali, con il rischio di non poter rispettare i tempi imposti per legge, incorrendo di conseguenza in sanzioni monetarie;

che tale situazione di caos all'ufficio del territorio di Lucca, oltre ad aver avuto ampio risalto sulla stampa locale ad aver provocato un malumore diffuso negli ordini dei geometri e dei periti industriali, è stata anche denunciata da parte di alcuni professionisti al procuratore della Repubblica di Lucca,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale preoccupante situazione nell'ufficio del territorio di Lucca che continua a perdurare nonostante anche una precedente interrogazione parlamentare dello scrivente;

sopprattutto, quali provvedimenti si intenda adottare per porre fine ai pesanti disagi per la numerosa utenza, fatta di professionisti e semplici cittadini, assicurando la migliore funzionalità del servizio nell'interesse della collettività e di un paese civile e moderno.

(4-19230)

(12 maggio 2000)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel lamentare la disorganizzazione dell'ufficio tecnico erariale di Lucca, comportante lunghe attese agli sportelli, chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare l'amministrazione finanziaria «per porre fine ai pesanti disagi per la numerosa utenza fatta da professionisti e semplici cittadini».

Al riguardo, il competente Dipartimento del territorio ha precisato che, successivamente alla risposta fornita (con nota del 19 gennaio 1999) alla precedente interrogazione 4-10851 presentata dall'onorevole interrogante sulla medesima questione, è stato nuovamente interessato l'ufficio del territorio di Lucca in riferimento ai disagi lamentati dall'utenza per le lunghe attese agli sportelli.

Tale ufficio ha ritenuto che le problematiche evidenziate sono state causate dalla concorrenza di alcune circostanze, come l'introduzione in banca dati alla fine dell'anno scorso di oltre 75.000 nuove rendite a seguito del piano straordinario per il recupero dell'arretrato.

Inoltre, alla fine di gennaio è stato attivato, presso l'ufficio del territorio di Lucca, un nuovo sistema informatico su base relazionale, allo scopo di migliorare il ventaglio e la qualità dei servizi, nonché permettere la massima diffusione della telematica.

Quindi anche questa innovazione positiva, nella fase iniziale di avviamento, ha creato inevitabilmente delle lentezze nelle ricerche di informazioni a causa della scarsa familiarità con le nuove procedure ed apparecchiature da parte sia del personale dipendente che dell'utenza esterna.

Il problema, peraltro già in larga misura superato, avrà più compiuta soluzione durante l'autunno, con il completamento del processo di riconversione e del potenziamento delle apparecchiature informatiche.

Comunque, al fine di limitare il numero degli accessi presso l'ufficio ed i disagi logistici lamentati nell'interrogazione, appare opportuno ricordare come gli enti locali, gli ordini professionali ed i singoli professionisti abbiano la possibilità, previa richiesta da indirizzare all'ufficio del territorio di Lucca, di collegarsi telematicamente alla banca dati catastale e di accedere alle informazioni nella stessa contenuta dai luoghi di lavoro ovvero da postazioni più vicine al luogo di residenza.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(18 settembre 2000)

PIZZINATO, BATTAFARANO, LARIZZA, VELTRI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che al punto 3, comma 2, dell'articolo 9-*ter* della legge n. 609 del 1996 è previsto l'obbligo del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai fini della corresponsione delle agevolazioni contributive alle aziende;

che nelle regioni meridionali ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 173 del 1997 sono stati stipulati in agricoltura contratti provinciali di riallineamento ed emersione tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative,

gli interroganti chiedono di sapere:

la ragione per cui in provincia di Reggio Calabria alla base per la determinazione della contribuzione sia stato assunto dall'INPS un contratto sottoscritto da parti sociali non comparativamente più rappresentative;

il motivo per cui nelle province pugliesi, nell'impostazione della contribuzione alle aziende, non si verifica se vi sia l'atto formale di sottoscrizione del verbale di adesione aziendale all'accordo provinciale di riallineamento;

se detti comportamenti siano ritenuti da parte del Ministero del lavoro lesivi degli obblighi di legge e quali passi si intenda compiere o si sia già fatto per ripristinare il rispetto delle norme di legge.

(4-13883)

(2 febbraio 1999)

Risposta. – Nell'atto parlamentare suindicato si pongono dei quesiti in ordine alla disciplina dei contratti di riallineamento retributivo ed, in particolare, sulle ragioni per le quali l'INPS ha tenuto conto in alcune province di contratti di riallineamento sottoscritti da parti non rappresentative, nonché per quale motivo, in altre province, nella impostazione della contribuzione alle aziende non viene verificata la formale sottoscrizione del verbale di adesione all'accordo provinciale di riallineamento.

Per quanto riguarda il primo dei quesiti posti, si fa presente che l'articolo 45, comma 20, della legge n. 144 del 1999, stabilisce che la sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che «abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni di organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». È opportuno far presente che questo Ministero ha emanato, il 22 novembre 1999, la circolare n 75, con la quale sono stati forniti chiarimenti sul peculiare profilo della sottoscrizione dei verbali di adesione.

In particolare, è stato ribadito che, ai fini della validità ed efficacia del verbale di recepimento dell'accordo, verbale che viene sottoposto, alle opportune verifiche, in via preventiva, per l'ammissione dell'azienda interessata ai benefici di legge, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione da parte di almeno una delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Queste ultime devono essere comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra quelle che abbiano sottoscritto l'accordo provinciale. Il verbale può, quindi, ritenersi vincolante quando l'accordo viene raggiunto con almeno una di esse, purchè effettivamente rappresentativa degli interessi dei lavoratori dell'azienda e che abbia sottoscritto l'accordo provinciale. Sostanzialmente, la mancata ed immotivata partecipazione alla stipula del verbale di una organizzazione, nonostante il necessario invito del datore di lavoro, non si ritiene possa incidere sulla validità dello stesso. Ciò allo scopo di favorire l'emersione del lavoro irregolare e favorire la regolarizzazione retributiva e contributiva. Qualora, invece, il diniego alla partecipazione fosse motivato, la congruità dello stesso dovrà essere valutata dall'ufficio depositario.

In relazione al secondo quesito si rappresenta che, in data 3 agosto 1999, questo Ministero ha fornito all'lNPS chiarimenti interpretativi evidenziando che «il verbale di adesione all'accordo provinciale di riallineamento costituisce condizione indispensabile per beneficiare delle opportunità previste dalla disciplina di che trattasi». L'Istituto è stato comunque invitato a verificare volta per volta ed immediatamente l'effettiva esistenza del predetto verbale anche ai fini della decorrenza dei benefici e, al fine di evitare gli inconvenienti verificatisi in talune pro-

vince, dovrà svolgere gli accertamenti sulla regolarità del verbale stesso anteriormente alla emissione dei bollettini di pagamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(12 settembre 2000)

PREDA, MANZELLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nel mese di marzo 1998 la sede INPS di Ravenna in base al messaggio della Direzione centrale per i contributi dell'INPS del 17 dicembre 1997, trasferì le cooperative di macchine agricole e di servizi per l'agricoltura dal ramo agricoltura al ramo terziario con decorrenza 1° gennaio 1997;

che l'attività di dette cooperative è rivolta a soci imprenditori agricoli e che negli anni 1992-1998 il comitato esecutivo dell'INPS accolse i ricorsi presentati da alcune cooperative di servizio avverso l'inquadramento nel ramo commercio operato dall'INPS di Ravenna;

che nel mese di giugno 1998 le cooperative interessate presentarono ricorso avverso l'inquadramento nel ramo terziario al Comitato esecutivo dell'INPS a seguito della sentenza della Cassazione-sezione lavoro 18 agosto 1999, n. 8697, che riconosceva la qualifica di imprenditore agricolo a norma dell'articolo 2135 del codice civile e ai fini previdenziali al consorzio o alla cooperativa svolgente nell'esclusivo interesse dei soci un'attività di servizio in funzione ausiliaria;

che il 1° luglio 1998 le tre centrali cooperative ravennati presentarono sull'argomento una loro memoria scritta all'INPS di Ravenna, nonchè in data 7 agosto 1998 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Divisione previdenza ed assistenza;

che in data 10 febbraio 2000 l'INPS ha comunicato il rigetto dei ricorsi presentati,

si chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo perchè venga rispettata la decisione della Cassazione n. 8697 del 18 agosto 1999.

(4-18152)

(15 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente la variazione della classificazione, con decorrenza gennaio 1997, dal ramo agricoltura al settore terziario, di cooperative di macchine agricole e di servizi per l'agricoltura, disposta dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ravenna, l'lNPS ha fatto presente quanto segue.

La predetta variazione è stata effettuata in applicazione del disposto dell'articolo 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996 che ha posto fi-

ne, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, al regime transitorio stabilito dal comma 3 dell'articolo 49 della legge n. 88 del 1989. Di conseguenza tutti i datori di lavoro sono riclassificati, dalla suddetta data, in forza delle norme contenute nello stesso articolo 49.

In particolare le attività svolte dalle cooperative succitate, pur espletate nell'ambito del settore agricolo e/o dirette ai lavoratori di tale settore, non sono norrnativamente riconducibili al settore agricoltura come individuato dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 49 della legge n. 88 del 1989, che stabilisce la classificazione nel settore agricoltura soltanto delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge n. 778 del 1986.

Il richiamato articolo 2135 del codice civile considera, infatti, imprenditore agricolo chi esercita attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, specificando che per attività connesse devono intendersi quelle dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

A nessuna di tali fattispecie sono riconducibili le attività di servizi espletate dalle cooperative indicate nell'interrogazione parlamentare in oggetto.

La vigente norrnativa, pertanto, non rende possibile l'inquadramento delle cooperative che esplicano attività di servizi in un settore diverso dal terziario. Tale situazione è stata comunicata alla Lega delle cooperative, alla Confcooperative ed alla Associazione generale delle cooperative dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota del novembre 1998.

Permanendo la suddetta disciplina i ricorsi inoltrati dalle cooperative in questione sono stati respinti dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Quanto alla richiesta di estensione, da parte dell'Istituto, dei criteri contenuti nella sentenza n. 8697 della Corte di cassazione, che ha riconosciuto l'attività amministrativo-contabile svolta dal Consorzio Salentino connessa a quella agricola ai sensi dell'articolo 2135, comma 2, del codice civile si fa presente innanzitutto che la suddetta sentenza è stata pronunciata nei confronti di un consorzio e non di una società cooperativa a responsabilità limitata.

Infatti i consorzi, disciplinati dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile rappresentano una fattispecie giuridicamente diversa e distinta da quelle delle imprese, anche se queste sono costituite sotto forma di società cooperative a responsabilità limitata (articolo 2511 e seguenti del codice civile), in quanto, come ha puntualizzato la stessa Corte costituzionale in una precedente sentenza (n. 01418/95), il profilo consortile esclude una sostanza associativa diretta immediatamente a scopo di lucro.

Inoltre, l'Istituto, nell'ambito del proprio potere discrezionale, procede all'estensione generalizzata delle decisioni della suprema Corte allorchè si sia formata una giurisprudenza ampiamente consolidata nei

confronti di fattispecie identiche sia sotto il profilo di fatto che di diritto ovvero allorchè si tratti di decisioni assunte dalla Corte a sezioni unite.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(12 settembre 2000)

PREIONI. – *Al Ministro delle finanze*. – Si chiede di sapere se il questionario qui di seguito trascritto sia stato inoltrato dalla Guardia di finanza ai coniugi di tutta Italia oppure solo di alcune regioni, e quali:

«2ª Legione Guardia di Finanza
COMANDO COMPAGNIA DOMODOSSOLA
Piazza Chavez n. 1 – 28845 Domodossola (VB)
Telefono 0324/243607

QUESTIONARIO
*ai sensi degli articoli 32, 1º comma, n. 8-*bis*, del DPR n. 600 del 1973, e 51, 2º comma, n. 4, del DPR n. 633 del 1972*

AI CONIUGI .....

1. *Domanda*: in che data e luogo è stato celebrato il Vostro matrimonio?

   Risposta: .....
.....

2. *Domanda*: in occasione del matrimonio, di chi Vi siete avvalsi per le prestazioni inerenti al servizio fotografico? (Indicare il nominativo del fotografo e la sede dello studio, con relativo indirizzo, ovvero i medesimi dati con riguardo all'esercente l'attività di organizzazione di matrimoni qualora sia stato quest'ultimo ad occuparsi del servizio fotografico).

   Risposta: .....
.....
.....

3. *Domanda*: quale importo avete pagato per la prestazione resa dal fotografo? A corredo di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontrino, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il pagamento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cambiali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento: madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l'assegno dato in pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino rilasciato in caso di pa-

gamento con carta di credito o Bancomat, eccetera. Specificare altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali modalità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effettuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .....
.....
.....

4. *Domanda*: di chi Vi siete avvalsi per l'addobbo floreale? (indicare nominativo fioraio e sede dell'esercizio, con relativo indirizzo, ovvero i medesimi dati con riguardo all'esercente l'attività di organizzazione di matrimoni qualora sia stato quest'ultimo ad occuparsi dell'addobbo floreale).

Risposta: .....
.....
.....

5. *Domanda*: quale importo avete pagato per la prestazione resa dal fioraio? A corredo di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontrino, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il pagamento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cambiali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento: madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l'assegno dato in pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino rilasciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera. Specificare altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali modalità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effettuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .....
.....
.....

6. *Domanda*: dove avete acquistato le bomboniere? (indicare nominativo venditore e sede dell'esercizio, con indirizzo, ovvero i medesimi dati con riguardo all'esercente l'attività di organizzazione di matrimoni qualora sia stato quest'ultimo ad occuparsi dell'acquisto delle bomboniere).

Risposta: .....
.....
.....

7. *Domanda*: quale importo avete pagato per l'acquisto delle bomboniere? A corredo di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontrino, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il pagamento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cambiali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento: madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l'assegno dato in pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino rilasciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera. Specificare altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali modalità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effettuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .....
.....
.....

8. *Domanda*: dove avete offerto il pranzo/cena/ricevimento nuziale? (indicare nominativo ristorante e sede dell'esercizio, con indirizzo, ovvero i medesimi dati con riguardo all'esercente l'attività di organizzazione di matrimoni qualora sia stato quest'ultimo ad occuparsi del ricevimento nuziale).

Risposta: .....
.....
.....

9. *Domanda*: quale importo avete pagato per il pranzo/cena/ricevimento nuziale? A corredo di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontrino, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il pagamento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cambiali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento: madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l'assegno dato in pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino rilasciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera. Specificare altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali modalità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effettuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .....
.....
.....

10. . *Domanda*: dove sono stati acquistati gli abiti nuziali dello sposo e della sposa? (indicare nominativo del negozio e sede dell'esercizio, con indirizzo, ovvero i medesimi dati con riguardo all'esercente l'attività di organizzazione di matrimoni qualora sia stato quest'ultimo ad occuparsi dell'acquisto degli abiti nuziali).

Risposta: .....
.....
.....

11. *Domanda*: quale importo avete pagato per l'acquisto dei predetti abiti? A corredo di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontrino, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il pagamento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cambiali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento: madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l'assegno dato in pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino rilasciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera. Specificare altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali modalità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effettuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .....
.....
.....

12. *Domanda*: l'autovettura per il trasporto degli sposi è stata noleggiata? (indicare nominativo del noleggiatore e sede dell'esercizio, con indirizzo, ovvero i medesimi dati con riguardo all'esercente l'attività di organizzazione di matrimoni qualora sia stato quest'ultimo ad occuparsi del noleggio dell'autovettura).

Risposta: .....
.....
.....

13. *Domanda*: quale importo avete pagato per l'eventuale noleggio della predetta autovettura? A corredo di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontrino, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il pagamento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cambiali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento: madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l'assegno dato in pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino rilasciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera.

Specificare altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali modalità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effettuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .....
.....
.....

14. *Domanda*: a chi si è affidata la sposa per l'acconciatura dei capelli? (indicare nominativo della parrucchiera e sede dello studio, con indirizzo, ovvero i medesimi dati con riguardo all'esercente l'attività di organizzazione di matrimoni qualora sia stato quest'ultimo ad occuparsi dell'acconciatura della sposa).

Risposta: .....
.....
.....

15. *Domanda*: quale importo avete pagato per l'acconciatura della sposa? A corredo di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontrino, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il pagamento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cambiali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento: madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l'assegno dato in pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino rilasciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera. Specificare altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali modalità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effettuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .....
.....
.....

16. *Domanda*: nel caso vi siate rivolti ad una agenzia che svolge come attività la prestazione di servizi relativi all'organizzazione di matrimoni per conto dei futuri sposi, avete stipulato qualche contratto di commissione e/o mandato? Siete pregati di allegare fotocopia di tale contratto ovvero qualsiasi altro documento regolante gli accordi.

Risposta: .....
.....
.....

17. *Domanda*: quale importo avete pagato all'organizzatore del matrimonio? A corredo di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontrino, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il pagamento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cambiali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento: madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l'assegno dato in pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino rilasciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera. Specificare altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali modalità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effettuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .....
.....
.....

Eventuali altre precisazioni: .....
.....
.....
.....
.....
.....

Data: .....

In fede I CONIUGI

.....
..... ».

(4-12434)

(23 settembre 1998)

PREIONI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il comando compagnia di Domodossola (Verbania) della II legione della Guardia di finanza ha recapitato ad alcune famiglie ossolane un questionario (ai sensi dell'articolo 32, comma 1, n. 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 51, comma 2, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) volto ad acquisire informazioni riguardanti le ditte fornitrici di beni e servizi utilizzati in occasione della celebrazione del matrimonio, nonchè l'entità delle spese sostenute e l'esistenza di documenti fiscali;

che l'interrogante è venuto a conoscenza che un fatto analogo si è già verificato nella provincia di Udine ed è stato oggetto di interrogazione parlamentare da parte del senatore Moro della Lega Nord,

si chiede di sapere quali siano i motivi per i quali non sia stata data ancora risposta alla interrogazione del senatore Moro 4-06890 del 9 luglio 1997:

«MORO. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che la 5ª legione della Guardia di finanza - comando brigata volante di Paluzza (Udine) ha inviato recentemente una lettera raccomandata, con tassa a carico del destinatario, avente per oggetto una generica «Richiesta di dati e notizie»;

che la lettera ha come destinatari giovani coppie che hanno contratto matrimonio in tempi recenti e lo scopo dichiarato è quello di «un ampio servizio volto a determinare l'esatto adempimento fiscale da parte di alcune ditte operanti sul territorio»;

che il questionario contiene richieste riguardanti non solo il luogo e la data del matrimonio ma notizie su una pluralità di categorie che vanno dal ristorante utilizzato per la festa, al fotografo, al parrucchiere, al fiorista, al sarto, all'orefice, al commerciante delle bomboniere e fornitore dei confetti e, per ogni categoria, si richiede il nome del fornitore del servizio, l'eventuale documentazione fiscale rilasciata, l'importo corrisposto e la data del pagamento;

che a giustificazione della ricerca si fa generico riferimento al disposto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

che dalla lettura di tutti i commi dell'articolo 32 citato non esiste nessuna facoltà degli uffici tale da poter chiedere informazioni non essendo nè i destinatari nè le ditte oggetto di specifici controlli o verifiche;

che appare quanto meno vessatorio il comportamento dell'organo verificatore quando impone la restituzione del questionario con data e firma entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento o dalla notifica con consegna a mano o con lettera raccomandata, minacciando in caso di omissione o comunicazione di dati incompleti e non veritieri che potrebbero essere previste a carico dei predetti le sanzioni di legge;

che tale modo di agire da parte della Guardia di finanza non è compatibile con la lotta all'evasione fiscale introducendo il concetto della delazione scritta in luogo di quella già utilizzata con il 117;

che non si possono utilizzare i poteri dell'amministrazione finanziaria per simili richieste aggravate dalle minacce di possibili sanzioni in caso di risposte non ritenute idonee e veritiere;

che simili azioni non migliorano il rapporto fisco-contribuente tanto auspicato nelle parole ma contraddetto nei fatti e nei comportamenti come quelli posti in essere;

che l'opera di vessazione nei confronti dei contribuenti del Nord è concentrata in una zona già caratterizzata da una presenza massiccia

di personale con controlli di ogni genere e con grande spiegamento di forze soprattutto dopo l'entrata dell'Austria nell'Unione europea;

che i controlli così operati fanno ricadere sui contribuenti anche gli oneri della corrispondenza nonchè le perdite di tempo per il reperimento dei dati e delle notizie richieste;

che è possibile in tale comportamento ravvisare anche la violazione della tutela dei dati personali sia per i destinatari che per le altre persone coinvolte,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'iniziativa;

se il tipo di notizie richieste sia sostitutivo dei controlli che la Guardia di finanza deve svolgere con verifiche presso le ditte interessate e non in forma generica;

se non intenda dare subito disposizione affinchè venga immediatamente sospesa la ricerca in corso distruggendo tutte le notizie eventualmente già acquisite;

se non intenda censurare l'iniziativa della 5ª legione interessata per eccesso di potere;

se tutta la legislazione prodotta ultimamente in campo fiscale, con particolare riguardo alle deleghe introdotte dalla legge finanziaria del 1997, non costituisca un lavoro superfluo se la lotta all'evasione viene condotta con l'istituto della delazione scritta».

(4-12666)

(6 ottobre 1998)

Risposta. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni sopra indicate con le quali l'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in ordine al questionario, inviato ad alcune famiglie ossolane, volto ad acquisire informazioni riguardanti le ditte fornitrici di beni e servizi utilizzati in occasione della celebrazione di matrimoni.

Al riguardo il comando generale della Guardia di finanza ha rilevato in via preliminare che l'invito dell'amministrazione finanziaria a qualsiasi soggetto ad esibire ovvero trasmettere documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevuti ed a fornire ogni utile notizia concernente tali operazioni è direttamente riconducibile alle previsioni di cui agli articoli 51 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente recanti disposizioni in materia di attribuzioni e poteri degli uffici nel comparto IVA e di collaborazione della Guardia di finanza.

Analoga disposizione si riscontra nell'ambito delle imposte dirette, relativamente alla quali la formulazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ricalca, sostanzialmente, il disposto del menzionato articolo 51 del decreto IVA.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Dalla suindicata normativa discende la fattiva collaborazione del cittadino con gli organi dell'amministrazione finanziaria, pena l'applicazione delle apposite sanzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Pertanto, la metodologia adottata risulta in linea con le vigenti disposizioni di legge ed è finalizzata esclusivamente ad acquisire eventuali notizie relative a ben definite prestazioni di servizio usufruite.

Tale prassi trova frequente applicazione nell'attività operativa dei reparti del Corpo ubicati su tutto il territorio nazionale.

Nel caso specifico segnalato risulta che il comando compagnia della Guardia di finanza di Domodossola ha iniziato, nel mese di giugno 1998, una verifica fiscale nei confronti di una impresa esercente l'attività di laboratorio fotografico.

Dai primi accertamenti esperiti è emerso che il soggetto ispezionato è interessato non solo allo svolgimento dell'attività dichiarata, ma anche alla predisposizione di tutti i servizi connessi con la organizzazione di cerimonie nuziali (noleggio auto ed abiti, addobbi floreali, etc.).

Per ricostruire il reale valore d'affari della predetta ditta, il medesimo comando, acquisiti presso i comuni della circoscrizione elementi utili all'attività ispettiva, ha notificato 500 questionari a persone che avevano contratto matrimonio nel periodo considerato (1996-1997-1998), richiedendo elementi e notizie sul nominativo del fotografo che aveva effettuato la prestazione, nonché altre informazioni sugli ulteriori servizi usufruiti in occasione della celebrazione del matrimonio, che lo stesso soggetto ispezionato aveva ammesso di poter organizzare.

Peraltro, i questionari sono stati recapitati presso le abitazioni degli interessati da militari del citato comando, al fine di fornire ai destinatari degli stessi tutte le delucidazioni necessarie.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(21 settembre 2000)

RECCIA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con provvedimento datato 28 giugno 1999, il dottor Francesco Ippolito, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, ha nominato coordinatore delle attività formative della scuola di formazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, sede di Salerno, il dottor Antonio Paoluzzi, dirigente in servizio presso la direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero *de quo*, coadiuvato dalla dottoressa Daniela Intravaia, funzionario di cancelleria in servizio presso la sede di Milano della scuola di formazione;

che il predetto provvedimento ha stabilito che il dottor Paoluzzi e la dottoressa Intravaia continueranno a prestare servizio presso le attuali sedi di appartenenza e potranno recarsi in missione a Salerno tutte le volte che si renderà necessario,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri e le modalità che hanno determinato la nomina dei suddetti coordinatori della attività di formazione del personale;

come mai non siano stati nominati coordinatori delle attività didattiche funzionari in servizio nel distretto della corte d'appello di Salerno, pur avendo i requisiti di legge per aver frequentato corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e finalizzati a formare il personale giudiziario nonchè a coordinare le attività formative nel distretto di Salerno;

come mai, tra l'altro, non siano state rispettate le norme di legge e/o contrattuali poste a presidio delle prerogative sindacali, in particolare norme concernenti i diritti propri delle organizzazioni sindacali di informazione preventiva, di consultazione ed in materia di organizzazione degli uffici;

come mai per l'istituzione ed organizzazione della sede di Salerno della scuola di formazione del personale dell'amministrazione giudiziaria non si sia proceduto a regolari e preventivi interpelli dei dipendenti in servizio nel distretto della corte d'appello di Salerno e non si sia provveduto a consultare tutte le organizzazioni sindacali, in particolare della UIL-UIDAG che pure ne aveva fatto specifica richiesta.

(4-18649)

(17 marzo 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è stata interessata la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria che ha al riguardo rappresentato quanto segue.

La nomina del coordinatore delle attività formative della scuola di formazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, sede di Salerno, nella persona del dottor Paoluzzi deriva dal fatto che questi è dirigente della scuola di formazione del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia: poiché la sede salernitana altro non è che una articolazione sul territorio della struttura nazionale, il coordinamento non poteva essere affidato che a uno dei due dirigenti centrali. La scelta del funzionario, poi, è caduta sulla dottoressa Intravaia in ragione della sua elevatissima competenza nel campo della formazione, maturata presso la sede milanese della scuola, particolarmente necessaria nella fase di avvio della nuova articolazione. La predetta Direzione generale ha poi osservato che né la legge né il contratto collettivo impongono all'amministrazione l'obbligo della preventiva informazione o consultazione delle organizzazioni sindacali nella specifica materia, che non attiene alla «organizzazione e disciplina degli uffici» nel senso voluto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso, non appena le organizzazioni sindacali hanno manifestato tale esigenza, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha provveduto ad informarle compiutamente e a richiederne il parere con nota del 13 ottobre 1999. È stato poi fatto presente che non

si è proceduto ad alcun interpello per la individuazione del personale da destinare alla segreteria della sede salernitana della scuola perché nessuna norma lo impone. In particolare, non lo impone l'accordo sui criteri di mobilità interna siglato dall'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali il 28 luglio 1998, giacchè non ricorre né l'ipotesi del trasferimento di sede dei dipendenti, né quella dello spostamento di ufficio nella stessa sede: il personale destinato alla segreteria, infatti, restando incardinato nell'ufficio giudiziario di appartenenza, si limita a svolgere attività di interesse del Ministero presso la medesima sede di servizio. È stato infine assicurato dalla predetta Direzione generale che l'organizzazione sindacale UIL-UIDAG è stata consultata, unitamente a tutte le altre organizzazioni sindacali, con la citata nota del 13 ottobre 1999, e successivamente, su sua richiesta, anche ascoltata in un'apposita riunione tenutasi il 4 aprile 2000 con dirigenti della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(13 settembre 2000)

RIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiano.* – Premesso che, in data 16 novembre 1999, è stata approvata dalla regione Lombardia una legge che autorizza la giunta regionale a ridurre l'accisa di propria competenza sulle benzine;

tenuto conto che tale provvedimento, pur limitato alle persone fisiche, riviste comunque una enorme importanza per i cittadini lombardi per i quali l'utilizzo della propria automobile rappresenta una necessità primaria;

considerato:

che l'applicazione della legge è vincolata all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 10 della legge n.133 del 13 maggio 1999, attraverso i quali verranno normati i principi direttivi per la riduzione dell'accisa sulle benzine;

che la suddetta legge n. 133 del 1999 dà nove mesi di tempo al Governo per emanare i citati decreti legislativi che quindi entrerebbero in vigore nel marzo del 2000;

verificato che il termine per l'emanazione di nove mesi dei decreti legislativi rappresenta un limite massimo, ma nulla vieta che il Governo proceda celermente alla predisposizione e alla emanazione di tali decreti legislativi,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo abbia intenzione di emanare i citati decreti e quali siano i tempi di tale emanazione.

(4-18341)

(25 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante lamenta la mancata adozione da parte del Governo dei decreti previsti dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti i criteri direttivi a cui le regioni di confine dovranno conformarsi in materia di abbattimento dell'accisa sulle benzine di propria competenza.

Al riguardo, si osserva che la problematica posta nell'interrogazione è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Come è noto, l'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (contenente disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), delegava il Governo alla emanazione di decreti legislativi disciplinanti, fra l'altro, la facoltà per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale.

Alla predetta disposizione è stata data attuazione con il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Infatti, l'articolo 12 del predetto decreto legislativo prevede la facoltà per le regioni confinanti con la Svizzera, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nel vicino Stato non facente parte della Unione europea, di determinare, con propria legge e nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(17 agosto 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

in relazione alla morte del giovane caporale Samuele Utzieri, del contingente italiano impegnato in Kosovo, la cui causa è stata imputata ad un errore commesso da un commilitone, come sia possibile che la pistola dalla quale è partito il colpo fosse in possesso del militare dato che tali armi non sono in dotazione ai soldati;

a chi appartenesse la pistola che ha ucciso il giovane volontario.

(4-18941)

(12 aprile 2000)

RISPOSTA. – In merito alle questioni poste dal senatore interrogante, si rappresenta che risulta che la pistola, dalla quale è partito il colpo che ha causato la morte del caporale Samuele Utzeri, fosse assegnata al

caporale Fabio Orrù il quale, nella sua qualità di aiutante di sanità, ne aveva regolare dotazione, come previsto nell'ambito dei militari di truppa dell'Esercito.

Il Ministro della difesa
Mattarella

(19 settembre 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione alle denunce per casi di nonnismo verificatisi presso il collegio navale «Morosini»:

se risulti che il comando del collegio abbia avvertito i superiori comandi della denuncia da parte di un medico di Varese (denuncia di cui si legge sul quotidiano «L'Avvenire» del 14 aprile 2000) che ritirò il figlio dal collegio in seguito a maltrattamenti, violenza privata e minacce e sottopose il caso alla magistratura militare di Padova,

quali provvedimenti siano stati presi all'interno del collegio in relazione agli episodi di violenza verificatisi e in particolare quali provvedimenti siano stati presi nei riguardi del personale militare preposto alla gestione del collegio.

(4-19016)

(19 aprile 2000)

Risposta. – Si premette che, verosimilmente, l'autore dell'articolo di stampa richiamato dall'interrogante ha voluto far riferimento ad una denuncia presentata dal dottor Giorgio Pozzi Taubert, di cui il comando della scuola navale militare «Francesco Morosini» di Venezia ha acquisito notizia, esclusivamente per le vie brevi, dall'avvocato Pulli, legale di fiducia del signor Pozzi.

In particolare, l'avvocato Pulli, con lettera datata 15 ottobre 1999, nel richiamare l'allontanamento dalla scuola navale militare del figlio del dottor Pozzi – Samuele –, conseguente ad un'asserita «intollerabile ed invivibile atmosfera del riconosciuto ed approvato nonnismo», ha chiesto al citato comando, tra l'altro, la restituzione delle somme versate per la frequenza.

Il comando della scuola, a seguito di tale richiesta, ha inviato al dottor Pozzi il relativo importo, provvedendo a contattare successivamente l'avvocato Pulli al fine di ottenere notizie in merito alla ricezione della somma, significando al medesimo come la giustificazione addotta per la richiesta di restituzione dell'anticipo della retta costituisse una denuncia di rilevanza penale nei confronti dell'istituto.

Al riguardo, l'avvocato Pulli ha fatto sapere di avere raccolto alcune testimonianze e di aver provveduto ad inoltrare un esposto-denuncia sia alla procura militare sia a quella ordinaria.

Dopo tale episodio, il comando della scuola non è stato interessato da alcuna ulteriore comunicazione inerente la denuncia, non essendo mai stato informato dal suddetto avvocato né dal suo cliente dei fatti eventualmente resi noti alle autorità giudiziarie e non avendo elementi per promuovere eventuale pertinente azione.

Il Ministro della difesa

MATTARELLA

(12 settembre 2000)

SALVATO. *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il signor Vincenzo Andraous è stato per anni animatore nel carcere di Voghera del gruppo di lavoro Collettivo verde, che ha visto impegnati molti detenuti in proficue attività trattamentali;

che l'esperienza del gruppo Collettivo verde, autogestito dai detenuti del carcere di Voghera, è certamente da ritenersi fra le più qualificate nate in contesto penitenziario;

che secondo quanto appreso da alcune associazioni di volontariato impegnate nel lavoro di reinserimento dei detenuti in Piemonte tale esperienza sarebbe stata definitivamente chiusa ed i detenuti già trasferiti in altri istituti penitenziari,

si chiede di sapere se risulti conforme al vero quanto riportato in premessa e quali siano le ragioni di tali provvedimenti restrittivi.

(4-17991)

(2 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica che il competente ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in data 24 novembre 1999 ha disposto lo scioglimento del gruppo denominato «Collettivo verde», formatosi presso il carcere di Voghera.

La decisione, concordata con il provveditore regionale ed il direttore dell'istituto, condivisa anche dal locale magistrato di sorveglianza nonché dall'*equipe* di osservazione e trattamento, si è imposta per una serie di avvenimenti negativi, alcuni dei quali aventi rilevanza penale, che univocamente dimostravano l'esaurimento dell'esperienza trattamentale, unanimamente ritenuta ormai incapace di produrre ulteriori risultati positivi ai fini dello sviluppo del percorso di risocializzazione intrapreso dai detenuti che ne erano stati protagonisti.

Gli stessi, in seguito, sono stati trasferiti in altre sedi secondo un criterio che consentisse loro di mantenere rapporti con i familiari o comunque con persone alle quali erano legate affettivamente.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(16 settembre 2000)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, in base alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni sportive fruiscono in determinati casi di agevolazioni fiscali quali la determinazione forfettaria del reddito imponibile per proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse a scopi istituzionali e per proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità;

che il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, ha esteso i benefici di tale legge, in quanto compatibili, anche alle pro-loco;

che le pro-loco aventi proventi di attività commerciali possono quindi beneficiare di agevolazioni fino ad un importo massimo, per il 1998, di lire 130.594.000;

che l'articolo 25 della recente legge 13 maggio 1999, n. 133, ha riordinato le disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche ed ha elevato da lire 130.594.000 a lire 360.000.000 il limite annuo dei proventi per i quali è ammessa determinazione forfettaria del reddito;

che tale articolo modifica la legge n. 398 del 1991 e sembrerebbe applicabile solo alle associazioni sportive dilettantistiche e non alle pro-loco;

che l'Unione nazionale pro-loco d'Italia ha segnalato come risulti impossibile comprendere chiaramente se le nuove norme siano applicabili, come le precedenti, anche alle pro-loco;

che, secondo notizie di stampa («Sole 24 Ore», 8 maggio 1999, «Il Fisco si annuncia più leggero sui redditi dello sport dilettantistico»), il Ministero delle finanze si è impegnato ad emanare un decreto attuativo dlel'articolo 25 della legge n. 133 del 1999,

l'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda al vero quanto sopra descritto;

se nelle circolari o norme da emanare il Ministro delle finanze intenda chiarire se le pro-loco continuino a godere delle agevolazioni fiscali;

se il Ministro delle finanze ritenga invece di escludere le pro-loco dalle agevolazioni già previste dalla legge n. 398 del 1991.

(4-15552)

(17 giugno 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di conoscere se, alla luce delle modifiche apportate alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, siano ancora fruibili da parte delle pro-loco le agevolazioni fiscali riconosciute in determinanti casi alle «associazioni sportive... quali la determinazione forfettaria del reddito imponibile per proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse a scopi istituzionali e per proventi realizzati tramite raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità».

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha preliminarmente rilevato che la legge n. 398 del 1991 aveva introdotto per «le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti», che svolgessero attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente avessero conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore ad un certo limite, la possibilità di usufruire di un regime agevolato per la tenuta della contabilità e per la determinazione del reddito imponibile.

Quest'ultimo, in particolare, era determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 6 per cento ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

L'importo limite dei proventi, fissato inizialmente in lire 100.000.000, doveva essere annualmente rivalutato in base alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, detto limite era fissato in 130.594.000 lire.

Con la modifica introdotta dal comma 2 dell'articolo 25 della legge 15 maggio 1999, n. 133, il nuovo limite dei proventi è stato fissato, a regime e con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, in 360.000.000 lire.

Il comma 3 dello stesso articolo 25 ha invece ridotto al 3 per cento il coefficiente di redditività da applicare all'ammontare dei proventi, conseguiti dall'esercizio di attività commerciali, per ottenere il reddito imponibile.

La circolare del Dipartimento delle entrate 6 dicembre 1999, n. 231/E, così come confermato dalla successiva circolare n. 43/E dell'8 marzo 2000, ha specificato che il nuovo coefficiente di redditività si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 18 maggio 1999.

La predetta circolare ha inoltre chiarito che:

il limite di lire 360.000.000 si applica con la stessa decorrenza, e cioè dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 maggio 1999, anche alle «associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco, alle

quali l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ha esteso l'applicabilità del regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991»;

il coefficiente di redditività del 3 per cento si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al maggio 1999 anche alle «menzionate associazioni senza scopo di lucro alle pro-loco».

Le associazioni pro-loco, ad avviso del Dipartimento delle entrate, non possono, invece, avvalersi dell'agevolazione introdotta dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 (esclusione dalla formazione del reddito imponibile di determinati proventi percepiti in via occasionale, anche tramite «raccolta di fondi effettuata con qualsiasi modalità»), in quanto la stessa agevolazione si applica solo nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, con esclusione di tutte le associazioni senza scopo di lucro e della pro-loco, ancorchè si avvalgano delle disposizioni prescritte dalla più volte richiamata legge n. 398 del 1991.

Ciò in quanto la disposizione recata dal citato articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 introduce una vera e propria agevolazione in favore soltanto delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della legge n. 398 del 1991.

Si rileva, infine, che il disegno di legge (atto Camera n. 7184), contenente «Misure in materia fiscale», attualmente all'esame del Parlamento, nell'operare alcune modifiche alla disciplina fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, conferma, con specifiche disposizioni, il regime agevolativo già introdotto con la predetta legge n. 133.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(19 settembre 2000)

SEMENZATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

davanti alla sede diplomatiche italiana a Mosca mercoledì 21 giugno 2000 cittadini russi esasperati dal trattamento loro riservato dall'ufficio visti hanno provocato tumulti, mentre qualche anno fa accaddero ancora più gravi;

tali tumulti hanno provocato l'intervento della Polizia, e suscitato da parte della rete indipendente russa NTV molte critiche all'operato della nostra rappresentanza;

tale incidente ha avuto anche l'interessamento della stampa italiana;

il Ministro degli esteri della Federazione Russa ha espresso la sua preoccupazione per le conseguenze negative sui rapporti tra i due paesi per il ritardo nel rilascio dei visti;

risulta allo scrivente che ultimamente nei confronti di cittadini della Georgia funzionari dell'ufficio visti hanno avuto comportamenti non civili che, di fatto, hanno impedito a questi cittadini di effettuare

viaggi d'affari in Italia su invito di *partner* italiani con cui collaborano da anni;

da tempo restano inascoltate le segnalazioni degli operatori italiani, operanti in Russia, circa le disfunzioni dell'ufficio visti della rappresentanza italiana di Mosca, disfunzioni che oltre a provocare lunghissime ed esasperanti code di attesa ai cancelli creano il terreno fertile per le organizzazioni malavitose che, come scrive il corrispondente per «La Repubblica» Alberto Stabile in un articolo apparso il 23 giugno 2000, ne approfittano per gestire le liste di attesa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dei fatti avvenuti il 21 giugno 2000 davanti all'ambasciata italiana a Mosca;

se non si ritenga opportuno intervenire presso la nostra ambasciata a Mosca al fine di chiarire le responsabilità di quanto accaduto e del protrarsi delle disfunzioni dell'ufficio visti;

in quale misura il comportamento dell'ufficio visti dell'ambasciata italiana a Mosca risponda a direttive del Ministero degli affari esteri;

se non si ritenga opportuno intervenire al fine di evitare che fatti come quelli appena descritti si ripetano in futuro.

(4-20103)

(18 luglio 2000)

Risposta. – Gli episodi verificatisi recentemente davanti alla sede dell'ambasciata d'Italia a Mosca sono stati determinati dalla deprecabile concomitanza di due fattori: la forte impennata, stagionale e di lungo termine, delle richieste di visto, cui la rappresentanza ha dovuto far fronte e, contemporaneamente, la scoperta di gravissimi episodi di truffa ai danni dell'erario, messi in atto con la presentazione di false ricevute di pagamento delle percezioni consolari. Tale situazione ha reso necessaria l'applicazione di più rigorosi controlli, in particolare nei confronti delle agenzie turistiche.

Non vi è dubbio che parte della protesta sia stata provocata artatamente da alcuni operatori turistici russi per deviare l'attenzione dalla scoperta della truffa in cui, per loro stessa ammissione, erano coinvolti.

In ordine ai fenomeni che accadrebbero all'esterno dell'ambasciata si ricorda che, in base alle precise norme della Convenzione di Vienna, le rappresentanze diplomatico-consolari non hanno la possibilità di intervenire direttamente su ciò che si verifica al di fuori dell'edificio. Peraltro, sospetti di comportamenti illegittimi nella gestione delle file per l'accesso agli uffici consolari sono stati segnalati dall'ambasciata alla competente polizia russa, richiedendone più incisivi interventi proprio per evitare che fatti del genere si ripetano in futuro.

Il prossimo trasferimento dei locali della sezione consolare in locali più ampi e meglio attrezzati ed il rafforzamento dell'organico del settore visti dovrebbero consentire un servizio più rispondente alle esigenze

dell'utenza e agevolare un flusso più regolare di cittadini russi verso il nostro paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(13 settembre 2000)

SERVELLO. – *Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nel giugno scorso a Stoccarda, capoluogo del Land Baden-Württemberg, è stata istituita una sezione informativa della Camera di commercio italo-tedesca di Monaco di Baviera;

constatata la necessità di disporre nel Baden-Württemberg di un organismo istituzionale che funga da regia per l'intervento commerciale italiano in questa regione in cui operano oltre cinquemila aziende tedesche che hanno regolari contatti con altrettante aziende italiane;

visto che la presidente Annamaria Andretta non risponde alle numerose sollecitazioni avanzate dal dottor Bernardo Carloni, Console generale d'Italia in Stoccarda, che in più occasioni ha invitato la Camera di commercio italo-tedesca di Monaco di Baviera a mettere l'ufficio di Stoccarda in condizioni di poter operare ed agire;

viste le giustificate proteste più volte avanzate dalla stampa d'emigrazione, dai membri CGIE e dal Comites locale in rappresentanza della nostra collettività,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i provvedimenti che il Governo intenda prendere affinchè Stoccarda possa disporre di una Camera di commercio italo-tedesca propria ed efficiente, presente e funzionante, come più volte auspicato dallo stesso Ministro dell'economica del Land Baden-Württemberg, dottor Walter Döring, e dal Ministro del commercio con l'estero, onorevole Piero Fassino, durante i loro recenti incontri con gli imprenditori italiani a Stoccarda.

(4-18302)

(23 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalla Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese e dal Ministero degli affari esteri, si precisa quanto segue.

Le camere di commercio italiane all'estero vengono riconosciute, secondo quanto previsto dalla legge n. 518 del 1° luglio 1970, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, quando l'attività di tale istituzione risponda ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia.

Con il predetto riconoscimento, le camere di commercio vengono ad usufruire di un contributo finanziario annuale sulle spese sostenute,

erogato da questa amministrazione, per lo svolgimento di attività in favore delle relazioni commerciali con l'Italia, in primo luogo per lo svolgimento di azioni promozionali, e non, quindi, per le spese di mantenimento della camera o dei suoi uffici periferici.

La camera di commercio di Monaco di Baviera è stata riconosciuta il 30 novembre 1987. Il finanziamento ministeriale per l'anno 1998 è stato di lire 214.748.000.

Nell'ambito dello sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra l'Italia e la Germania, essa riveste un ruolo importante non soltanto per le iniziative promozionali realizzate, ma soprattutto per l'attività di supporto in favore delle piccole e medie imprese.

Nel 1999, al fine di rendere operativa una strategia avviata già da tempo, quella di ampliare le proprie attività istituzionali in altri «Länder» della Repubblica federale di Germania, ha provveduto all'apertura di uno sportello nella Sassonia orientale, a Goerlitz.

In occasione di una visita effettuata a Stoccarda il 3 febbraio 1999 il ministro Fassino esprimeva l'invito ad aprire un ufficio informativo per la regione del Baden-Wurttemberg ed auspicava un ruolo di «cabina di regia» da parte del locale consolato generale, al fine di coordinare ed intensificare la collaborazione di tutti i soggetti preposti all'interscambio economico-commerciale tra quella regione e l'Italia, ciò che si è concretizzato nel maggio dello stesso anno con l'apertura di un ufficio a Stoccarda, nei locali del consolato generale d'Italia, dove ha sede anche l'Istituto italiano di cultura.

Occorre sottolineare che questo Ministero non ha titolo per intervenire nei rapporti della camera di commercio con i suoi uffici periferici, a meno che la natura di tali rapporti non sia tale da compromettere lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi. Va comunque precisato che la presidente della camera di Monaco di Baviera, dottoressa Annamaria Andreatta, ha fornito al console generale di Stoccarda assicurazioni sulla intenzione di provvedere, quanto prima possibile, a fornire quella struttura di una persona, da assumersi stabilmente, mentre, fino allo scorso mese di ottobre, il funzionamento dell'ufficio informativo di Stoccarda è stato assicurato da una stagista dell'Università Bocconi di Milano.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero
FABRIS

(11 settembre 2000)

STANISCIA.– *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che ogni anno, all'inizio della stagione estiva, ci troviamo ad affrontare il problema della mucillagine che, puntualmente, con i primi caldi, invade le coste dell'Adriatico;

che l'Abruzzo è particolarmente colpito dal fenomeno, dove la situazione è tale da non consentire più, alle maestranze impegnate nella pesca, la prosecuzione di tale attività; infatti le ultime analisi confermano un aumento del fenomeno;

che il problema sopra descritto, ha conseguenze negative non solo sulla pesca ma anche sul turismo, punti di forza dell'economia abruzzese,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire, con la massima urgenza, a favore dei pescatori ed operatori turistici, mediante l'adozione di appositi provvedimenti che prevedano risarcimenti adeguati per i danni subiti;

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire, affinché il problema mucillagine sia definitivamente debellato.

(4-20078)

(13 luglio 2000)

RISPOSTA. – La formazione massiva di aggregati gelatinosi nelle acque del Mar Adriatico è un fenomeno segnalato già nel 1729 e documentato verso la fine del 1800 e nei primi decenni di questo secolo. Infatti, è ampiamente e dettagliatamente documentato che fatti analoghi sono avvenuti, e talora con maggior intensità nel 1872, 1891, 1903, 1920 e 1930, in periodi, quindi, nei quali l'Alto Adriatico non riceveva dai fiumi i carichi inquinanti ascrivibili agli insediamenti civili, industriali ed agli allevamenti zootecnici nelle dimensioni attuali sia in termini quantitativi che qualitativi.

A partire dagli anni'50 il fenomeno non è stato evidenziato in proporzioni massive fino alle manifestazioni copiose del 1988, 1989 e 1991. Una consistente presenza di aggregati è stata evidenziata anche nel 1997 tra fine giugno e settembre, ma gli affioramenti lungo la costa italiana sono stati estremamente limitati sia spazialmente che temporalmente.

Lungo le coste del Friuli-Venezia Giulia, quest'anno, la presenza di materiale mucillaginoso è stata evidenziata già nei primi giorni di giugno. Le aggregazioni, nella forma di macrofiocchi e filamenti, interessavano prevalentemente gli strati subsuperficiali della colonna d'acqua. Sporadici affioramenti venivano segnalati in aree confinate, quali piccoli porticcioli ed insenature. Le osservazioni subacquee effettuate dai ricercatori hanno permesso di evidenziare la presenza di una ragnatela continua nello strato d'acqua compreso tra i 6 e gli 8 metri di profondità. L'evento di bora dei giorni 7 e 8 giugno ha determinato una momentanea regressione del fenomeno che appariva limitato alle acque al largo.

A partire dal 12 giugno si sono nuovamente verificati affioramenti in zona costiera ed anche a 10 chilometri al largo di Grado, mentre lungo la colonna d'acqua erano evidenti nuvole di dimensioni considerevoli alla profondità di circa 10 metri.

Fenomeni meteorologici di notevole intensità (temporali, bora) verificatisi durante l'ultima settimana di giugno hanno determinato una nuova regressione dei fenomeno: nelle aree costiere sono scomparsi gli affioramenti superficiali ed il materiale mucillaginoso risulta prevalentemente sedimentato.

Nelle acque al largo (5-10 miglia dalla costa) sono ancora presenti aggregati di notevoli dimensioni distribuiti in maniera disomogenea al di sotto degli 8-10 metri di profondità. Ulteriori osservazioni subacquee nelle acque prospicienti i litorali della regione Friuli-Venezia Giulia durante la prima settimana di luglio hanno permesso di rilevare l'assenza di aggregazioni lungo la colonna d'acqua e la presenza sporadica di materiale mucillaginoso sedimentato.

Il fenomeno in corso, segnalato già nella seconda metà di maggio a sud del Conero, ha interessato tutto il bacino adriatico. Affioramenti notevoli lungo le coste croate sono stati segnalati nei primi giorni di giugno. Alcune segnalazioni sulla presenza di aggregazioni lungo la colonna d'acqua e di affioramenti superficiali sono giunte anche dalle isole Tremiti. Verifiche effettuate a fine giugno hanno confermato la presenza di notevoli aggregazioni soprattutto lungo il transetto Cesenatico-Capo.

Allo stato attuale di evoluzione del fenomeno si può prevedere che, se si manterranno condizioni meteorologiche di attiva ventilazione, gli strati superficiali nelle zone costiere non dovrebbero venire interessati da affioramenti. La presenza di materiale aggregato lungo la colonna d'acqua determina, invece, impedimenti meccanici all'utilizzo delle reti da pesca, danneggiando quindi l'attività del settore. La sedimentazione del materiale aggregato potrebbe determinare sofferenza alle comunità del fondo facilitando l'insorgere di situazioni di carenza o assenza di ossigeno.

Occorre comunque rilevare che, a tutt'oggi, non sono ancora emerse preoccupazioni di rilievo di carattere igienico-sanitario, come è emerso dai dati sulla balneabilità prodotti dalle USL-ARPA e dall'Istituto superiore di sanità, relativamente ai tratti costieri interessati dal fenomeno.

La ricerca sull'argomento si è mobilitata a partire dagli anni '90, avviando alcuni programmi nazionali (PRISMA 1) ed internazionali (ELNA, MARE, PALOMA 1), dai quali non è emerso con chiarezza quali siano i fattori scatenanti, pur avendo individuato in alcuni microinquinanti e nel rapporto squilibrato azoto/fosforo le cause favorenti l'insorgenza di «stress» cellulare, condizione biologica che determina la produzione di polisaccaridi da parte di organismi unicellulari (batteri e micro-alghe).

L'analisi dei risultati delle principali ricerche condotte portano a concludere che il fenomeno non è da ascrivere a una semplice relazione di tipo causa-effetto: nel determinare la formazione delle mucillagini sembrano concorrere molteplici fattori: meteoclimatici, idrologici e bio-

logici, che insieme creano le condizioni necessarie al manifestarsi dell'evento su scala di bacino.

Vista la complessità del problema, il Ministero dell'ambiente, nel giugno 1999, ha finanziato il programma di monitoraggio e studio sui «Processi di formazione delle mucillagini nell'Adriatico e nel Tirreno» (MAT), predisposto e coordinato dall'ICRAM.

Tale programma, che ha un carattere multidisciplinare ed a cui partecipano istituti del CNR, dell'università, enti pubblici di ricerca, istituti di ricerca croati ed Agenzie regionali per l'ambiente, si prefigge di fornire strumenti di interpretazione del fenomeno «mucillagini». Particolare attenzione è data al ciclo del carbonio per evidenziare eventuali squilibri nei processi di produzione primaria e trasformazione-degradazione della sostanza organica ed i fattori che possono determinarne un accumulo nella colonna d'acqua.

Il programma, avviato ormai dal giugno 1999, prevede una durata complessiva di quattro anni, di cui tre anni per lo svolgimento delle attività sperimentali, cinque mesi per l'elaborazione finale dei risultati delle diverse unità operative coinvolte, e cinque mesi per contribuire all'integrazione dei risultati complessivi del progetto e per la predisposizione delle sintesi finali.

Le attività svolte nell'ambito del Programma MAT intendono perciò fornire una migliore comprensione dei processi fisici, chimici e biologici nelle aree del Tirreno e nell'Adriatico settentrionale, dove gli eventi di comparsa degli aggregati mucillaginosi si verificano con maggior frequenza. In questo senso, la collaborazione prevista con le strutture delle Agenzie regionali per l'ambiente delle regioni adriatiche, effettuata in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 979 del 1982 (legge per la difesa del mare), permetterà un'integrazione delle osservazioni e dei rilievi con gli altri programmi di monitoraggio costiero in corso d'attuazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
FUSILLO

(8 agosto 2000)

STIFFONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Asolo (Treviso), con atto n. 13 del 28 febbraio 2000, ha approvato il seguente ordine del giorno che si riporta:

> «Il consiglio comunale di Asolo, nel prendere atto del termine del 31 luglio 2000, entro il quale il Governo dovrà emanare il decreto legislativo per la revisione del sistema distributivo dei trasferimenti erariali a comuni e province;
>
> considerato che il comune di Asolo risulta essere all'ultima posizione, in provincia di Treviso, quanto ai trasferimenti statali

relativi al contributo ordinario, con una quota *pro capite* di lire 35.135, inferiore del ben 79,24 per cento (dati del 1996) rispetto alla media nazionale;

rilevato che, a causa di tale penalizzazione, l'amministrazione comunale di Asolo si vede costretta a reperire i fondi necessari al corretto funzionamento del comune attraverso l'aumento delle imposizioni;

auspica che la nuova riparametrazione dei trasferimenti statali avvenga nel rispetto dei principi costituzionali, evitando il perpetuarsi di anacronistiche sperequazioni fra enti aventi caratteristiche analoghe;

invita il Governo ad una più attenta ed equa ripartizione delle risorse nazionali agli enti locali;

sollecita i gruppi parlamentari, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e l'Associazione dei comuni della Marca Trevigiana a vigilare affinché la ripartizione dei trasferimenti statali avvenga nel rispetto dei principi costituzionali, evitando ogni e qualsiasi discriminazione;

si impegna a comunicare il presente ordine del giorno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, ai gruppi parlamentari, all'ANCI, all'Associazione dei comuni della Marca Trevigiana e a tutti i comuni della provincia di Treviso»,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare in relazione alle istanze evidenziate nella risoluzione del consiglio comunale riportata in premessa.

(4-19133)

(4 maggio 2000)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il progetto di legge n. 6719 presentato dal ministro Amato, in materia di revisione dei trasferimenti erariali agli enti locali, non è stato approvato e la delega è scaduta. Comunque, si evidenzia che ciò non impedisce lo svolgimento degli studi e dei rilievi statistici delle esigenze degli enti locali in funzione dei lavori preparatori alla complessa materia, in attesa di una delega legislativa per la revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in relazione alle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. In particolare, tali studi sono forniti dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali istituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410. Si fa presente che su richiesta dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM è in corso l'emanazione di una norma che ripropone la stessa delega.

Per quanto concerne l'analisi dei dati derivante dai trasferimenti erariali attribuiti al comune di Asolo, non si può disconoscere il dato,

sottolineato dall'onorevole interrogante, circa il contributo ordinario del 1996, del comune di Asolo, corrispondente allo scarto percentuale rispetto alla media *pro capite* nazionale per la stessa classe demografica di quasi l'80 per cento.

Al fine di dare un cenno storico sulla dinamica dei trasferimenti erariali del comune di Asolo, è opportuno osservare il contributo ordinario del 1993 (anno precedente alla riduzione dello stesso dall'importo dell'ICI applicata al 4 per mille) che, se pure sottodotato di circa il 40 per cento rispetto alla media nazionale, era proporzionalmente maggiormente dotato rispetto alla media nazionale degli anni successivi. Inoltre, occorre sottolineare che per le note difficoltà di bilancio dello Stato si sono succedute leggi finanziarie conservative nell'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali prevedendo che agli enti sottomedia fosse riservato esclusivamente l'incremento annuale derivante dal tasso inflattivo.

Comunque, il passaggio dal precedente assetto, fondato in prevalenza sui trasferimenti erariali (con frequenti situazioni di sottodotazioni solo gradualmente perequate) a quello determinato da una maggiore autonomia impositiva da parte degli enti locali, ha rappresentato un segnale positivo nel panorama della distribuzione di risorse. In tale modo, gli enti locali possono attivare strumenti di pressione fiscale che realizzano gettiti la cui entità può avvicinarsi sempre più a quanto necessita ai comuni per la gestione del bilancio.

Sostanzialmente l'introduzione dell'ICI ha imposto una diversa metodologia di calcolo nella determinazione del «quantum» da attribuire agli enti sottomedia. Infatti, i confronti con gli enti appartenenti alla stessa classe demografica non debbono essere più effettuati attraverso i soli trasferimenti erariali, bensì in termini di risorse complessivamente godute ovvero attraverso i trasferimenti erariali maggiorati dell'ICI del 1993, applicata al 4 per mille. Nel caso del comune di Asolo, il contributo integrativo per gli enti sottodotati, che negli anni ha ottenuto lo scostamento dalla media *pro capite* nazionale della stessa fascia demografica, è stato determinato, per l'anno 1999, nell'importo di lire 75.413.119 e per l'anno 2000 nell'importo di lire 57.795.526.

Per quanto concerne, poi, le attese del comune di Asolo espresse nell'ordine del giorno del 28 febbraio 2000 si fa presente quanto segue.

In base ai principi stabiliti al comma 2 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999, la revisione del sistema dei trasferimenti non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dello Stato e deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno. Nell'ambito di tali principi, i criteri relativi alla perequazione, in funzione della quale si svilupperà il nuovo sistema dei trasferimenti, sono quelli delle quote capitarie definite in conseguenza delle condizioni geopolitiche nonchè delle situazioni economiche e sociali. Nel rispetto di tali criteri si stanno sviluppando gli studi sopra richiamati nell'auspi-

cio di soddisfare le esigenze che gli enti locali hanno rappresentato alle loro rappresentanze.

Si ritiene, in via generale, che quanto richiesto dalle rappresentanze degli enti locali negli ultimi anni non venga disatteso. In proposito, si evidenzia che l'ANCI, oltre alla partecipazione ai lavori dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, è impegnata anche nel gruppo di lavoro tecnico sul federalismo fiscale. Proprio in tale sede, in data 21 marzo 2000 il rappresentante dell'ANCI ha sottolineato che la realizzazione del federalismo fiscale sia garantita solamente dal mantenimento dell'attuale delega (articolo 10 della legge n. 133 del 1999) che, come già detto, deve essere riproposta essendo scaduta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(14 settembre 2000)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 30 novembre 1995 l'Agenzia europea per le medicine (EMEA) ha approvato l'impiego di Betaferon nella terapia della sclerosi multipla recidivante remittente;

che in data 20 febbraio 1996 la Commissione unica del farmaco con decreto Ministeriale ha ammesso il Betaferon alla rimborsabilità del Servizio sanitario nazionale ma lo ha limitato, unico paese in Europa, per fascia di età (fino a 50 anni) e per grado di disabilità (fino a 3.5 della scala EDSS, invece di 5.5 come previsto dall'autorizzazione EMEA);

che in data 25 gennaio 1999 l'EMEA ha autorizzato l'impiego di Betaferon nella terapia della sclerosi multipla secondaria progressiva;

che in data 25 febbraio 1999 la Schering AG, tramite la sua concessionaria italiana Farmades, ha inoltrato al Ministero della sanità, unitamente alla documentazione approvata dall'EMEA, la domanda di «dispensazione della specialità Betaferon con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale nella nuova indicazione: «sclerosi multipla secondaria progressiva»;

che in data 31 maggio 1999 la Farmades ha inviato al presidente della Commissione unica del farmaco, nella persona del Ministro in carica, il sollecito della domanda di cui sopra;

considerato:

che dalla data di presentazione della domanda di rimborsabilità (25 febbraio 1999) ad oggi la società richiedente non ha avuto nessun riscontro alla domanda stessa, nè risulta che a tutt'oggi la Commissione unica del farmaco abbia mai preso in considerazione la domanda in oggetto, limitandosi a discutere l'opportunità di estendere la rimborsabilità degli interferoni beta fino a 5.5 punti di disabilità della EDSS nella forma recidivante remittente e assumendo, anche su questo aspetto, una posizione dilatoria;

che Betaferon è l'unico farmaco al mondo approvato nella terapia della sclerosi multipla secondaria progressiva;

che nell'indicazione sclerosi multipla secondaria progressiva Betaferon è già rimborsato nei seguenti paesi europei: Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Lussemburgo, Belgio;

che l'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) ha preso più volte posizione sull'argomento e inoltrato richiesta in merito all'allargamento dell'impiego degli interferoni e all'utilizzo di Betaferon nella secondaria progressiva senza aver avuto soddisfacenti riscontri dalle autorità sanitarie;

che l'AISM ha stimato in circa 2.000 il numero totale di pazienti che possono trarre beneficio dall'interferone nella sclerosi multipla secondaria progressiva, cifra che ritiene raggiungibile al termine dei primi due anni dall'inizio della distribuzione del farmaco; il correlato esborso addizionale del Servizio sanitario nazionale sarebbe così stimabile in circa 15 miliardi di lire il primo anno, 30 il secondo, 39 il terzo,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per ovviare a questa grave incongruenza e ammettere alla rimborsabilità l'interferone beta 1-b Betaferon nell'indicazione «sclerosi multipla secondaria progressiva».

(4-15804)

(8 luglio 1999)

Risposta. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si comunica che la Commissione unica del farmaco (CUF) ha esaminato il problema relativo all'estensione delle indicazioni delle specialità medicinali a base di interferone e ha deliberato la loro prescrivibilità e rimborsabilità elevando l'indice di invalidità a 5,5 ed eliminando i limiti di età. Per il solo interferone beta-1-b (Betaferon-Farmades) è stata concessa anche l'indicazione per la forma secondaria progressiva, e ciò sulla base degli studi che con tale prodotto sono stati condotti e che gli esperti della CUF seguono attentamente.

La CUF ha inoltre dato mandato al gruppo di lavoro, istituito ai sensi della delibera CIPE 30 gennaio 1997, di rinegoziare il prezzo delle specialità medicinali a base di interferone beta alla luce della estensione delle indicazioni e quindi in funzione del prevedibile aumento dei volumi di vendita.

Le tre aziende produttrici di interferone utilizzato nella sclerosi multipla hanno imposto un prezzo di vendita delle loro specialità tale per cui il costo attuale del trattamento di un paziente si aggira sui 20 milioni/anno, totalmente rimborsati.

Il prezzo dell'interferone è stato negoziato con il Servizio sanitario nazionale tenendo in debito conto, tra i criteri della negoziazione previsti dalla delibera CIPE 30 gennaio 1997, il numero di pazienti da sottoporre a trattamento.

È evidente che, con la decisione di allargare i limiti di età, il punteggio di invalidità e, per l'interferone beta-1-b, anche l'indicazione alla sclerosi secondaria progressiva, il numero dei pazienti a cui il farmaco sarà concesso appare decisamente più elevato.

Per questo motivo, secondo quanto previsto dalla menzionata delibera CIPE, il prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale delle specialità a base di interferone doveva essere rinegoziato, proprio al fine di definirne l'entità in rapporto ai probabili volumi di vendita. Tale procedura, iniziata negli ultimi mesi del 1999, si è conclusa con una significativa riduzione del prezzo delle specialità a base di interferone beta.

Il Ministro della sanità
VERONESI

(15 settembre 2000)

VENTUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n.150 concede all'organo di vertice politico amministrativo i poteri di scelta della classe dirigente chiamata a perseguire gli obiettivi prefissati;

che tale scelta dovrebbe uniformarsi a criteri selettivi derivanti da una valutazione personale dei soggetti da sottoporre alla selezione attraverso l'attento esame dei *curricula* e dei giudizi del loro operato espressi dai diretti superiori, secondo le norme amministrative vigenti;

che un altro sistema sarebbe aberrante perché porterebbe ad azioni clientelari o di interesse personale non ammissibili dalla legge Bassanini ed esecrabili dal comune sentire;

che il profilo professionale del dottor Aldo Alfano, dirigente della divisione II della Direzione generale per la politica commerciale per la gestione regime scambi del Ministero del commercio con l'estero, è il seguente: «Dirigente in possesso di solida e qualificata esperienza in materia di politica commerciale per l'elaborazione della posizione comunitaria nel settore agro-alimentare, nonché competenza nella attuazione e gestione della normativa comunitaria sul piano nazionale. Capacità di mantenere un costante dialogo con le associazioni di categoria»;

che una recentissima commissione d'inchiesta interna al Ministero del commercio estero a pag. 53 recita: «Va quindi riconosciuto come grazie alle azioni intraprese dal dottor Alfano, con la collaborazione di alcuni validi elementi, siano state avviate iniziative, finalizzate a riportare l'attività della Direzione quanto meno a livelli di normalità che tuttavia andrebbero meglio coordinate»;

che il direttore generale della politica commerciale aveva designato, per la seconda volta, il dottor Alfano per il premio di qualità per la prestazione individuale del primo semestre 1999;

che a seguito dell'intervento del Capo di Gabinetto del Ministro del commercio con l'estero il nominativo del dottor Alfano è stato escluso, in omaggio ad un presunto principio di rotazione;

che il premio qualità ricevuto per il secondo semestre del 1998 lo stesso dirigente ha preferito distribuirlo al personale più meritevole della divisione;

considerato che risulta all'interrogante che il Ministro del commercio con l'estero non conoscerebbe personalmente tale dirigente e se ne è sbarazzato mettendolo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere:

se e su quali fatti sia venuto a mancare il «rapporto fiduciario» che deve intercorrere fra vertice politico e dirigenza;

se risponda a verità che tale rapporto sia venuto a mancare per il fatto che il dottor Alfano si sia rifiutato di ottemperare alla richiesta della segreteria del Ministro del commercio con l'estero in merito a due fascicoli riguardanti delle inammissibili proroghe a «titoli di esportazioni» per le quali la Commissione UE, tramite il direttore generale Guy Legras, aveva già espresso parere negativo.

(4-16548)

(1° ottobre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si fa presente quanto segue.

Come noto, la riforma della pubblica dirigenza, avviata con il decreto legislativo n. 29 del 1993 e completata (allo stato) dal decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999, ha individuato precisi limiti di differenziazione tra le competenze di direzione e di indirizzo, spettanti all'autorità politica, e di gestione, spettanti alla dirigenza amministrativa.

Ciò premesso, ed alla luce anche della necessità di attualizzare nei suoi diversi contenuti i principi essenziali della privatizzazione del rapporto di lavoro di tutta la dirigenza pubblica, è evidente che il ruolo riconosciuto all'organo di vertice di ogni struttura ministeriale è strettamente correlato all'esigenza di individuare i dirigenti, da preporre alle singole unità operative, sulla base di precise attitudini e chiare capacità professionali, nonché sulla base di un necessario rapporto fiduciario.

Tale principio ha trovato anche conferma in sede giurisdizionale, (cfr. sentenza del tribunale di Potenza del 29 dicembre 1999, Libutti contro il Ministero delle finanze).

Si tratta, in sostanza, di formare una «squadra» con la quale affrontare le varie attività attribuite alla competenza di ogni singola struttura burocratica, attività delle quali il vertice politico deve rispondere alla

collettività alla fine del proprio mandato. Da ciò l'inevitabile rapporto fiduciario che deve caratterizzare la scelta della classe dirigente. Ciò premesso sul piano generale, occorre rilevare, quanto al caso indicato nell'interrogazione parlamentare in oggetto, che l'indagine amministrativa, menzionata dal Senatore interrogante – condotta da Ispettori della Funzione Pubblica seppur ha consentito, da una parte, di rilevare l'avvio di alcune azioni, mirate al miglioramento dell'attività della divisione retta dal dirigente interessato, dall'altra, ha portato all'annotazione di una serie di enunciazioni che hanno evidenziato una non completa capacità dirigenziale dello stesso dipendente, non disgiunta da una ridotta idoneità nell'organizzazione di un impianto divisionale.

A ciò si aggiunga che lo stesso dirigente, come si può evincere da una fitta corrispondenza che è agli atti del Ministero, non ha fornito un'adeguata collaborazione al processo di innovazione informatica, palesando un atteggiamento di chiusura alle nuove tecnologie, indispensabili per un efficiente funzionamento del Servizio, tanto da costringere il Capo di Gabinetto ad intervenire sul direttore generale competente, al fine di trovare una adeguata soluzione al problema.

Gli elementi evidenziati hanno nel complesso determinato il venir meno del «rapporto fiduciario» necessario per la conferma dell'incarico di responsabile di una unità operativa nel Ministero che, per le caratteristiche delle competenze attribuitele, richiede il possesso di notevoli capacità organizzative, quale presupposto indispensabile e caratterizzante per l'esercizio di un regolare impegno quotidiano delle attività di pertinenza.

Di conseguenza, solo sulla base della citata valutazione, e per la necessità di rinnovare i quadri e creare strutture adatte a gestire le riforme, il dottor Alfano non è stato confermato nell'incarico di dirigente della divisione II della Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero
FABRIS

(5 settembre 2000)

VERALDI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che dai Paesi dell'Est europeo si stanno determinando significativi flussi turistici con particolare accentuazione verso la regione Calabria;

che, a fronte di tale importante tendenza, non sembra che gli uffici consolari italiani operanti in detti Stati dimostrino adeguata sensibilità e disponibilità, tanto che, in un recente incontro con una rappresentanza di operatori turistici italiani, il primo ministro della Repubblica Ucraina ha stigmatizzato la «visione restrittiva e ampiamente riduttiva» con cui gli uffici del consolato italiano esaminano le domande di concessione dei visti turistici di cittadini ucraini;

che è fuori discussione l'esigenza di evitare forme surrettizie di emigrazione clandestina: nello stesso tempo non sono ammissibili ritardi sistematici nel rilascio dei visti, che finiscono per deviare altrove le potenziali correnti turistiche dirette verso l'Italia,

si chiede di conoscere quali misure si intenda adottare per accelerare le procedure di concessione dei visti in questione e in particolare, se non si ritenga di potenziare le nostre strutture consolari al fine di offrire risposte tempestive alle richieste di visti per l'Italia di turisti che intendono recarsi in Calabria.

(4-20136)

(19 luglio 2000)

RISPOSTA. – Gli uffici consolari italiani operanti nei paesi dell'Est si attengono nelle procedure per il rilascio dei visti alla normativa nazionale ed a quella prevista dal Trattato di Schengen. Nel caso dell'Ucraina, i controlli sono necessariamente rigorosi, trattandosi di un paese ad alto rischio immigratorio, alle prese con una difficile situazione economica e sociale. Tenuto conto dei frequenti episodi di falsificazione e dell'inattendibilità dei documenti presentati da molte agenzie turistiche, a partire dal 1° marzo 2000 è richiesta la presentazione personale presso lo sportello dell'ufficio consolare di tutti i richiedenti il visto. Tale decisione, pienamente condivisa dagli altri paesi Schengen, si è resa necessaria a seguito della segnalazione da parte di varie procure di episodi di immigrazione e inserimento nel mercato del lavoro parallelo di ucraini che avevano regolarmente ottenuto visti per turismo.

Nonostante l'intensificarsi dei controlli, nei primi sei mesi del corrente anno sono stati concessi 11.009 visti per motivi di turismo, una cifra superiore del 25,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (8.752 visti per turismo).

In conclusione, i lunghi tempi di attesa per il rilascio dei visti, comunque inferiori a quelli di altri paesi Schengen quali la Francia e la Germania, sono principalmente dovuti all'esiguità dell'organico, che si sta peraltro provvedendo a rafforzare, dell'ufficio consolare dell'ambasciata a fronte del grande numero di pratiche da evadere (oltre 32.000 visti e 400 fascicoli di adozione nel 1999).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(13 settembre 2000)

WILDE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che il settore calzaturiero dimostra un fortissimo calo delle esportazioni, che valgono 4/5 del fatturato complessivo;

che nei primi 8 mesi del 1999 l'*export* si è fermato a 7.513 miliardi con un calo del 9 per cento in valore e di quasi il 10 per cento in quantità; diminuiscono inoltre le vendite sui grandi mercati con un calo del 4,5 per cento in Germania e Stati Uniti e del 9 per cento in Francia;

che gli imprenditori del settore reclamano e denunciano il sistema delle quote e delle licenze di importazione specialmente verso il mercato giapponese, che di fatto impediscono l'accesso a quel mercato;

che è importante rilevare che le importazioni italiane tra gennaio ed agosto sono aumentare del 18 per cento in quantità e del 10 per cento in valore (oltre 1.971 miliardi); in testa si troverebbe la Cina con scarpe vendute a 5.700 lire al paio;

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire, visto che grazie alla globalizzazione aumentano i prodotti stranieri, la cui qualità è di sempre più basso livello, così da creare problemi di difficile soluzione ad interi bacini industriali ed artigianali di settore;

se non intendano dare disposizioni atte a reprimere la contraffazione di scarpe griffate e con diciture strettamente legate a fiere di settore;

se non intenda controllare alle frontiere le importazioni di scarpe destinate al macero, che spesso avvengono in *container* con sole scarpe destre o sinistre le quali vengono poi però riassemblate in determinati centri di raccolta, così da danneggiare ulteriormente il settore.

(4-17602)

(15 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, sulla base degli elementi forniti a questo Ufficio dalla Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, dalla Direzione gnerale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi e dall'Istituto nazionale per il commercio estero, si precisa quanto segue.

Il Ministero del commercio con l'estero ha sempre seguito con molta attenzione il settore delle calzature e, in un contesto più ampio, i settori abbinati della pelletteria, del settore della pelle in generale, dell'abbigliamento, come comparto moda-persona, attraverso azioni di notevole impatto di immagine quali, negli anni passati, le mostre presso il Louvre di Parigi o il Guggenheim Museum di New York o le serate presso il Metropolitan Museum, sempre di New York.

Il settore delle calzature è oggetto dell'attività promozionale curata dall'Istituto del commercio con l'estero, soprattutto nei mercati dell'area del Pacifico, del Nord America e dell'Europa centro-orientale.

Lo stanziamento per tali attività è stato, per l'anno 1999, di 3.870 milioni, con uno stanziamento aggiuntivo di 7 miliardi per tutto il comparto moda, sulla base delle proposte definite presso il «Tavolo moda» istituito dal Ministro *pro tempore* Fassino.

Il calo della produzione dell'industria calzaturiera e la significativa contrazione dell'esportazione in questo settore sono stati determinati soprattutto da una riduzione generalizzata della domanda estera e da una maggiore competitività dei paesi terzi, soprattutto asiatici, che stanno acquistando sempre più vaste quote di mercato almeno per le calzature a più basso prezzo.

L'*export* italiano è crollato, infatti, non tanto verso i paesi tradizionalmente importatori di calzature di lusso «made in Italy», che sono destinate a fasce di consumatori medio-alte, ma soprattutto nei confronti dei mercati più interessati alle calzature più modeste, quali ad esempio la Russia e gli altri paesi dell'ex URSS. Occorre segnalare, in questo contesto, che l'accesso ai suddetti mercati è reso più difficile anche dalle complesse ed onerose procedure di certificazione e di controllo di qualità, che coinvolgono praticamente tutti i settori merceologici.

Per il futuro occorre tenere presente che il probabile accesso nell'Organizzazione mondiale del commercio della Repubblica popolare cinese, nei confronti della quale esistono al momento misure restrittive per le importazioni di calzature (contingenti per le tipologie più sensibili e vigilanza a priori per altre meno sensibili) comporterà una progressiva eliminazione di tutte le restrizioni quantitative attualmente esistenti.

Tale problema è stato più volte sollevato nei vari organismi di consultazione bilaterale, quali commissioni miste e gruppi di lavoro, ed anche nelle competenti sedi comunitarie (gruppi geografici del Consiglio), al fine di favorire una adeguata soluzione.

In sede comunitaria il Ministero del commercio con l'estero si è anche adoperato a favore di una apertura verso i paesi terzi, ciò che potrà consentire, in modo particolare nel caso della Cina, l'accesso dei nostri prodotti a mercati in progressivo sviluppo, finora preclusi.

Per quanto riguarda nel dettaglio l'importazione di calzature in Italia, i paesi più aggressivi sono senz'altro la Repubblica popolare cinese, Hong Kong, il Vietnam (che ha frenato la crescita vertiginosa registrata tre anni orsono) e la Romania. Quest'ultimo paese è quello in cui più si realizza il processo italiano della delocalizzazione e, quindi, di reimportazione. Si intravede, anzi, secondo gli indicatori economici, un possibile, ulteriore inasprimento della competizione, con un processo di selezione del prodotto sempre più attento, determinato sia dall'avvento della moneta unica, dal cambio dei gusti della domanda, sia dall'affacciarsi di nuovi concorrenti e dal permanente protezionismo.

Come già detto, comunque, la calzatura italiana di fascia alta dovrebbe rimanere l'indiscussa protagonista del mercato, vincente per design e per qualità; la produzione della calzatura italiana nella fascia media dovrebbe sostanzialmente tenere, mentre esistono preoccupazioni per quanto riguarda la fascia bassa in quanto, per questo tipo di calzatu-

re, la produzione a costi molto contenuti, proveniente dai paesi asiatici, potrebbe coprire interamente il mercato, spingendo le aziende italiane ad una riconversione verso la produzione di fascia più elevata.

Per quanto riguarda infine il problema del controllo alle frontiere dei *container* contenenti scarpe, il Ministero delle finanze segnala che l'autorità doganale esercita il proprio potere di intervento, nell'ambito degli spazi doganali, ai sensi del Regolamento CE n. 241/99 (modificativo del n. 3295/94), sulle merci che vengono dichiarate in dogana in maniera fraudolenta e/o vengono scoperte tali in occasione di controllo autonomi. Nei casi suddetti l'ufficio doganale che ha provveduto al fermo delle merci ne informa il titolare del diritto e sospende le formalità doganali per tre giorni, al fine di consentire al titolare stesso di presentare apposita richiesta di intervento, ai sensi di quanto previsto dai succitati regolamenti comunitari.

L'attività di cui sopra viene svolta dagli uffici doganali nell'ambito della lotta al fenomeno fraudolento della contraffazione e si applica a tutti i settori merceologici, quindi incluso quello calzaturiero, anche in collaborazione con organi di polizia, Guardia di finanza, Ministero della sanità, Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, nonché con tutte le altre autorità competenti, al fine di tutelare al massimo il mercato, sia nazionale che comunitario.

Il Ministero delle finanze ha anche segnalato che, attraverso l'apposito Ufficio centrale antifrode, nel settore delle calzature sono stati attivati indagini e controlli in ordine a sospette operazioni di importazione con origine Cina, soprattutto a seguito di segnalazioni di irregolarità effettuate dai servizi comunitari al fine di individuare e reprimere comportamenti commerciali illeciti nel settore.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero
FABRIS

(11 settembre 2000)